REQUISITORIE

ED

ATTO DI ACCUSA

DEL CONSIGLIERE

PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO

LA GRAN CORTE CRIMINALE E SPECIALE DI NAPOLI

SEGUITE

dalle corrispondenti Decisioni della G. C. medesima

E

DELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA

NELLA CAUSA DELLA SETTA

L'UNITÀ ITALIANA

NAPOLI
STAMPERIA DEL FIBRENO
Strada Trinità Maggiore N.° 26
1850

ALLE gravi sciagure che afflissero questo paese da circa due anni or sono, parea, col ristabilimento dell'ordine, esser successa la calma, e lieta speranza in ogni cuore dover nascere di più fiorente avvenire. Fallito però ne andava il concetto pensiero, chè pochi tristi, intesi ostinatamente a turbare la quiete pubblica, macchinavano occultamente a rinnovellare le scene spaventevoli di sangue e di lutto, ed a spingere i popoli nello stato completo di desolazione. Ma nella guisa stessa che il fumo appalesa d'ordinario l'esistenza di un fuoco sotterrato e nascoso, dall'oscuro lavorio della setta venivan fuori de'segni manifesti che disvelavano le infernali pratiche, i condannevoli divisamenti. Laonde il corso alla pubblica riparazione si apriva, e la Giustizia innanzi alla quale s'inchinano, e i Grandi e la volgar gente, spiega già il suo potere su quelli tra 'l numero degl'imputati, cui l'istruzione giudiziale maggiormente aggrava di pruove, come da'seguenti suoi atti risulta.

REQUISITORIA

PER LA RIUNIONE DI DIVERSE PROCESSURE

E PER I PROVVEDIMENTI DI GIUSTIZIA SU TUTTI GL'IMPUTATI NELLA CAUSA

Il Consigliere Procurator Generale del Re
presso la Gran Corte Criminale e Speciale di Napoli

I. Veduti gli atti in 14 volumi a carico de' detenuti

1. Nicola Nisco
2. Giuseppe Caprio
3. Salvatore Colombo
4. Salvatore Brancaccio
5. Francesco Cocozza
6. Felice Barilla
7. Michele Rossimartino
8. Emilio Mazza
9. Cesare Braico
10. Antonio Leipnecher
11. Michele Pironti
12. Filippo Mango
13. Vincenzo Canonico Caporale
14. Antonio Franco
15. Giovanni Bottiglieri
16. Bartolomeo Anzalone
17. Federico della Monica
18. Giuseppe Cammarota,

e degli assenti

19. Giacomo Nisco
20. Domenico La Monica
21. Saverio La Monica
22. Andrea } Cozzi
23. Paolo }
24. Andrea Ocone
25. Giovanni Lanzotti
26. Felice Mazzarella
27. Pasquale d'Ambrosio
28. Federico Verna
29. Serafino Capuano
30. Aniello de Falco ed
31. Antonio Jacobacci,

IMPUTATI

1.° Di attentato e cospirazione avente per oggetto di cambiare il legittimo Governo, proclamare la Repubblica, ed eccitare gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale;

2.° Di associazione illecita, costituente Setta, intitolata l' Unità Italiana, non che di diffusione della stessa ad oggetto di cambiare la forma del Governo, e proclamare la Repubblica; usando ancora, i primi nove imputati, seduzione verso i militari per indurli alla ribellione;

3.° E da ultimo i suddetti Nicola Nisco, Giuseppe Cammarota, Vincenzo Caporale, Antonio Leipnecher, Felice Barilla e Michele Pironti, di detenzione di scritti e libri criminosi.

II. Veduti gli altri atti in tre volumi a carico de'detenuti

1. Gaetano Romeo
2. Giuseppe Tedesco

3. Giovanni Miraglia
4. Giovanni } D'Andrea
5. Beniamino } D'Andrea
6. Pasquale Montella
7. Francesco Nardi
8. Giuseppe Miele
9. Raffaele Crispino
10. Carlo Poerio
11. Nicola Molinaro
12. Vincenzo Esposito
13. Giovanni di Giovanni
14. Mariano Janniello
15. Costantino del Giudice
16. Ludovico Coscia
17. Giacomo Buggi
18. Giovanni Graniero
19. Vincenzo Dono
20. Olinto de Pamphilis
21. Filippo Agresti
22. Antonio Miele
23. Luigi Settembrini
24. Nicola Nisco
25. Angelo Grillo
26. Giuseppe Varriale
27. Nicola Carbonaro
28. Felice Barilla,

e degli assenti

29. Antonio Fiorillo
30. Duca Proto
31. Principe di Torella

32. Bozzelli, ex Ministro
33. Ferdinando di Majo
34. Federico d'Ambrosio
35. Nicola Attanasio
36. Vincenzo Franco
37. Felice Cantone
38. Pasquale Montano
39. Giuseppe Lombardi
40. Alessandro } Canosa
41. Michele }
42. Giuseppe di Canio
43. Padre Basilio } de'Minori Osservanti
44. Padre Alessandro }
45. Vito Domenico Trivigno
46. Giovambattista Montano
47. Rocco Coscia
48. Michele Rago
49. Francesco Belsano
50. Giuseppe Caraguso
51. Vito Nicola } Marotta
52. Raffaele }
53. Francesco Saverio Gargano
54. Arcangelo Molinaro
55. .... D'Errico
56. .... Santanelli
57. .... Magaldi
58. .... Alianelli
59. .... Giliberti
60. .... Amodío
61. .... Bianchi, ed altri,

IMPUTATI

1.° Di associazione illecita costituente la detta setta intitolata l' Unità Italiana, tendente a cospirare contro la sicurezza interna dello Stato, per rimuovere l'attuale Governo e proclamare la Repubblica;

2.° Gaetano Romeo, imputato pure di stampa, detenzione e spaccio di proclami, libri, e carte sediziose e settarie; non che di detenzione d'armi e munizioni col fine criminoso della setta;

3.° Francesco Nardi e Pasquale Montella, di detenzione d'armi vietate;

4.° Antonio Miele, di compilazione, detenzione, spaccio di carte, e libri sovversivi e settari;

5.° Raffaele Crispino, di complicità nella stampa di libri sovversivi del detto Antonio Miele, e di spaccio di libri criminosi;

6.° Vincenzo Esposito di detenzione di una fascia tricolore, emblema della setta, e

7.° Nicola Molinaro, di detenzione di armi vietate ed emblemi settari.

III. Veduti gli altri atti in un volume a carico dei detenuti

1. Filippo Agresti
2. Vincenzo Dono
3. Giovanni Miraglia
4. Giovanni di Giovanni,

e degli assenti

5. Antonio Fiorillo, e
6. Principe di Campomaggiore,

IMPUTATI

Di trame cospirative contro la sicurezza interna dello Stato per cangiare la forma del Governo e proclamare la Repubblica, seducendo all'oggetto i militari de'Reali Eserciti.

IV. Veduti gli altri atti in due volumi a carico di

1. Luigi Settembrini } detenuti
2. Nicola Mignogna }
3. Angelo Barrafael, sottoposto ad un modo di custodia esteriore, e
4. Raffaele Andreoli, assente

IMPUTATI

Di diffusione di un proclama sedizioso, tendente ad eccitare i sudditi ad armarsi contro l'Autorità Reale; di associazione settaria, di detenzione di scritti e libri criminosi.

V. Veduti gli altri atti in 15 volumi, oltre i reperti e documenti a carico de'detenuti

1. Lorenzo Vellucci
2. Salvatore Faucitano
3. Luciano Margherita
4. Michele Pironti
5. Giovanni de Simone
6. Francesco Cavaliere
7. Achille Vallo
8. Fraucesco Antonetti
9. Francesco Catalano
10. Enrico Piterà
11. Gaetano Errichiello

12. Nicola Muro
13. Francesco Gualtieri
14. Ludovico Pacifico
15. Vincenzo Errichiello
16. Ferdinando Carafa
17. Michele Persico
18. Carmine Gargano
19. Pasquale Cuomo
20. Giorgio Hetzel
21. Nicola Palomba
22. Carlo Poerio
23. Giovambattista Sersale
24. Filippo Agresti
25. Luigi Settembrini
26. Onofrio Pallotta
27. Giovambattista Torassa
28. Nicola Mignogna
29. Nicola Nisco
30. Vincenzo Romano
31. .... Pica
32. Francesco de Laurentiis,

e degli assenti

33. Francesco Giordano
34. Angelo Sessa
35. Alfredo Spina
36. Marco Piscopo
37. Camillo Noviello
38. Luigi Florio
39. Antonio Grillo
40. Michele Primicerio

41. Duca Proto
42. Ferdinando Mascilli
43. Marchese Venosino
44. Raffaele Basile
45. Michele Cretella
46. Antonio Fiorillo
47. Filippo Capone
48. Sacerdote Maffei
49. Luigi Vardarelli,

IMPUTATI

1.° Di associazione illecita tendente a cospirare contro la sicurezza interna dello Stato, sotto la cennata denominazione di setta della Unità Italiana, per distruggere l'attuale forma di Governo, e proclamare la Repubblica; non che di attentati diretti ad eccitare il popolo alla rivolta ed alla guerra civile;

2.° Inoltre i detti Giovanni De Simone, Nicola Palomba, Salvatore Faucitano, Francesco Catalano, Giovambattista Torassa, Giorgio Hetzel, Lorenzo Vellucci, di detenzione di scritti, proclami, e libri sovversivi e settari:

3.° Il detto Faucitano di detenzione di armi vietate.

Considerando, che le cinque sopraccennate processure, comechè si riferiscano a fatti svariati, avvenuti in tempi diversi e con circostanze diverse, ciò nulladimeno non vengono esse a formare nel loro insieme che una processura unica e sola, sì per la qualità e carattere del reato principale su cui si versa (la setta dell'Unità Italiana), e sì perchè non pochi degl'imputati nell'una figurano altresì nelle altre processure, e gli elementi di pruova risultanti dall'una influiscono nelle altre, ed insieme s'incontrano e si collegano. Laonde è mestieri che vadano esse tutte riunite in

un sol punto di vista, e che per tutti gl'imputati, pe'quali indizi sufficienti di reità concorrono, si proceda in un solo ed unico giudizio.

Considerando, che nella processura N.° I valevoli pruove di reità si sono raccolte a carico di

1. Nicola Nisco
2. Salvatore Colombo
3. Salvatore Brancaccio
4. Giuseppe Caprio
5. Francesco Cocozza
6. Felice Barilla
7. Antonio Leipnecher
8. Emilio Mazza
9. Cesare Braico.

Considerando, che riguardo ai detenuti

10. Federico della Monica
11. Filippo Mango
12. Michele Pironti
13. Vincenzo Canonico Caporale
14. Antonio Franco
15. Giovanni Bottiglieri
16. Bartolomeo Anzalone,

non che agli assenti

17. Giacomo Nisco
18. Domenico } La Monica
19. Saverio } La Monica
20. Andrea } Cozzi
21. Paolo } Cozzi
22. Andrea Ocone

23. Giovanni Lanzotti
24. Felice Mazzarella
25. Pasquale d'Ambrosio
26. Federico Verna
27. Serafino Capuano
28. Aniello de Falco,

le istruzioni non offrono eguali pruove per poterli con successo tradurre con gli altri in giudizio.

Considerando, che mentre riguardo a

29. Michele Rossimartino

neppure risultano elementi bastevoli di reità, nè si offre traccia per altre indagini, egli è d'altronde implicato in altro ben grave giudizio per gli avvenimenti criminosi del 5 settembre 1848, ed è mestieri che vi sia rimandato.

Considerando, che sul conto di

30. Giuseppe Cammarota

non si ha provata che la sola detenzione di un proclama sedizioso nelle prigioni, ove espiava una pena di prigionia; epperò venendo egli escluso dal presente procedimento debb'essere inviato al suo giudice competente.

Considerando, che

31. Antonio Jacobacci

è trapassato, come risulta dalla istruzione.

Considerando, che oltre de'soprannotati individui risultano imputabili dalla processura medesima i seguenti altri, e che giuste vedute suggeriscono di sospendersi per essi le domande di qualunque provvidenza sino all'esito del giudizio de'sopraddetti Nisco ed altri. Essi sono:

1. Francesco Vitale
2. Serafino Pepe

3. Raffaele Naddeo
4. Magno Giannatiempo
5. Giuseppe Clarizio
6. Gaetano di Mercato
7. Capitano Francesco Mezzacapo
8. Giovanni Avossa
9. Antonio de Robertis
10. Antonio } Bellotti
11. Giuseppe } Bellotti
12. Francesco Gatti
13. Pietro } Sabato
14. Felice } Sabato
15. Nicolantonio } Alemagna
16. Lorenzo } Alemagna
17. Carmine Ruotolo
18. Modestino Fajella
19. Antonio Conforti
20. Giovanni Luciano
21. Raffaele Conforti
22. Achille Mezzacapo
23. Raffaele Rinaldi
24. Pietro di Mercato
25. Rocco Positano
26. Francesco Romano
27. Matteo della Monica
28. Luigi Mezzacapo
29. Pietro Cancelli
30. Luigi Guri
31. Giovanni Barbati
32. Pasquale Taddeo
33. Michele Guglielmi
34. Matteo Luciano

35. Michele Forte
36. Pietro Taddeo
37. Matteo Trotta
38. Antonio de Vita
39. Francesco Criscuolo
40. Matteo }
41. Aniello } Scaramella
42. Giuseppe }
43. Pasquale } Casella
44. Felice Mauro
45. Sacerdote Matteo Pesce
46. Carlo Bellotti
47. Domenico Simonelli
48. Simone Mauro
49. Gennaro Arena
50. Francesco Avossa
51. Luigi Arena
52. Michele Tafuri
53. Matteo de Majo
54. Canonico Roberto
55. Matteo }
56. Giovanni } Sica
57. Gennaro }
58. Gennaro Nicodemo
59. Luigi Sessa
60. Gennaro Siniscalchi fu Rocco
61. Gennaro Siniscalchi fu Diego
62. Raffaele }
63. Giuseppe } Citro
64. Francesco }
65. Antonio } Siniscalchi fu Stefano
66. Diego Landi

67. Luigi Landi
68. Diego Landi fu Nicola
69. Nicola Alemagna fu Domenico
70. Achille Landi di Gennaro
71. Giosuè de Simone
72. Domenico di Carluccio
73. Giovanni Carpentieri fu Angelo
74. Gaetano }
75. Vincenzo } Carluccio fu Angelo
76. Angelo }
77. Giovanni } Carluccio di Vincenzo
78. Giovambattista Landi di Michele
79. Antonio Luzzi di Tommaso
80. Parroco }
81. Canonico } Ricciardelli
82. Giuseppe de Falco
83. Agostino Guerrasio
84. Francesco Mastrocinque
85. Antonio Serio
86. Francesco Bracalà
87. Vincenzo Pagliera
88. Vincenzo Montanelli
89. Michele Neri
90. Salvatore Guadagni
91...... Chiarolanza di Marianella.

Considerando, che riguardo alla processura N.° II gli elementi di pruova raccolti sono abbastanza gravi contro

1. Gaetano Romeo }
2. Vincenzo Dono }
3. Filippo Agresti }
4. Giovanni Miraglia } detenuti

5. Vincenzo Esposito
6. Giovanni di Giovanni
7. Carlo Poerio
8. Nicola Molinaro
9. Luigi Settembrini
10. Francesco Nardi
11. Antonio Miele
12. Felice Barilla
13. Pasquale Montella
14. Giuseppe Tedesco
15. Raffaele Crispino,

} detenuti

non che contro

16. Antonio Fiorillo, assente.

Considerando inoltre, che in casa di Pasquale Montella si rinvenne un bastone animato, ed un proclama manoscritto criminoso, ed egli si rese di tal detenzione confesso;

Che Nicola Molinaro egualmente fu confesso intorno alla detenzione di un fazzoletto tricolore, e di un proclama sovversivo rinvenuto nel suo domicilio; e

Che presso Vincenzo Esposito si rinvenne una fascia tricolore, emblema della setta.

Considerando, che in rapporto a

17. Giuseppe Miele

gli elementi raccolti con la istruzione non sono sufficienti a farlo tradurre in giudizio, nè per ora offresi via a percorrere, onde acquistarne altri.

Considerando, che non essendo abbastanza forti gl' indizî, che gravitano su

18. Beniamino } d'Andrea
19. Giovanni }
20. Mariano Janniello
21. Gaetano Buggi
22. Olinto de Pamphilis
23. Lorenzo Coscia
24. Costantino del Giudice
25. Giovanni Graniero,

è mestieri proseguirsi le indagini per migliori chiarimenti, ed intanto abilitarsi i medesimi dal carcere con altro modo di custodia, che l'equità e la legge suggeriscono, meno per Olinto de Pamphilis carcerato per altra causa;

Che del pari non essendo abbastanza sufficienti gl'indizi sul conto di

26. Angelo Grillo
27. Giuseppe Varriale, e
28. Nicola Carbonaro,

può per essi sospendersi il procedimento attuale, e rinviarsi a giudizio separato per gli altri carichi pe' quali furono arrestati.

Considerando ancora, che sul conto di

29. Francesco Cantone
30. Ferdinando di Majo
31. Vincenzo Franco
32. Bozzelli, ex Ministro
33. Principe di Torella
34. Duca Proto
35. Giuseppe Lombardi
36. Alessandro } Canosa
37. Michele }
38. Giuseppe di Canio
39. Padre Basilio } de' Minori Osservanti
40. Padre Alessandro }
41. Nicola Attanasio

42. Vito Domenico Trivigno
43. Giovambattista Montano
44. Rocco Coscia
45. Michele Rago
46. Antonio Marotta
47. Francesco Belsano
48. Giuseppe Caraguso
49. Francesco Saverio Gargano
50. Vito Nicola } Marotta
51. Raffaele }
52. Arcangelo Molinaro
53. Federico d'Ambrosio
54. Pasquale Montano
55. . . . . . . D' Errico
56. . . . . . . Santanelli
57. . . . . . . Magaldi
58. . . . . . . Alianelli
59. . . . . . . Giliberti
60. . . . . . . Amodio
61. . . . . . . Bianchi,

ed altri assenti, l' istruzione abbisogna di altro sviluppo, dovendosi ancora liquidare i nomi degli ultimi sette.

Considerando, che riguardo alla processura n.' III gravi pruove di reità si sono raccolte a carico di

1. Filippo Agresti
2. Vincenzo Dono
3. Giovanni Miraglia
4. Giovanni di Giovanni, detenuti, ed
5. Antonio Fiorillo, assente,

onde si legittimi lo arresto de' primi quattro e si spediscano ordini di arresto contro l' ultimo.

Considerando, che per l' altro imputato

6. Principe di Campomaggiore,

è utile attendersi l' esito del giudizio de' sopraddetti Agresti ed altri.

Considerando in quanto alla processura n.° IV, che sufficienti elementi di reità concorrono a carico di

1. Luigi Settembrini,

per legittimarsi il suo stato di arresto.

Considerando, che sul conto di

2. Nicola Mignogna, ed

3. Angelo Barrafael,

non evvi fondato argomento per tradurli con successo in giudizio.

Considerando, che nello stato presente degli atti rendesi utile riserbare le provvidenze sul conto di

4. Raffaele Andreoli.

Considerando, che da questa istruzione sorgono valevoli indizî di reità anche a danno di Ludovico Pacifico, detenuto; epperò è mestieri mettersi il medesimo in rubrica, e legittimarsi il suo arresto del pari per questo carico.

Considerando inoltre, che dalla stessa processura risultano imputabili

1. Pasquale Fasano
2. Michele Formisano
3. Francesco Perrello
4. Gennaro di Marco

} assenti;

ma la istruzione à bisogno di prosieguo nel loro interesse.

Considerando da ultimo sulla processura n.° V, che le pruove raccolte sono abbastanza gravi a danno di

1. Lorenzo Vellucci
2. Salvatore Faucitano
3. Luciano Margherita
4. Michele Pironti
5. Giovanni de Simone
6. Francesco Cavaliere
7. Achille Vallo
8. Francesco Antonetti
9. Francesco Catalano
10. Enrico Piterà
11. Gaetano Errichiello
12. Francesco Gualtieri
13. Nicola Muro
14. Ludovico Pacifico
15. Ferdinando Carafa
16. Carlo Poerio
17. Michele Persico
18. Giovambattista Sersale
19. Filippo Agresti
20. Luigi Settembrini
21. Onofrio Pallotta
22. Giovambattista Torassa
23. Nicola Nisco,

} detenuti,

non che contro gli assenti

24. Francesco Giordano
25. Angelo Sessa
26. Alfredo Spina
27. Marco Piscopo
28. Luigi Florio
29. Antonio Fiorillo

30. Camillo Noviello
31. Luigi Vardarelli.

Considerando, che in riguardo a

32. Vincenzo Romano
33. Vincenzo Errichiello
34. Carmine Gargano — detenuti
35. Pasquale Cuomo
36. Nicola Mignogna,

è mestieri proseguirsi le indagini per migliori chiarimenti, ed intanto abilitarsi dal carcere con altro modo di custodia;

Considerando, che rispetto a

37. .... Pica,

è necessario del pari proseguirsi le istruzioni per migliori chiarimenti, e liquidarsi ancora il nome di lui, ritenuto in carcere per le diverse sue imputazioni.

Considerando, che riguardo ad

38. Antonio Grillo
39. Michele Primicerio
40. Duca Proto
41. Marchese Venusino
42. Raffaele Basile — assenti
43. Michele Cretella
44. Sacerdote Maffei
45. Filippo Capone
46. Ferdinando Mascilli,

l' istruzione richiede più accurato sviluppo.

Considerando, che riguardo ai detenuti

47. Giorgio Hetzel, e

48. Nicola Palomba

gli elementi di pruova raccolti nella istruzione sono insufficienti per poterli tradurre in giudizio, nè offresi traccia a percorrere per acquistarne altri. D'altronde risultando dal foglio 77, volume 5.° che i detti Hetzel e Palomba sono imputati di altri reati politici e ben gravi, la cui istruzione si sta compilando in Avellino, è necessario che essi siano colà spediti, onde subir quel giudizio innanzi al giudice del proprio luogo.

Considerando ancora, che gl' indizi a carico di

49. Francesco de Laurentiis

sono inatti a farlo tradurre in giudizio, nè l'istruzione offre traccia per potersi proseguire le indagini.

Considerando infine, che dagli atti risultano elementi di reità a carico di un tal Chiarolanza di Marianella, di cui si fa parola anche nella processura n.° 1, per modo che si rende indispensabile metterlo in rubrica anche in questa processura, ed ordinarsi la istruzione.

Chiede

1.° Riunirsi le cinque suddette processure per procedersi ad un solo giudizio contro tutti gl' imputati.

2.° Dichiararsi in legittimo stato di arresto, e sottoporsi all'accusa, che si presenta con pari data, i sottonotati imputati al numero di 42, cioè

1. Nicola Nisco
2. Giuseppe Caprio
3. Salvatore Colombo
4. Francesco Cocozza
5. Salvatore Brancaccio
6. Felice Barilla
7. Emilio Mazza
8. Cesare Braico
9. Antonio Leipnecher
10. Michele Pironti

11. Gaetano Romeo
12. Francesco Nardi
13. Antonio Miele
14. Raffaele Crispino
15. Vincenzo Dono
16. Filippo Agresti
17. Giovanni Miraglia
18. Vincenzo Esposito
19. Carlo Poerio
20. Luigi Settembrini
21. Giuseppe Tedesco
22. Pasquale Montella
23. Nicola Molinaro
24. Giovanni di Giovanni
25. Lorenzo Vellucci
26. Salvatore Faucitano
27. Luciano Margherita
28. Giovanni de Simone
29. Francesco Cavaliere
30. Achille Vallo
31. Francesco Antonetti
32. Francesco Catalano
33. Enrico Piterà
34. Gaetano Errichiello
35. Nicola Muro
36. Francesco Gualtieri
37. Ludovico Pacifico
38. Ferdinando-Carafa
39. Michele Persico
40. Giovambattista Sersale
41. Onofrio Pallotta
42. Giovambattista Torassa.

3.° Spedirsi ordine di arresto contro

1. Antonio Fiorillo
2. Francesco Giordano
3. Angelo Sessa
4. Alfredo Spina
5. Marco Piscopo
6. Camillo Noviello
7. Luigi Florio
8. Luigi Vardarelli.

4.° Ordinarsi un prosieguo d' istruzione pei detenuti

1. Federico della Monica
2. Michele Pironti
3. Canonico Vincenzo Caporale
4. Filippo Mango
5. Antonio Franco
6. Giovanni Bottiglieri
7. Bartolomeo Anzalone
8. Beniamino } D' Andrea
9. Giovanni } D' Andrea
10. Mariano Ianniello
11. Giacomo Buggi
12. Olinto de Pamphilis
13. Lorenzo Coscia
14. Costantino del Giudice
15. Giovanni Guarniero
16. . . . . Pica
17. Vincenzo Errichiello
18. Vincenzo Romano
19. Carmine Gargano
20. Pasquale Cuomo,

ed intanto migliorarsi il modo di custodia per tutti, meno per Michele Pi-

ronti, pel quale si è chiesto legittimarsi l'arresto pel carico risultante dalla processura n.° V; per Filippo Mango detenuto pure per conto della G. C. criminale di S. Maria (fol. 64, vol. 3), e per Olinto de Pamphilis e Pica detenuti ancora per altra causa.

5.° Riservarsi le provvidenze all'esito della pubblica discussione sul conto di

1. Giacomo Nisco
2. Domenico } La Monica
3. Saverio }
4. Andrea } Cozzi
5. Paolo }
6. Andrea Ocone
7. Giovanni Lanzotti
8. Felice Mazzarella
9. Pasquale d'Ambrosio
10. Federico Verna
11. Serafino Capuano
12. Aniello de Falco
13. Principe di Campomaggiore
14. Raffaele Andreoli.

6.° Proseguirsi ancora la istruzione sul conto di

1. Michele Rago
2. Felice Cantone
3. Ferdinando di Majo
4. Vincenzo Franco
5. Bozzelli, ex ministro
6. Principe di Torella
7. Duca Proto
8. Giuseppe Lombardo
9. Nicola Attanasio

10. Alessandro } Canosa
11. Michele } Canosa
12. Giuseppe di Canio
13. Padre Basilio } De' Minori Osservanti
14. Padre Alessandro } De' Minori Osservanti
15. Vito Domenico Trivigno
16. Giambattista Montano
17. Rocco Coscia
18. Antonio Marotta
19. Francesco Belsano
20. Giuseppe Caraguso
21. Francesco Saverio Gargano
22. Vito Nicola } Marotta
23. Raffaele } Marotta
24. Arcangelo Molinaro
25. . . . . D' Errico
26. . . . . Santanelli
27. . . . . Magaldi
28. . . . . Alianelli
29. . . . . Giliberti
30. . . . . Amodio
31. . . . . Bianchi
32. Antonio Grillo
33. Michele Primicerio
34. Marchese Venusino
35. Ferdinando Mascilli
36. Raffaele Basile
37. Michele Cretella
38. Sacerdote Maffei
39. Filippo Capone.

7.° Sospendersi il procedimento penale per Michele Rossimartino, ed

escarcerarsi pel carico n.° I, rimanendo poi detenuto per le altre sue imputazioni.

8.° Separarsi gli atti che riguardano Giuseppe Cammarota, onde procedersi in altro giudizio pel carico addebitatogli presso il giudice competente.

9.° Sospendersi il procedimento per Angelo Grillo, Giuseppe Variale e Nicola Carbonaro, e liberarsi pel carico n.° II, rimanendo poi in carcere per le altre loro imputazioni.

10.° Sospendersi il procedimento pel carico n.° V addebitato a Giorgio Hetzel e Nicola Palomba, e spedirsi i medesimi al magistrato competente per subire il giudizio pendente in Avellino.

11.° Dichiararsi estinta l'azione penale per Antonio Jacobacci.

12.° Sospendersi il procedimento per Giuseppe Miele, Francesco de Laurentiis, Nicola Mignogna ed Angelo Barrafael, escarcerandosi i primi tre, e sciogliendosi dal modo di custodia a cui fu sottoposto il quarto con decisione del 6 settembre 1849.

13.° Mettersi in rubrica per la processura n.° I, e riserbarsi le provvidenze sul conto di

1. Francesco Vitale
2. Serafino Pepe
3. Raffaele Naddeo
4. Magno Giannatiempo
5. Giuseppe Clarizio
6. Gaetano di Mercato
7. Capitano Francesco Mezzacapo
8. Giovanni Avossa
9. Antonio de Robertis
10. Antonio } Bellotti
11. Giuseppe } Bellotti
12. Francesco Gatti
13. Pietro } Sabato
14. Felice } Sabato

15. Nicolantonio } Alemagna
16. Lorenzo }
17. Carmine Ruotolo
18. Modestino Fajella
19. Antonio Conforti
20. Giovanni Luciano
21. Raffaele Conforti
22. Achille Mezzacapo
23. Raffaele Rinaldi
24. Pietro di Mercato
25. Rocco Positano
26. Francesco Romano
27. Matteo della Monica
28. Luigi Mezzacapo
29. Pietro Cancelli
30. Luigi Guri
31. Giovanni Barbati
32. Pasquale Taddeo
33. Michele Guglielmi
34. Matteo Luciano
35. Michele Forte
36. Pietro Taddeo
37. Matteo Trotta
38. Antonio de Vita
39. Francesco Criscuolo
40. Matteo } Scaramella
41. Aniello }
42. Giuseppe } Casella
43. Pasquale }
44. Felice Mauro
45. Sacerdote Matteo Pesce
46. Carlo Bellotti

47. Domenico Simonelli
48. Simone Mauro
49. Gennaro Arena
50. Michele Tafuri
51. Matteo de Majo
52. Francesco Avossa
53. Luigi Arena
54. Canonico Roberto
55. Matteo } Sica di Penta
56. Giovanni } Sica di Penta
57. Gennaro } Sica di Penta
58. Gennaro Nicodemo
59. Luigi Sessa
60. Gennaro Siniscalchi fu Rocco
61. Gennaro Siniscalchi fu Diego
62. Raffaele } Citro
63. Giuseppe } Citro
64. Francesco } Siniscalchi fu Stefano
65. Antonio } Siniscalchi fu Stefano
66. Diego } Landi
67. Luigi } Landi
68. Diego Landi fu Nicola
69. Nicola Alemagna fu Domenico
70. Achille Landi di Gennaro
71. Giosuè de Simone
72. Domenico di Carluccio
73. Giovanni Carpentieri fu Angelo
74. Gaetano } Carluccio fu Angelo
75. Vincenzo } Carluccio fu Angelo
76. Angelo } Carluccio di Vincenzo
77. Giovanni } Carluccio di Vincenzo
78. Giovambattista Landi di Michele

79. Antonio Luzzi di Tommaso

80. Parroco } Ricciardelli
81. Canonico }

82. Giuseppe de Falco

83. Agostino Guerrasio

84. Francesco Mastrocinque

85. Antonio Serio

86. Francesco Bracalà

87. Vincenzo Pagliera

88. Vincenzo Montanelli

89. Michele Neri

90. Salvatore Guadagno.

14.° Mettersi in rubrica sulla processura n° IV, Ludovico Pacifico, e dichiararsi anche per questo carico in legittimo stato di arresto.

15.° Mettersi in rubrica, ed ordinarsi un prosieguo d'istruzione per le processure n.° I e V, sul conto di Chiarolanza di Marianella, e similmente mettersi in rubrica nella processura n.° IV, Pasquale Fasano, Michele Formisano, Francesco Perrella e Gennaro de Marco, con ordinarsi un prosieguo d'istruzione.

Dato dall' Uffizio della Procura Generale del Re, il dì 15 dicembre 1849.

Firmato — Filippo Angelillo.

ATTO DI ACCUSA

Il Consigliere procurator generale del Re presso la Gran Corte Criminale e Speciale di Napoli, espone quanto segue:

Appresso le perturbazioni politiche di gennaio 1848 compiute con gli orrori del 15 maggio, la stessa mano di faziosi, che le avea operate, vedutasi debole a progredire alla svelata ne'suoi progetti di sovvertimento di ogni ordine e sicurezza pubblica, riducevasi a cercarne i mezzi nel tenebroso lavorio della setta. La vagheggiata *Unità Italiana*, sotto al cui velo pe'meno chiaroveggenti allettevole e misterioso, ogni maniera di proponimenti celavasi, ruinosi al sociale benessere, dava alla setta il nome, ed i principî e le regole eran fissati, i medesimi che nella così detta Carboneria e nella rinomata Giovane Italia si ebbero a vituperare. Suo scopo erasi quello di rovesciar le Monarchie Italiane, e mettere la penisola sotto unico governo democratico popolare, in ninn conto nell'animo de'ribelli essendo il sangue non guari versato a torrenti nelle belle contrade d'Italia, per satisfare l'iniquo disegno col prestigio della libertà.

In mezzo però a tanta tristizie di uomini e di cose il rimorso parlando all'animo di alcun settatore, cui una scintilla splendea ancora di verità e di amore pel generale interesse, a rivelar lo spingeva l'arcano procedimento. D'altra parte la vigile polizia, desta ed operosa ad antivenire le sediziose e struggitrici trame, le prime fila raccoglieva, che nel laberinto della

setta eran di guida a discovrirne gli occulti maneggi, la cospirazione, gli attentati. Laonde venivano successivamente a compilarsi delle istruzioni giudiziali per chiarirne e perseguitarne i colpevoli.

Notissimo per indole demagogica Nicola Nisco di S. Giorgio la Montagna nel Principato Ulteriore, cercato avea, e con scritture e con fatti, di spander la sua influenza a sovvertire il popolo e spingerlo a rivolture (1).

In aprile 1848, quando rotto ogni freno di morale e di religione, i faziosi tendevano a slacciarsi pur da quello di un reggimento costituzionale, che la magnanimità di Principe clementissimo avea generosamente donato, seguendo l'impulso del suo Real Animo, più che il supremo bisogno de'sudditi, alla cui immensa maggioranza tutto nuovo, non desiderato, non pensato giungeva, il Nisco dava opera alla cospirazione, inviando per espressi sue lettere a persone, che da lui dipendevano in diversi paesi della Provincia, per eccitarvi la ribellione e proclamarvi la repubblica. Fra questi paesi non ultimi si furono Atripalda, Solofra, Montemiletto, Grottola, Apia, Volturara, Serino, Monfredino, ne'quali la sua corrispondenza all'uopo animavasi con i capitani della guardia nazionale (2). E non dee sotto silenzio preterirsi, che il capitano di Monfredino, signor Giordano, in leggendo il foglio dal Nisco rimessogli, esclamava con i suoi partigiani: *Dunque sangue di Dio, dobbiamo proclamar la repubblica* (3). E l'altro capitano di Solofra, raccomandava all'espresso di portar nell'avvenire nascose a carne nuda le lettere, nel fine di evitare il pericolo di compromettersi (4). In Montesarchio poi, Cervinara e Benevento, la sua corrispondenza indirizzava ad un Giuseppe de Ferraris, un Federico Verna, ed un tal Salvatore Sabariani, il quale tentando poscia una sommossa in Benevento fu arrestato, e vani tornarono i violenti progetti e i tentativi del Nisco per liberarlo (5).

Ma il 15 maggio sopravveniva, e per l'opera infernale della demago-

(1) Fol. 2, vol. 1; fol. 15, vol. 2.

(2) Fol. 15, 25, 29, 35, 38, 42, 45, 61, 63, 68, 78, vol. 2.

(3) Fol. 78, vol. 2.

(4) Fol. 61 e 78, vol. 2.

(5) Fol. 15, vol. 2.

gia cangiatosi da giorno di creduta letizia in giorno di lutto, il Nisco muoveva tosto da questa capitale per la sua patria la seguente notte, in unione di Pasquale d'Ambrosio, di Arienzo, all'oggetto medesimo della cospirazione. Il mattino del 16 maggio riuniva egli in casa di suo padre Giacomo, i capi di quella guardia nazionale, che seco lui dividevano i sentimenti più sfrenati di anarchia, Domenico Lamonica, Saverio Lamonica, Andrea Cozzi, Paolo Cozzi, Andrea Ocone, Giacomo Lanzellotti, Felice Mazzarella, ed il famoso Antonio Jacobacci, uomo facinoroso e sanguinario, intimo amico e dipendente di lui, che fu di poi ucciso in un conflitto con la pubblica forza. Dopo lunga discussione, promotore il Nisco, fu determinato girare i circonvicini paesi, armarne i naturali, e piombar sopra Napoli a proclamar la repubblica (1). De'corrieri furono spediti ai capitani delle guardie nazionali di altri paesi, e tra essi al capitano Lucio Rossi in S. Maria Ingrisone, invitandoli a recarsi in S. Giorgio nella casa Nisco. Vi venne Rossi in unione di Rocco Potignano, uffiziale della stessa guardia nazionale, e Nisco lor domandava armi e munizioni (2). E mentre da un lato facea egli a tutta fretta lavorar delle cartucce nella casa paterna, dall'altro riuniva nel suo giardino la guardia nazionale, e molti armati, nel numero di circa cencinquanta, accorsi dai limitrofi comuni e capitanati da Jacobacci, ed avendoli poscia condotti nella pubblica piazza li aringava, dando a credere d'essersi già in buona parte ottenuta vittoria sulle reali truppe nel conflitto del giorno 15, e l'incitava a marciar sopra Napoli per distruggere interamente la monarchia, e far che il vessillo repubblicano sventolasse sul sangue di vittime innocenti, o sedotte. E per fermo questa banda mosse alla volta della Capitale per Cucciano, S. Martino, Terranova ed altri comuni; ma, nel corso del cammino venuta a capo del vero, ristette, e ciascuno fe' ritorno al rispettivo paese (3).

Nè per questo si arrestava l'insano demagogico ardire del Nisco. Fattosi capo di un circolo settario dell' *Unità Italiana*, era egli uno de' precipui agenti della setta, non che il tesoriere o cassiere dei comitati italiani

(1) Fol. 102, vol. 1; fol. 15, 25, 29, 35, 38, 42, 45, 61, 63, 68, 78, vol. 2.

(2) Fol. 102, vol. 1; fol. 15, 25, 91, vol. 2.

(3) Fol. 37, 84, 90, vol. 1.

che nel seno di essa ergevansi nel fine di rovesciare il trono, e proclamar la repubblica (1). Di ciò facea egli stesso confessione, nè si asteneva palesar l'accordo con altri comitati settari italiani ed in ispezialità con quelli di Roma, Livorno, Torino, onde spingere ad uno scompiglio generale per reintegrare la nazionalità italiana sotto forme democratiche federative.

All'iniquo disegno del Nisco i suoi agenti contribuivano. Era mestieri d'illudere e traviar le masse, e portar la seduzione fin nelle reali truppe, comechè gloriose per chiare pruove di storico valore, di fedeltà al Principe amatissimo, ed all'ordine; e già ad opra sì nefanda si addicevano un Giuseppe Caprio, un Salvatore Colombo, un Emilio Mazza (2). Ed a parte di tali criminosi maneggi eran pure gli altri compagni di setta del Nisco, Francesco Cocozza, Salvatore Brancaccio, Felice Barilla, Cesare Braico, Giovanni di Giovanni; come altresì i componenti di altro comitato della stessa setta, della quale sarà dato di far meglio parola in prosieguo, Filippo Agresti, Vincenzo Dono, Antonio Fiorillo, Principe di Campomaggiore, Giovanni Miraglia (3). Si è chiarito sul proposito, che Emilio Mazza, servo di pena nell'ospedale di Piedigrotta, in novembre 1848, divenuto confidente del soldato del primo reggimento della guardia reale, Agostino Bocchino, gli manifestò la cospirazione, cui davasi opera per distruggere il Governo, proclamar la repubblica, e riunire il regno di Napoli col resto dell'Italia in una lega nazionale, e fecegli istanza di prender parte in tal cospirazione ed associarvi altri commilitoni di lui, promettendo danari e compensi di ogni sorta. Lo spediva quindi a Francesco Cocozza, accompagnato da sua lettera, con cui raccomandavagli esso Bocchino, e pregavalo perchè lo avesse presentato a Raffaele Conforti. La lettera perveniva a Cocozza, il quale, palesandosi per uno de' cospiratori, indicava Nicola Nisco al soldato, come agente principale della cospirazione e distributore del danaro occorrente per far proseliti alla congiura (4). In processo di tempo il Cocozza presentava il Bocchino e gli altri camerata di lui, Ange-

(1) Fol. 68, vol. 2.

(2) Fol. 1, 15, vol. 1.

(3) Fol. 30, 33, 37, 46, 49, 51, 53, 57, 74, 79, 84, vol. 1 e tutto il vol. 18.

(4) Fol. 37, 41, 46, 49, 51, 79, vol. 1.

lo Valle ed Angelo Malcarne, ai nominati Salvatore Brancaccio e Felice Barilla, e costoro manifestando pure le stesse idee, tentavan del pari sedurli alla cospirazione, ed il Brancaccio pretendeva, su di un Crocifisso ed un libro in istampa, farli giurar segretezza e fedeltà ai loro conciliaboli, e dava loro, scritte di sua mano, le parole d'intelligenza, di che dovevan far uso, quelle stesse che a lui erano state rivelate dal Barilla (A). E poichè più potente mezzo di seduzione volevan essi adoperare, il Barilla incaricava Cocozza di condurre i detti militari a Nisco, cassiere, onde avesse loro dato del danaro; ma Cocozza invece glieli diresse con un suo cartellino, in cui scriveva: *D. Nicola Nisco–da Barilla;* il qual modo incauto di agire essendo di facilitazione allo scoprimento delle loro trame, fu per il Barilla cagione di dispiacenza e di risentimento (1).

D'altra parte il soldato Fortunato Pino del reggimento primo Granatieri, in agosto o settembre 1848, era circuito da Salvatore Colombo, Giuseppe Caprio ed altri, e con doni e promesse di danaro e di gradi militari, e con ogni altra maniera di seduzione veniva allettato ed istigato a far parte della congiura, ed indurre ancora i suoi camerata ad appartenervi (2). E da siffatte loro sollecitazioni neppur esenti andavano un compagno del Pino, a nome Vincenzo Colanero, ed altri (3). Il cennato Caprio inoltre intendeva a far di persone volgari proseliti per la rivolta, ed insieme con Braico usava all'uopo pratiche criminose. Nè dee trasandarsi accennare che il Braico in ottobre 1848 pagava del danaro ai popolani da Caprio presentatigli, come utili braccia del tumulto e del sovvertimento, che si meditava (4).

Il prefato Filippo Agresti da ultimo alla sua volta ammetteva in sua casa de' militari, e con larghe promesse di gradi e di danaro persuadeva loro il tradimento al proprio Sovrano, e cercava indurli a far causa comune con i rivoltosi. E le pratiche medesime nella casa di lui esercitavano i menzionati Dono, Fiorillo, Principe di Campomaggiore, di Giovanni, e

(1) Fol. 37, 41, 46, 49, 51, 71, 79, 84, vol. 1.

(2) Fol. 55, 64, vol. 1.

(3) Fol. 53, 57, vol. 1.

(4) Fol. 13', 30, 37, 53, vol. 1.; fol. 2, 4, 5, vol. 36.

Miraglia. E di ciò fan fede, fra il corredo delle testimonianze diverse, le dichiarazioni dei bassi-ufficiali Pietro Natale e Michele de Leo, e del soldato Giuseppe Lobuglio, tutti del reggimento granatieri della guardia Reale (1).

A maneggi così fatti altri se ne univano per far proseliti alla setta. E qui uopo è far ricordo non solo del Barilla, che iniziò alla setta il Brancaccio (2), ma ancora di Antonio Leipnecher, amico del Barilla e del Nisco, il quale del pari a non pochi individui sue premure indirizzava, perchè dato avessero lor nome alla setta (3). Ed il Leipnecher era per sua propria confessione capo, come il Barilla, della setta degli Unitari (4), ardente demagogo, e già sozio dell'esecrando Costabile Carducci nella rivoluzione del Cilento, di cui furon essi i promotori ed i capi (5). Ed affinchè nulla sfugga, perchè la luce del vero si spanda su gli uomini della ribellione e dell'anarchia, e si additino i principî, onde eran dominati, convien che si rammenti pure quel che di Nisco e di Leipnecher leggevasi nella libera stampa, e si discorrano gli scritti sediziosi, i proclami eccitanti ai più gravi attentati, le opere presso di loro e di altri imputati sorprese, e che formano buona parte de' documenti, di che è ricco il processo.

Nel foglio degli 11 novembre 1848 del giornale l'*Unione*, riportavasi la seguente lettera del Nisco, da lui accettata, indiritta al direttore di quel giornale (6).

« Non credo che ad uomo liberale possa venir più desiderato pensie-
« re che del far con animo franco e fronte alta la profession di fede poli-
« tica, quando si à la coscienza, che il programma della propria vita riposi
« ne' fatti e non nelle parole.

« *La Sovranità del popolo*, svolta secondo il caso di un sistema di ne-
« cessità, di provvidenza, che il mondo morale regola e governa, è la *mia*
« *massima fondamentale*, come la indipendenza e la nazionalità d'Italia è

(1) Fol. 3, 8, 41, 47, vol. 18.
(2) Fol. 84, vol. 1; fol. 1, 3, vol. 3.
(3) Fol. 38, 39, vol. 3.
(4) Fol. 35, vol. 3.
(5) Fol. 31, 32, vol. 2.
(6) Fol. 13, vol. 1.

« il principalissimo mio scopo, ed il più caro mio desiderio, perciocchè « stimo che l'autonomia delle nazioni civili è la conseguenza necessaria « della personalità de' popoli, dalla quale deriva ogni sociale benessere.

« Zelantissimo poi dell'ordine e della prosperità duratura della nostra « comune madre patria, l'Italia, io sono il *propugnatore del progresso*, « non della *conservazione*, della politica cioè di vita, non di quella di « morte.

« È questa la mia professione di fede, chiarissimo signor direttore, e « pregovi inserirla nel vostro pregiatissimo giornale — Napoli 11 novem- « bre 1848 — Nicola Nisco ».

Altri scritti e stampe di Nisco rivelano le medesime idee, l'odio suo alla causa dell'ordine (B).

Nel giornale l'*Inferno*, numero 14, anno primo, 7 aprile 1848, leggesi di Leipnecher ciò che lo riguarda nella sua vita liberale, e di essere stato alla testa della rivoluzione nel Vallo (C). E nella casa di lui rinvenivansi poi alcuni opuscoletti del Galanti, che han per titolo *la voce della Verità* e *la Bancograzia*, carte che del pari spirano principî liberalissimi (1).

Presso il Barilla, di cui il citato articolo dell'*Inferno* fa l'elogio, perchè lodatore di Leipnecher nella storia del Vallo, che era in atto di scrivere, furon rinvenute le seguenti carte: 1.° Un manoscritto intitolato *Supplica del popolo al Re*, con cui immoderatamente e con aperte minacce si spingono delle esaltate pretensioni (D); 2.° Una stampa col titolo, *Affari di Napoli*, nella quale con parole altamente ingiuriose alla Sacra Persona del Re (N. S.) si giustifica la criminosa riunione de' deputati nel 14 maggio 1848, e specialmente gli atti del deputato Zuppetta (E); 3.° Uno scritto non compiuto del Barilla, in cui trattasi di libertà di Governo, e della guerra necessaria al sostegno dei principî liberali (F).

Presso Agresti da ultimo fu sorpreso, fra le altre carte, un manoscritto contenente il *Catechismo della setta de' liberi Muratori*, ove trattasi della Masoneria, della forma del giuramento, della setta, ecc. (G).

(1) Vol. 4.

Ma mentre per le nozioni raccolte e di sopra notate, l' esistenza e le trame della setta l' *Unità Italiana* non erano a rivocarsi in dubbio, e l'alta polizia già da gran tempo ne avea scoverte le mene, e ne seguiva con profonda sagacia i passi, altro fatto a svolger si venne per aggiunger lume alla certezza, ed aprire il campo a più accurate investigazioni.

Per le rivelazioni di Antonio Marotta (1) conobbesi, un comitato della setta anzidetta tenersi dal tipografo Gaetano Romeo, che vi funzionava da capo, e ad esso appartenere, fra gli altri, i succennati Agresti, Barilla, Miraglia, di Giovanni, non che Vincenzo Dono, Vincenzo Esposito, Nicola Molinaro, Antonio Miele, Antonio Fiorillo, Pasquale Montella, ed esser corrispondenti e cospiratori con loro Francesco Nardi e Giuseppe Tedesco, altri capi di comitati settari nella provincia di Basilicata. Una perquisizione nella tipografia di Romeo e ne' locali adiacenti, che gli appartenevano, dava in risultamento il reperto di armi e munizioni (fucili, pistole, polvere, cartucce, ecc.), ed altresì moltissime stampe, che v' erano celatamente conservate (2), tutte riboccanti del fuoco rivoluzionario, e tendenti ad eccitare i sudditi ad armarsi contro l'autorità reale, ed a promuovere la distruzione del Governo e la guerra civile (3). Ma le stampe che più delle altre manifestavan la setta, e la verità delle rivelazioni del Marotta, si erano : 1.° Il catechismo o *istruzioni della grande Società dell' Unità italiana*, già precedentemente noto alla polizia per altre disquisizioni fatte ; 2.° Le *patentiglie* o *diplomi* per gli ascritti; 3.° Un proclama del *gran consiglio dell' Unità Italiana;* 4.° Un programma della *grande Società dell' Unità Italiana* (II).

Alla qualità di capo della setta aggiungeva il Romeo l' altra di tipografo della stessa, per diffondere con la stampa le infernali massime, e spingere i popoli agli orrori dell'anarchia e della guerra civile. E nel vero, interrogato non resisteva alla voce parlante de' fatti, e confessava la detenzione delle armi e delle criminose carte, e si scusava con dire, aver ricevuto mandato di stamparle, or dal Miele, che della più parte si

(1) Fol. 1, vol. 15.
(2) Vol. 16.
(3) Fol. 5, 8, vol. 15.

era l'autore, or dal Barilla, or da un Raffaele Crispino, or da altri (1). Venivasi quindi a confermar con altri elementi di pruova, che i sopraccennati individui tutti in realtà alla setta appartenevano; che principali consiglieri ne erano Luigi Settembrini e Carlo Poerio (2); che nelle loro riunioni non solamente il modo discutevano d'insorgere ed abbattere il Governo, ma esternavano pure con effervescenza l'idea esecranda del Regicidio (3); che la direzione ed il principio di ogni movimento dipendea dalle istruzioni, dai suggerimenti e dalla volontà de' circoli o comitati superiori della setta; che le riunioni del comitato Romeo avvenivano non meno nella sua tipografia, che nella strada Foria ed altri luoghi remoti; che Nardi, presidente del comitato di Pietrapertosa, sua patria, vi avea molti individui affiliati, ed insieme con Tedesco avea in questa Capitale conosciuto Romeo, e ne avea ricevuto in istampa le istruzioni della setta (4); che il Poerio spinse un Luigi Iervolino ad ascriversi alla setta medesima; che Settembrini, in novembre 1848, avea per mezzo di Iervolino fatto diffondere de' cartellini fra gli elettori per indurli ad eleggere deputati al parlamento nazionale esso Settembrini, Nisco e Turco (5), ed altre fiate dei molti biglietti stampati, con i quali al pubblico insinuavasi di non pagar dazî, non fumar sigari, non giuocare al lotto per non dar mezzi di sostegno al Governo (6) (1); che i medesimi Poerio e Settembrini manifestavano, la *Società degli Unitarî* essere intenta a cercare i modi per mandare ad atto novella rivoluzione nel senso democratico popolare, di doversi dalla setta privar di vita i nemici del liberalismo, di doversi coniare delle medaglie per gli ascritti onde potersi riconoscere (7); che Miele e Barilla ancor nelle prigioni avevano stragiudizialmente confessato di far parte della setta, e di esser tenaci ne' loro principî liberali (8); che l'enunciato Settembrini aveva inoltre in giugno ultimo consegnato a Iervolino quattro esemplari di un incendiario proclama che

(1) Fol. 10, 14, vol. 15.
(2) Fol. 14, vol. 15.
(3) Fol. 1, 18, vol. 15.
(4) Fol. 1, 18, vol. 15.
(5) Fol. 57, 59, vol. 15.
(6) Fol. 57, 59 a 64, vol. 15.
(7) Fol. 57, 59 a 70, vol. 15.
(8) Fol. 162, vol. 15.

ha per titolo *Proclama al popolo Napolitano* (L), per diffonderli in qualche comune, già sendosene fatta in Napoli la diffusione per opera del suo consocio Ludovico Pacifico; che nella propria casa deteneva delle carte criminose, e specialmente la stampa intitolata, *L'eremita fra Giovanni* (M), altamente sovversiva ed ingiuriosa alla Sacra Persona del Re (N. S.) (1); che Montella deteneva armi vietate, ed un proclama firmato *Aurelio Saliceti*, tendente a cangiare il Governo in repubblica (N); che Esposito conservava una fascia tricolore, e Molinaro deteneva del pari un fazzoletto tricolore, emblemi di setta, ed un piccolo foglio anarchico in istampa, *Avviso al Popolo del Regno di Napoli* (O), con cui insinuavasi di non pagar dazi, vietandolo la Camera (2); che Tedesco deteneva il noto opuscolo di Lamennais, intitolato *Parole di un Credente*, ed un *proclama della sedicente suprema alta magistratura del Regno* (3) (P); che Nardi da ultimo deteneva un'arme vietata (fucile).

Intanto che per le discorse cose le istruzioni giudiziali progredivano, la setta, quasi che lume di mente a'rei mancasse, progrediva ancor'ella le sue orditure, e disordini apparecchiava, scompigli e morte. I suoi attentati però mandati a vuoto dalla Mano invisibile, ma Onnipossente, non eran che di nuovo impulso a persuadere niun pensiere di amor patrio, di umanità, di religione esser di guida ai sconsigliati agitatori, ed il campo delle loro utopie non al di là estendersi delle mortifere agitazioni, dello sfogo di malnate passioni e di privati interessi.

All'albeggiare del giorno 16 settembre dell'anno che volge, alcuni agenti di polizia, in seguito di aver rinvenuti ne'più popolosi luoghi della Città (largo Trinità Maggiore, angolo del vico Nunzio a Toledo) affissi alcuni esemplari di un cartello sedizioso, sorprendevan nella strada Trinità Maggiore Lorenzo Vellucci, che ne andava sospettoso e guardingo, con addosso altro simile esemplare e carlini venti in danaro (4). Era il cartello si concepito:

(1) Fol. 4, vol. 20.
(2) Fol. 26, 44, vol. 15.
(3) Fol. 28, vol. 15.
(4) Fol. 1, 22, vol. 21.

« Al popolo Napoletano. — La tirannide vacilla, e già volge al suo « termine; il carro dell'anarchia governativa corre omai al pendio; il trionfo de'tristi è crollante; essi cadranno, ma nel sangue. La forza del liberalismo non è abbattuta, come si crede, e se ora cercano distruggere l'opinione, l'idea, il progresso, vanno ingannati. Popolo, la voce della « reazione ti spinge con ogni mezzo a ricevere la benedizione del Vicario « di Cristo, ma il Pontefice è un istrumento in mano al Borbone, onde « servirsene a'suoi secreti e perversi disegni, colorire l'infamia, legalizzare « il tradimento, lo spergiuro, coonestare tanti delitti! Pio IX è prigioniero!!! Popolo la dolce voce della patria ti scongiura a battere altra via « per te più ouorata in un giorno, in cui un'augusta cerimonla vien profanata dal partito del vero disordine: ti scongiura a non concorrere ad una « benedizione, che sarebbe piissima, santissima, se fosse spontanea e diretta ad un fine santo e giusto; ma che infelicemente non è spontanea, « è ipocrita, e diretta allo scopo di adunar gente e fare una dimostrazione « a quel Borbone, che mille fatti lo dimostrano infame, traditore, spergiuro, e forse far gridare abbasso quella Costituzione, che in realtà non esiste, e che tutt'i buoni cittadini vogliono ad ogni costo.

« Famiglie derelitte, madri desolate, spose infelici correrete voi ad « una benedizione fatta dare a bella posta per più insultare ed opprimere i « vostri mariti, i vostri figli, i vostri genitori incarcerati innocentemente, « carcerati e perseguitati? No, per Dio! una benedizione che à lo scopo di « opprimere, d'insultare, di ridestare un giusto fremito d'indignazione « per l'innocenza tradita, per la virtù oppressa, per l'infamia in trionfo « non può essere la benedizione di Dio, la quale scende solo sugli umili di « cuore e su i mansueti. Il Dio degli eserciti non permetterà mai una si « terribile profanazione.

« Restituire a ciascuno i suoi dritti, non ledere alcuno, sarebbero più « che le benedizioni! Ma lo scopo è la reazion morale!!! e tu, o popolo, « calpesterai questa reazione: starai lungi da quest'ipocrita cerimonia, e « Dio ti benedirà, l'Europa ti giudicherà degno della libertà e vero Popolo Italiano. Il consiglio degli empi andrà a vuoto!

« Viva Dio, viva la Religione, viva l'Italia, abbasso la ipocrisia, morte alla polizia ».

Sarà dalla storia registrato nelle sue carte il dì 16 settembre 1849, come uno dei più belli del secolo decimonono per la religiosa Napoli. Perciocchè il Sommo Pontefice Augusto Pio IX, degnandosi di secondare i voti di Re religiosissimo, Ferdinando II (N. S.) dall'alto della Reggia all'intero popolo impartiva il tesoro dell'Apostolica benedizione. E pur eranvi uomini, che abborrenti da qualsisia principio di morale, di religione, di pubblico bene, intesi sempre a calunniare e travolgere le operazioni le più sante, tentaron gittare questo popolo nella costernazione e nel sangue. Il loro attentato, non al solo pubblicar dell'infame cartello riducevasi, per eccitare alla rivolta con tanta nequizia e fraude gli animi preparandovi, ma altresì per mandarla ad atto, uno scoppio di materia accendibile erasi meditato, ed eseguir si facea alle ore dieci e mezzo antimeridiane nel vastissimo piano innanzi alla Reggia, in mezzo al popolo divotamente festante, all'immenso popolo che vi era assembrato, e che infervorato di fede, plaudente al suo Sovrano, che a sì gran bene spirituale avea con paterno Real animo cooperato, aspettava dal Vicario di Cristo in terra la parola d'indulgenza e di benedizione (1). Non altro che il convincimento di esser presente alla più solenne ed augusta cerimonia la moltitudine tenne dal tumulto, già incitata a fuggire e sommuoversi dagl'infami agenti della setta qua e là fra la moltitudine sparsi.

Un sergente de'Cacciatori intanto arrestò nella quasi flagranza della esplosione Salvatore Faucitano, che di questa era stato l'autore. Le sue vestimenta ed il cappello erano bruciati, ed il dito anulare della sua sinistra offrivasi ferito per effetto di esplosione, come i periti dissero, di arme da fuoco. Sulla sua persona rinvenivansi diverse monete tutte annerite, ed un involtino, sul cui dorso leggevasi: *Cinque trappesi di cloruro di potassa, e cinque di zucchero non depurato*, ed al di dentro eranvi due cartelline contenenti polvere bianca, che sottoposta a perizia fu osservato essere atta ad

(1) Fol. 91, 107, vol. 22.

accendersi. A' suoi piedi un pezzo di tela giaceva rappresentante la covertura di un turacciolo bruciato (1).

Sopra segni cotanto manifesti di ree macchinazioni, ad una perquisizione procedevasi ne' domicili di Vellucci e Faucitano. Nel primo sorprendeasi un feroce proclama in istampa, lo più eccitante alla rivolta ed alla strage (Q), un cartellino indicante con caratteri a matita di Vellucci, il modo di salutare della setta (R), alcune lettere di corrispondenza privata con delle avvertenze al Vellucci del proprio padre e del sacerdote Domenico della Malva, per i principi di sovvertimento che egli professava, e le riunioni criminose cui frequentava (2). Nell' altro di Faucitano ritrovavansi delle armi e della polvere da sparo (3). Interrogati amendue, videro per la forza de' fatti tornar vana la negativa; epperò rendendosi confessi, con la nomina de' loro complici e correi negli attentati, con la manifestazione della setta e di certo numero di componenti della medesima e delle circostanze svariate che vi concorrevano, offriron facile la via alle più sicure ricerche (4). Laonde validamente trovansi dimostrate nel processo con la confessione della più parte degli altri incolpati che vennero dipoi incarcerati, e specialmente di Francesco Catalano, Enrico Piterà, Achille Vallo, Giambattista Torassa, Nicola Muro, Luciano Margherita e Ferdinando Carafa (5), con la pruova irresistibile de' reperti e de' documenti, di che si farà in appresso parola, con le dichiarazioni di probi testimoni, col corredo infine di tutto che può risguardare i fatti antecedenti, concomitanti e susseguenti, trovansi dimostrate le inique trame della setta, la cospirazione, gli attentati.

E primamente per render vieppiù chiaro esser le cose soprascritte, e le altre che saranno per dirsi, in perfetta consonanza con i principi della setta, fa mestieri di volger per poco lo sguardo ad alcune parti del catechismo, ossia delle istruzioni della setta medesima, che già fu cennato essersi

(1) Fol. 91, 94, 98, 106, 109, vol. 22.

(2) Fol. 11, vol. 22, 23.

(3) Fol. 111, vol. 22.

(4) Fol. 4, 13, 61, 99, 119, 130, 136, 132, vol. 22.

(5) Fol. 52, vol. 22; fol. 35, 50, 52, 56, 96, 86, vol. 24; fol. 9, vol. 25.

rinvenuto nella tipografia Romeo, e che fu in seguito sorpreso ancora nella casa di Giovanni de Simone (1).

1.° Questa setta creata in Italia sotto la denominazione di *grande società della Unità Italiana*, di cui qual primo capo ritenevasi il noto Mamiani, è dichiarata (art. 1 delle istruzioni) essere la stessa che la *Carboneria*, e la *Giovane Italia*, istituita per *liberar l'Italia* (dalla pretesa) *tirannide interna de' Principi* e da ogni Potenza straniera, di *unirla* e di renderla *forte e indipendente*.

2.° La Società (art. 3) esser composta di circoli, ossia comitati o radunanze, non maggiori di quaranta persone, aventi a capo un *presidente*, un consiglio di due o quattro membri detti *Unitari*, un *maestro*, un *questore*, e gli altri col nome di *uniti*, o *ascritti*.

3.° I circoli esser di cinque specie (art. 4), il gran consiglio, i circoli generali, i provinciali, i distrettuali, i comunali, ed i membri del consiglio di ciascun circolo superiore essere i presidenti de' circoli inferiori, o eguali.

4.° Il gran consiglio esser composto di *grandi Unitari* così detti, e da esso partir gli ordini (art. 5 e 6) di ciò che doveasi operare, e ciecamente ubbidire.

5.° Esser principal cura della setta (art. 13) *unire ad essa i militari, ed onorarli* di ogni distinzione, dando loro le facoltà di stabilir circoli ne'*Reggimenti*, ed essere in relazione con i circoli dei luoghi, ove trovar si potessero.

6.° *Mettere a pruova* gl'individui prima di unirli, e poscia far loro prestare il *giuramento* di fedeltà e segretezza sul *libro* del Vangelo, sul *Crocifisso ed un pugnale*, dar loro il *motto*, *il segno*, *la medaglia* (art. 14 e 15).

E nel vero è pienamente comprovato che un comitato, o circolo generale, o centrale esisteva in questa capitale, che tutte dirigeva le operazioni della setta. Presedeva a questo circolo Filippo Agresti, e vi facevan parte Luigi Settembrini, come segretario, Michele Persico, come cassiere, non che Michele Pironti, Michele Primicerio, Carlo Poerio, Ferdi–

(1) Vol. 16 e 27.

nando Carafa, Francesco Giordano, Angelo Sessa ed altri. Da questo tutti i circoli secondari dipendevano. Riunivansi nella casa Agresti, ed altrove per le vie. Delle botteghe da caffè erano i luoghi ordinari del convegno. Essi diffondevano i libretti della setta, e promovevano la creazion dei circoli. Essi eran capi ancora di altri circoli: davano agli ascritti i diplomi, e ne ricevevano il giuramento: intendevano ad accrescere i proseliti per mezzo dei loro dipendenti (1).

Dopo lo scioglimento delle Camere legislative un tal comitato centrale prese il nome di alto consiglio. Al presidente di esso, Agresti, era data la corrispondenza con i circoli d'Italia, ed a ciascun degli altri membri erano affidati degl'incarichi. Epperò il Poerio avea la corrispondenza con le Calabrie, Giordano con Terra di Lavoro ed Avellino, Sessa con i casali di Napoli (2). E per effetto di tali macchinazioni eransi già altri circoli formati, uno dei quali in Maddaloni, preseduto da Francesco Gualtieri.

Fra i circoli inferiori della Capitale dall'alto consiglio dipendenti, vi eran quelli preseduti da Francesco Giordano ed Angelo Sessa. A questi circoli, de' quali unico era il fine ed i mezzi gli stessi, eran ascritti per opera di Sessa, di Catalano, ed altri, Lorenzo Vellucci, Salvatore Faucitano, Achille Vallo, Enrico Piterà, Francesco Antonetti, Francesco Cavaliere, Ferdinando Carafa (che d'altronde faceva altro circolo nella propria casa), il suddetto Francesco Gualtieri, Giovanni de Simone, Ludovico Pacifico, Luciano Margherita, Marco Piscopo, Gaetano Errichiello, Luigi Florio, Onofrio Pallotta, Camillo Noviello, Giovambattista Torassa, Alfredo Spina, ed altri (3). Tratto in carcere Filippo Agresti la notte del 16 di marzo 1849, passò a presedere l'alto consiglio Luigi Settembrini, ed arrestato costui del pari il dì 23 del seguente giugno, Michele Pironti, e dopo che il Pironti ebbe ad incontrar la stessa sorte il 3 del successivo agosto, venivano essi consultati nelle prigioni dal Sessa e dal Giordano per mezzo dei loro proseliti.

Or sull'esempio che si mentovava delle sventurate vittime del disqui-

(1) Fol. 54, vol. 25.
(2) Fol. 54, vol. 25.
(3) Fol. 35, 50, 52, 56, 69, 83, vol. 24.

librio politico, Pellegrino Rossi in Roma, e Conte Latour in Vienna, erasi stabilito fin dai primi conciliaboli del circolo, o comitato centrale, cosa orribile a dirsi, la uccisione di quattro Ministri dello Stato, de' quali i nomi sono registrati nel processo, non che di altri individui creduti retrogradi (1). All' uopo datosene il mandato al Giordano e al Sessa, il cui comitato preso avea il nome di *comitato di esecuzione*, furon dal primo, per l' organo di Camillo Noviello e Giambattista Sersale, fatti venire quattro sicari da Principato Ulteriore, e molte pratiche furon tentate per riuscire nell' iniquo disegno. Ma sia pel concorso di fortuite circostanze, sia per altra ignota ragione, l' effetto venne meno, comechè i sicari fossero stati di danaro e di armi provveduti. Fra questi sicari è pervenuta la istruzione a saper di un solo il nome, Luigi Vardarelli, assente (2).

Le riunioni de' comitati di Sessa e di Giordano di frequente avvenivan nel caffè di Gaetano Errichiello alla strada Pontenuovo, finchè la polizia insospettita non incominciò a tener d' occhio quel luogo. Quivi convenivano con loro e con Errichiello i suddetti Catalano, Vellucci, Piterà, Faucitano, Margherita, Vallo, Noviello, Piscopo, Cavaliere, ed altri (3). Queste braccia de' comitati venivano sorrette non solo dal vincolo della setta, ma sibbene da pecuniari compensi, che Sessa e Giordano loro corrispondevano dalle somme esistenti presso il cassiere dell' alto circolo, Michele Persico. E di fatto sulla deliberazione di questo supremo conciliabolo, in dicembre dello scorso anno, Sessa e Giordano distribuirono del danaro a Luciano Margherita, Onofrio Pallotta, Raffaele Basile, ed altri (4).

Nell' aprile 1849 il Sessa ed il Giordano palesavano ai loro satelliti, essersi dall' alto consiglio, riunito in casa Settembrini, deliberato farsi subito sviluppar la rivolta, e per misurar le loro forze, dato mandato a Pironti di visitar tutti i circoli della Capitale i cui presidenti erano stati avvisati di riunirli in luoghi determinati. E questo per fermo si praticava dal Sessa e dal Giordano, riunendo tutti del loro circolo nella strada di S. Ma-

(1) Fol. 54. 114, 116, 117, 119, 120, vol. 25.

(2) Fol. 54, 155, 157, vol. 25.

(3) Fol. 52 a 69, vol. 22; Fol. 83 a 87, 143 a 147, vol. 25.

(4) Fol. 54. vol. 25.

ria degli Angeli alle Croci. E mentre colà ne stavano con Catalano, Margherita, Muro, Piscopo, Cavaliere, Errichiello, ed altri molti, sopravvenne Pironti, li vide, li animò, e lor disse *mantenetevi forti e siate costanti, perchè gli affari vanno bene, e fra giorni sentirete le mie disposizioni* (1). Ma alcun tempo dopo Pironti fu arrestato, ed il progetto mancò.

Verso il mese di luglio 1849 gli stessi Sessa e Giordano manifestavano essersi deciso nell'alto Consiglio di stabilirsi un comitato di così detti *pugnalatori*, onde far uccidere l'Eccellentissimo Ministro Cavalier Longobardi, il Prefetto di Polizia signor Peccheneda, il Presidente della G. Corte Criminale signor Navarra, i primi due perchè, dicevasi, proponevano al Re Nostro Signore l'arresto dei liberali, l'altro per le mostruose condanne, che a persone innocenti infliggeva (2). Manifestavano tal comitato dipendere dai detenuti politici nel carcere di S. Maria Apparente, tra i quali Agresti, Settembrini e Pironti, e che consultati costoro, avea il progetto meritato la loro approvazione. Laonde fu da Sessa e da Giordano commessa a Margherita, cui i medesimi forniron le pistole all'uopo bisognevoli, la ricerca di un sicario; e di ciò avevano scienza de Simone, Antonetti, Vellucci, Piscopo, Noviello, Vallo, ed altri. Per l'esecuzione dell'incarico usò Margherita le convenienti pratiche, ed il sicario gli era presentato da Raffaele Ubaldini il quale benvero vi s'indusse nel fine di scovrir l'arcano ed apporvi rimedio. In effetti fu di tanto avvisato il Prefetto di Polizia signor Peccheneda, e quindi Vallo e de Simone furono arrestati, e l'esecuzione del progetto andò a vuoto (3).

Ma il truce disegno concepito non fu per questo abbandonato. Ad altro attentato fu determinato aversi ricorso, e prima vittima fu nuovamente designata il Prefetto signor Peccheneda. Sullo scorcio dell'ultimo agosto Giordano, Catalano, Sessa, Errichiello, Faucitano concertavano di comporre una bottiglia di materia accendibile, capace con la sua esplosione di uccidere un uomo e di gettarla nella carrozza del lodato signor Prefetto,

(1) Fol. 11, 13, 54, 121, vol. 25; fol. 126, 23, 89, vol. 24.

(2) Fol. 60, vol. 25.

(3) Fol. 54, 126, 128, 129, 130, 133, vol. 25.

allorchè di sera fosse reduce nella propria abitazione. Faucitano tolse a sè la cura di prepararla, ed all' uopo ne diè il carico a Giovambattista Torassa, che del pari a parte si era della setta e del segreto. La bottiglia fu da quest' ultimo composta, trasmessa a Faucitano, e da Faucitano consegnata a Catalano, donde passò al Giordano e dal Giordano al Sessa, che provvide il mandatario del misfatto per mezzo di Camillo Noviello, non men della stessa, che di un pugnale e di danaro (1).

Così procedevano le ree tenebrose trame, allorchè due giorni appressavansi solenni e festivi, l' otto ed il sedici di settembre, sacro il primo a Nostra Donna di Piedigrotta, destinato l' altro all' eccelsa funzione dell' Apostolica benedizione a questa Napolitana religiosa gente, dal Sommo Pontefice promessa. Giorni di esultanza e di sublime entusiasmo, nei quali dalla più umile ed ignobil classe alla più alta e superba, se pochi eccettui, tutti presumer si dovea che a gara concorressero in folla a bearsi, e nella vista del Real Corteggio, nel cui mezzo il piissimo Re S. N., e nel devoto pensiere delle grazie celesti che piover dovevano dalle indulgenze del Sommo Gerarca, questi giorni dalla setta fu creduto fornir le opportunità migliori al compimento delle sue passioni d' inferno. Laonde Alfredo Spina, Catalano, Vellucci, Giordano, Florio, Piterà, Faucitano, intesi gli altri del comitato, ricorsero al mezzo de' cartelli e de' proclami eccitanti a rivolta, e la notte, che precedè il dì 8 settembre, molti se ne affissero dal Vellucci e dal Vallo (2). Uno di tali proclami, assicurato dalla Polizia, è del tenor seguente:

(1) Fol. 119 a 136, 140, vol. 22; fol. 23 vol. 24. fol 110, 113 vol. 25. fol. 130, 134, 56 a 69, 97, 100, vol. 24.

(2) Fol. 52 a 69, 119 a 131 vol. 22.

« PROCLAMA AL POPOLO

« Probi ed onesti Cittadini

« Al tradimento, allo spergiuro oggi si aggiunge lo scherno, l'insulto.
« Poche centinaja di mascalzoni vestiti alla borghese, a bella posta pagati
« dal vero partito del disordine, faranno una dimostrazione in favore di
« quel *Borbone* sotto il cui brando mille vittime e mille, innocenti e tra-
« dite, sono barbaramente cadute: oggi si concalcherà con gioja e con
« evviva quella terra fumante ancora di sangue innocente e cittadino. Si
« esulterà da una fazione, in un giorno in cui migliaja e migliaja di citta-
« dini piangono fra i ceppi e le sevizie innocentemente. Popolo — Soffri-
« rai tu quest' insulto? Per Dio che la *potresti far pagar cara* anche ad onta
« pur di cento mila bajonette! Ma no il giorno dell' Ira è apparecchiato;
« non quest'oggi; esso però non è *lontano:* verrà il giorno della vendetta,
« e la vendetta del Popolo è la vendetta di Dio. La truppa non è contro di
« te, eccetto i famelici svizzeri, che saranno distrutti dal tuo furore. Po-
« polo! oggi ad altro non ti appella la patria, la giustizia, l'onore, che a
« non concorrere ad una dimostrazione ridicola, ad una festa ingiusta,
« percorrerai altre strade più recondite, e dimostrerai *per ora* che sei forte
« de' tuoi dritti. Centomila carcerati ed emigrati, il sangue fumante di
« tanti eroi estinti dal tradimento dimostrano maisempre ed ogni giorno
« essere i dritti del popolo inviolabili ad onta della forza brutale delle ba-
« jonette, e delle ridicole pagate e procurate cenciose dimostrazioni di
« lazzari — Popolo sarai unito, sarai forte, e *vincerai tra poco.* Giuro a
« Dio che fra breve sarai libero. Viva il popolo — Viva l'Italia — Viva la
« libertà — Morte agli spergiuri — Morte ai Gesuiti (1).

Quali idee, quale nequizia, quale furia d'inferno ingorda di sangue ed ardente di sedizione! Ed era del Catalano la man che lo scrisse, ed egli

(1) Vol. 23.

il confessava, come Vellucci e Vallo confessavano d'averlo fra gli altri, affisso in quella notte in seguito del più che malvagio concerto (1).

Ma mentre il sentimento e l'intima persuasione di questo popolo, che rigetta ed abborre la sedizione, e che a capo d'ogni suo interesse tien l'amore e la divozione pel suo Re, e pel vero bene della Patria, bandivan da lui qualunque agitazione, lavorava già la setta a nuove imprese. Altri cartelli componea, che andava Vellucci affiggendo la notte del 15 settembre, e l'esplosione di quel colpo preparava, ch'ebbe effetto il mattino del 16 innanzi alla Reggia, delle quali cose si è di sopra parlato. Oltracciò il Vellucci, determinante ancora la setta, girava il dì anzidetto 15 settembre per diverse farmacie della Capitale, onde acquistar dei serpi, o delle vipere vive per gittarle fra la moltitudine la stessa mattina del 16, e nel tempo istesso dell'esplosion del colpo, affin di produrvi sempre più lo scompiglio ed il generale tumulto (2).

Dal complesso di tutte le pruove; massime dalle confessioni di Catalano, Vellucci, Piterà, Faucitano, Vallo ed altri emergon gli elementi chiari del concerto fra essi, e Giordano e Sessa agenti sotto la direzione del sopradetto gran Consiglio della setta (3). E Vellucci fa palese ancora che i carlini venti addosso sorpresigli eran la mercede ricevuta da Giordano dell'opera sua nell'affission de'cartelli, e nel dover con Vallo ed altri cooperar nel piano della Reggia a far seguire la bramata sedizione (4).

Ravvicinandosi le confessioni degl'imputati ai fatti avvenuti, quella di Faucitano intorno alla costruzione da lui eseguita per la mentovata esplosione di un così detto *truono* in casa Catalano col concorso degli altri della setta già indicati, di che una colluvie di altre pruove fa lucida dimostrazione, trova il suo appoggio nel reperto della polvere accendibile sulla sna persona, e del pezzo di tela bruciato rinvenuto sul suolo innanzi al suoi

(1) Fol. 66, 69, vol. 24; fol. 152, vol. 22.

(2) Fol. 61 a 69, 119 a 131. vol. 22; fol 56, 9, vol. 25; fol. 109 a 114 o 132 vol. 24; fol. 70 75 e 77, vol. 25; fol. 79 e 81 vol. 25; fol. 164 o 165, vol. 22.

(3) Fol. 32, 35, 39, vol. 22; fol. 6. 17, vol. 25; fol. 56 vol. 24; fol. 10, 61 a 69 vol. 22; fol. 119 a 131, vol. 22.

(4) Fol. 61 a 69, vol. 22.

piedi nell'atto dello arresto (1). L' altra di Vellucci rifulge per mille estranei elementi, fra i quali il riconoscimento di lui nell'atto di affronto de'farmacisti, presso i quali erasi recato per la compra delle vipere vive, e il suo carattere a matita con che vedesi scritto il saluto della setta. Quella di Margherita, coincidente con tutte le altre de'correi (2), acquista il carattere di verità indubitata, specialmente allorchè posta in confronto con la simil confessione di Giovanni de Simone, vedesi rivestita dal reperto, che ad indicazion di costui fecesi nella sua bottega, di un involtino di carte nascoste in un fossetto del pavimento, contenente i diplomi della setta, rilasciati ad essi Margherita e de Simone, ascritti al circolo nnmero 15 (S), come *Unitari;* non che di due libretti delle *istruzioni* della setta (T), un recipiente di latta con polvere da sparo, delle cartucce, delle palle di piombo, e di altra quantità di polvere divenuta una massa per l'umidità del sito, dove era stata sotterrata (3). Quella di Catalano è suggellata dal 'suo carattere, di che sono scritti i cartelli, e i proclami sorpresi (4), dalle dichiarazioni dei correi Vellucci, Faucitano, Errichiello, Vallo, Piterà, ed altri, combacianti a capello con le sue rivelazioni; dai suoi contatti, che non rivocansi in dubbio, con tutti gli altri cennati individui, e da svariati altri indizi gravi e concordanti, che lungo sarebbe discorrere (5). E le cose medesime possono dirsi delle confessioni rimanenti di Piterà, di Errichiello, di Antonetti, di Cavaliere, di Vallo, di Muro, di Torassa, di Carafa e di altri (6).

Raggiunge ancora l' estremo della certezza tutto che risguarda Poerio, Settembrini, Agresti, Gualtieri, Persico, Pironti, Braico, Carafa, Sessa, Giordano, Nisco, Barilla, ed altri, quando riflettesi che le cennate confessioni, guardate a traverso del prisma delle istruzioni della setta, conten-

(1) Fol. 91, 94, 98, 106, 109, 119 a 131, 164, 165, vol· 22.

(2) Fol. 109 a 112, 114, 123, 6 a 17, 23 vol. 24; fol. 5, 6, 7, 8, 9, vol. 23; fol. 97, 100, volume 24.

(3) Fol. 45, 48, vol. 25.

(4) Fol. 152, vol. 22; fol. 69, vol. 24.

(5) Fol. 136 a 146, vol. 22; fol. 6, 17, 23, 50, 74 a 79, 89, 102, vol. 24.

(6) Fol. come innanzi e 49 a 51, 86, vol. 28 fol. 122, 126, vol. 24.

gon fatti da non potersi altrimenti riconoscere, che come derivazioni necessarie de' capi della stessa, ai quali doveano meglio che ad altri esser noti gli ultimi mezzi della cospirazione. Le relazioni ed il contatto d' altronde fra tutti gl'imputati, le loro idee di sovversione, il loro caldeggiare per la Dea, cui s'inspiravano, *L'Unità Italiana*, e gli altri mille indizi, che luogo opportuno non è questo di minutamente narrare, imprimono tal fisonomia alla loro comune reità, che ne va affatto sbandita qualsisia dubbiezza.

Non essendo pertanto i suddetti imputati pervenuti tutti in potere della giustizia, fa mestieri procedersi al solenne giudizio per coloro che trovansi presenti, e che sono qui appresso indicati.

In conseguenza il Consigliere Procurator generale del Re presso la G. C. criminale e speciale di Napoli accusa

1. Nicola Nisco, di Giacomo, di anni trenta, di S. Giorgio la Montagna, proprietario

2. Felice Barilla, fu Domenico, di anni quaranta, di Moiano, Sacerdote

3. Filippo Agresti, fu Gesualdo, di anni cinquantadue, di Napoli, proprietario

4. Antonio Leipnecher, fu Giovanni, di anni quarantatrè, di Siracusa, ex negoziante di fiori

5. Luigi Settembrini, fu Raffaele, di anni trentasei, di Napoli, professore di letteratura

6. Michele Pironti, di Francesco, di anni trentatrè, di Montoro, avvocato

7. Michele Persico, di Saverio, di anni trentacinque, di Napoli, negoziante

8. Francesco Gualtieri, fu Valentino, di anni ventisei, di Napoli, Ricevitore della Regia Strada Ferrata

9. Carlo Poerio, fu Barone D. Giuseppe, di anni quarantotto, di Napoli, avvocato

10. Ferdinando Carafa, de'Duchi d'Andria, fu Francesco, di anni trentadue, proprietario, di Napoli

11. Gaetano Romeo, fu Giuseppe, di anni quarantacinque, di Napoli, tipografo

12. Ludovico Pacifico, fu Raffaele, di anni quaranta, di Napoli, cantante

13. Cesare Braico, fu Bartolomeo, di anni ventinove, di Lecce, medico

14. Francesco Nardi, di Rocco, di anni trentacinque, di Pietrapertosa, sacerdote

15. Giuseppe Tedesco, fu Antonio, di anni quarantasei, di Torella in Principato Ulteriore, sacerdote

16. Francesco Cocozza, fu Ciro, di anni trentacinque, di Barra, proprietario

17. Salvatore Brancaccio, fu Francesco, di anni sessantasei, di Torre del Greco, legale

18. Giovanni di Giovanni, fu Giuseppe, di anni quaranta, di Napoli, farinajo

19. Giuseppe Caprio, di Antonio, di anni trentotto, di Napoli, falegname

20. Emilio Mazza, fu Luigi, di anni quarantuno, di Napoli, servo di pena

21. Giovanni Miraglia, di Nicola, di anni venti, di Napoli, impiegato

22. Vincenzo Dono, fu Giovanni Battista, di Diano, di anni quarantaquattro, farmacista

23. Salvatore Colombo, di Luigi, di anni quaranta, di Napoli, Caffettiere

24. Lorenzo Vellucci, di Gaetano, di anni ventitrè, di Napoli, scribente

25. Achille Vallo, di Giovanni, di anni ventitrè, di Castellammare, soldato congedato

26. Francesco Catalano, di Gennaro, di anni ventisette, di Napoli, proprietario

27. Enrico Piterà, di Giuseppe, di anni venti, di Napoli, calligrafo

28. Salvatore Faucitano, fu Francesco, di anni quarantadue, di Napoli, appaltatore

29. Gaetano Errichiello, di Giuseppe, di anni quaranta, di Napoli, fabbricante di tessuti

30. Giovambattista Torassa, fu Giacomo, di anni cinquantadue, di Genova, meccanico

31. Luciano Margherita, di Giuseppe, di anni ventisette, di Siracusa, architetto

32. Francesco Cavaliere, fu Giuseppe, di anni cinquantasei, di Melazzo, medico

33. Giovambattista Sersale, fu Ascanio, di anni cinquantacinque, di Napoli, caffettiere

34. Giovanni de Simone, fu Marco, di anni trentotto, di Conversano in Bari, profumiere

35. Francesco Antonetti, di Carlo, di anni trentacinque, di Nocera, commesso spedizioniere

36. Pasquale Montella, fu Luigi, di anni quarantaquattro, di Napoli, cantiniere

37. Nicola Molinaro, di Giovanni, di anni ventiquattro, di Albano in Basilicata, sacerdote

38. Antonio Miele, di Giuseppe, di anni trentacinque, di Andretta in Principato Ultra, sacerdote

39. Raffaele Crispino, fu Pasquale, di anni cinquanta, di Napoli, ex cancelliere di Giudicato Regio

40. Nicola Muro, fu Gennaro, di auni cinquantasei, di Napoli, cuoco

41. Vincenzo Esposito, di Angela Pilacelli, di anni ventidue, di Pietrapertosa, sartore

42. Onofrio Pallotta, fu Raffaele, di anni quarantotto, di Cerignola, brigadiere de' Dazi Indiretti

Primo. Di associazione illecita organizzata in corpo con vincolo di segreto, constituente setta, l' *Unità Italiana*, di cui i primi quindici erano capi, direttori ed amministratori, ad oggetto di cospirare contro la sicu-

rezza interna dello Stato, ai termini degli articoli 305 e 309 leggi penali, e dell'articolo 9 legge de' 28 settembre 1822;

Secondo. Di cospirazione contro la Sacra Persona del Re (N. S.), e di cospirazione altresì ed attentati, aventi per oggetto di distruggere e cambiare il Governo, ed eccitare i sudditi ad armarsi contro l'Autorità Reale, ai termini degli articoli 120, 123, 124, e 125, leggi citate;

Terzo. I suddetti Agresti, Settembrini, Romeo, Carafa, e Catalano di aver conceduto l'uso della loro casa, ed altro locale per la riunione della setta, ai termini dell'articolo 11 citata legge de' 28 settembre 1822;

Quarto. I suddetti Settembrini e Pacifico di aver con mezzo di scritti stampati provocato i reati compresi ne' citati articoli 120 e 123 leggi penali, ai termini dell'articolo 140 delle leggi medesime;

Quinto. I suddetti Agresti, Romeo, Miele, Vellucci, de Simone, Esposito e Molinaro, di conservare scientemente carte, libri, emblemi della setta, ed il Romeo inoltre di averli stampati e distribuiti con la complicità de' succennati Miele e Crispino ai termini dell'articolo 10 citata legge de' 28 settembre 1822, e articoli 74, 75 leggi penali;

Sesto. I suddetti Nisco, Barilla, Pironti, Leipnecher, Romeo, Settembrini, Tedesco, Montella, Molinaro, di detenzione di libri e stampe contrarî al Governo, ed il Romeo di averli ancora stampati, ai termini dell' articolo 314 LL. PP., e Real Decreto de' 6 novembre 1849;

Settimo. I suddetti Romeo, Nardi, Montella e Faucitano, di detenzione d'armi vietate, ai termini de' Reali Decreti de' 4 febbrajo 1828, e 18 ottobre 1849.

Per lo che richiede che serbate le regole di rito si proceda innanzi alla Gran Corte speciale.

Dato dall' uffizio della Procura Generale del Re, il dì 15 dicembre 1849.

Firmato — Filippo Angelillo.

ELENCO DE' DOCUMENTI

AI QUALI SI ACCENNA NELL' ATTO DI ACCUSA.

(A) L'Italia riunita è possente. Unione-Fortezza - Gloria - Libertà -(e il segno del soccorso di notte era quello) - S. Paolo ci ajuta -

---

(B) I. Libro stampato, intitolato: I Papi e la moderna civiltà - libri 30 per Nicola Nisco.

II. Manoscritto di Nisco intorno alla storia suddetta.

III. Altro, intorno alle rivoluzioni sviluppatesi in Europa nel 1848, ed altre carte della stessa natura.

IV. Una copia in istampa dello Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, decretato il giorno 10 luglio del 1848 dal general parlamento.

(C) E ancor non ci pensi!! - Antonio Leipnecher - stringiamo l'argomento. Piace al Re il Governo Costituzionale, o non piace? Diedelo per convincimento di persuasione, o per forza de' popoli e de' tempi? Desidera vederlo sostenuto, o preferirebbe che si annientasse? Queste interrogazioni partono da un'anima libera, e son pronunziate da un labbro, che non disse mai, nemmeno innanzi ai Re, *io son servo*. Se piace la Costitu-

zione, se la diede spontaneamente, se vuolsi vederla sostenuta, ci vogliono quelle forze medesime, che bandirono la libertà, che la propagarono, che la fecero grande con ogni proprio strazio; ci voglion quegli uomini, che innanzi alla scimitarra dello Scita inumano diceano, *uccidimi, però libero;* ci vogliono quei generosi che dissero al popolo, *Tu pur sei sovrano, regna*, e gli davano uno scettro, le cui splendide gemme eran le stille del sangue de' prodi. Sì, se spontanea si diè la Costituzione, ella non si reggerà che pel sostegno di questi. E ne è uno Antonio Leipnecher — Quando l'argomento, di cui si scrive, è un Italiano, e italiana la penna che scrive, solo il vile e codardo può pensare ad un peccato di adulazione. Leipnecher à la guarentigia in sè.

Allevato nel primo nostro collegio militare, fin dai suoi primi anni mostrò a non dubbie prove l'animo ardente di libertà onorata. Abborriva dal dispotismo come l'ultimo anello dell'infamia. Compartecipe della spedizione del 1831 contro la Savoja ebbe colpa di temerario, e come troppo caldo provò amarezze. Emigrò per l'Europa. Fu in Francia; e patì ostinata persecuzione dal tiranno Luigi-Filippo; riparò nel Belgio, e vi tentò una Repubblica, il cui mal esito lo costrinse a prender stanza nell'Inghilterra. Esule godè la stima degli esuli i più illustri, nè vi fu ardua impresa guerresca, a cui il nostro Antonio non avesse mano. Chi egli sia poi compiutamente il dicono gli ultimi fatti del Vallo e di Salerno; i quali fatti incolpan di mendacio quanti il volevano avventato e temerario.

Il Vaticano accennava ad una redenzion novella. Comprese Leipnecher che i tempi eran maturi, che i popoli non erano una cosa da mercato, che la pubblica ragione era un dritto, che Iddio volea non profanate le Nazioni, ed inalberò lo stendardo del riscatto. Con sole dieci piastre (e i vili e schifosi adulatori del trono dissero diecimila) si mise alla testa della rivolta. Niun capitano potea far di più. Egli era seguito da ottomila persone. Fu di accortezza immensa nello spuntar le spade ai crudi nemici. E che diranno i posteri che i nemici suoi erano i suoi fratelli? Che le falangi napoletane sgozzavano i napoletani? Dio, Dio perdona!!

Leipnecher fu generale. Suo scopo era vincere con minore spesa di sangue, ch' ei potesse. Il valore di Leipnecher vinse, ed egli *fu, non c'illudiamo, che ci diede una Costituzione*; imperciocchè vinto al Vallo, guadagnata l'opinione universale, fatto *tremare il Trono*, la Nazione per lui tornò Nazione. Chi disse che Leipnecher ebbe vili pensieri nell' ardua impresa, mentì per la gola, profanò il più onorato dei nomi. Leipnecher in quarantotto ore di fatiche guerresche, non prese che a mala pena un bicchier d'acqua. Leipnecher odiò chi trasmodasse nel vino, e punì con tutta la gravezza del rigore chi rubava un solo pollo. Leipnecher riuscì trionfante dalla lotta, e ne uscì senza niun frutto dei suoi sudori. Altri, che com' egli conosca la strategia, invano si cercherebbe: ei ne ha dato pruove non dubbie. E nel tempo che si compongono inetti ministeri, anzi inettissimi, al reggimento della cosa pubblica, un Leipnecher si lascia in oblio? L' utile della Patria vuole in seggi questi uomini: vi si pongan subito, o sarem rei di inespiabil peccato. Chi sia poi Leipnecher lo vedrem compiutamente in una storia de' fatti del Vallo, che sta scrivendo Felice Barilla, l' autore dell' opera *Dio, l' uomo, e le lettere*. Con ciò ho fatto ogni elogio del Barilla. E perchè questi pure è senza stato? mentre si compongono inette commissioni di pubblica istruzione, anzi ridevoli, un Barilla è dimenticato! Si vede proprio che si desidera il bene della Nazione!!!

---

(1) Maestà,

Noi abbiamo strillato: e speriamo che ci avete intesi: ma ve lo vogliamo dire più chiaramente.

Noi vogliamo la Costituzione. Voi ce l'avete data, e non la potete levare più, perchè non siamo ragazzi, ai quali dai una cosa, e poi te la pigli; e perchè Dio ci ha dato la libertà, niuno ce la può togliere. E con la Costituzione vanno le Camere, che si debbono aprire subito per badare al bene del popolo e a diminuire i pesi, e a levare gli abusi della Polizia: vi va la Guardia Nazionale che deve esser come prima, ed il popolo vuole

le armi per difendersi la vita e la libertà nostra. Vogliamo che levate questi Ministri, e tutti quelli assassini, che tenete attorno, i quali v' ingannano e vi tradiscono: e l' avete toccato con mani, che vi fanno credere una cosa per un' altra, che il popolo non volea la Costituzione, ed il popolo la vuole, e la vuole anche se lo faranno in mille pezzi. Levateveli d' attorno, ma non date l' intero soldo, come avete fatto a quell'assassino di Merenda: che questi scellerati bevono il sangue nostro.

Insomma, Maestà, vogliamo giustizia: e *se non ce la fate voi*, *ce la faremo con le mani nostre*, *come hanno fatto i Siciliani*.

Basta . . . le chiacchiere stanno a niente, vedremo i fatti, ma *Dio ti liberi da furia di popolo*.

Il popolo Napolitano.

(E) Il Re di Napoli, per coonestare la sua *infame* condotta, fra le altre cose, allega che fra i deputati eranvi molti repubblicani, e specialmente il professore Zuppetta, il quale nelle diverse sue opere à costantemente sostenuto il principio repubblicano.

OSSERVAZIONI.

Vogliamo ammettere che fra i Deputati vi fossero stati *molti Repubblicani*, e non possiamo negare che il professore Zuppetta abbia in tutte le sue opere manifestato *sentimenti democratici*. Ma che perciò! I deputati avevano ricevuto dalla Nazione il mandato a rappresentarla per la conservazione, e pel mantenimento della Costituzione. I deputati adunque considerati come cittadini potevan benissimo aspirare al reggimento popolare; ma considerati come rappresentanti della Nazione non facevano altro, se non che conservare e difendere la Costituzione.

I. Nel giorno 1.° maggio il professore Zuppetta, reduce da tre giorni dall'esilio, scrisse le sette contradizioni capitali del Governo di Napoli. In

queste contradizioni l'autore desidera più buona fede nel Governo, più solidità nella Costituzione; ma non parla certo di Repubblica.

II. A richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri signor Troja il professore Zuppetta presentò un progetto di legge, che avrebbe dovuto in ventiquattro ore convertirsi in legge, onde ovviare alle incoerenze del Governo, e prevenire ogni sorta di sconcerto civile. Basta dare uno sguardo al mentovato progetto (non accettato dal Re bombardatore) per convincersi della intenzione dell'autore. Eccone le parole:

« Veduto il decreto del 5 aprile ultimo — Tenuto specialmente pre-
« sente l'articolo 5 del programma adottato dal decreto medesimo, si fat-
« tamente concepito: Aperto che sarà il Parlamento, le due Camere di ac-
« cordo col Re, avranno la facoltà di svolgere lo Statuto massimamente in
« ciò che riguarda la Camera dei Pari—Elevato il dubbio intorno alla vera
« intelligenza delle parole dell'articolo enunciato; coerentemente alla ret-
« titudine delle nostre intenzioni; di nostra libera e spontanea volontà,
« dichiariamo che in virtù delle parole dell' articolo 5 del programma a-
« dottato dal decreto del 5 aprile ultimo, il parlamento *di accordo col Re*,
« tra le altre cose à la facoltà:

« 1.° Di decidere se convenga, o no, conservare la Camera dei
« Pari.

« 2.° Nell'affermativa di determinare le regole fondamentali per la
« nomina dei Pari.

« 3.° Di far tutte le modifiche alla Costituzione, le quali saranno cre-
« dute necessarie per viemmeglio assicurare la felicità della Nazione ».

III. Dopo il tramonto del sole del giorno 14 maggio un'immensa calca di popolo si recò d'appresso la sala del Parlamento, e gridò reiterate volte—Deputati il Re tradisce la Nazione; il Re v' insidia; non temete, coraggio — coraggio! Noi siamo qui per voi. Il professore Zuppetta si fece al balcone, e disse al popolo: — Cittadini ritiratevi; i Deputati non ànno bisogno di essere incoraggiati per lo adempimento de' propri doveri, e per la difesa del dritto Costituzionale. Cittadini ritiratevi. I Deputati diverranno cadaveri, prima di permettere che il Re trasgredisca con l'adesione,

o con la connivenza della Camera, la menoma parte del dritto Costituzionale. Si, i Deputati diverranno cadaveri, e Zuppetta vi garentisce la promessa.

Egli è vero che poche ore prima dell' alba del giorno 15 maggio il professore Zuppetta propose alla Camera un progetto di misure energiche; ma fece questo, quando il Re avea dato manifeste pruove di tradimento, e quando le truppe Regie avevano incominciato a marciare verso la Camera. Di questo progetto ecco le precise parole:

ALLA NAZIONE NAPOLETANA

« La Camera de' Deputati della Nazione, letto il processo verbale di « questo giorno; veduta la formola del giuramento inviata al Ministero, « onde provocarne l'adesione del Re; veduta la formola del giuramento « inviata dal Re alla Camera; formola diametralmente opposta a quella re- « clamata dal diritto Costituzionale, dalla Camera de' deputati, e dal voto « di tutta quanta la Nazione.

« Considerando che niun'altra formola possa essere ragionevolmente « sostituita a quella stabilita dalla Camera; che le capziosità del Governo « tendono a precipitare la Nazione nell' anarchia e nel sangue; che il rifiu- « to del Re all'adesione di un atto in perfetta armonia con i principî del « dritto Costituzionale, obblighi la Camera alla pratica di doveri analoghi « all'urgenza della cosa, ed alla salvezza della patria; dichiara: — 1. Non « essere accettabile la formola del giuramento stabilita dal Re — 2. Tener- « si il rifiuto del Re come una infrazione al dritto Costituzionale — 3. Es- « sere la Camera determinata a neutralizzare le capziosità del Governo col « tenersi riunita in parlamento in virtù del solo mandato della Nazione, « fonte e principio di ogni sorta di potere ».

Dalle quali cose si rivela che niun motivo fu dato al Re per rovesciare la Costituzione, e per ordinare il massacro ed il sacco; che se Re Ferdinando rovesciò la Costituzione, ed ordinò il massacro ed il sacco, il fece perchè lo volle, perchè lo avea da molto tempo premeditato, perchè i Bor-

boni non sanno compensare diversamente la generosità e la magnanimità dei loro popoli (1).

(F) Noi intendiamo parlare sempre in senso liberale. Alla libertà tende l'umanità e mena la legge del progresso, e per tutte ragioni deve il cittadino promuovere la libertà come il bene in generale, di cui quella è la parte più sublime dell'ordine umano.

Viene il tempo che il segreto lavorio del progresso o i pensati proposti dei generosi sollevino un popolo oppresso, un popolo schiavo, e lo rendono a quella libertà, che invocava col pianto e con l'ira, e che si ebbe da Dio, a cui immagine è fatto l'uomo. E Dio è indipendente. Con un nuovo ordine di cose un mutamento di governo.

Quando si vuole acquistare noi chiamiamo a rassegna le nostre idee, passiamo da questo pensiero a quello, mille propositi vogliamo e disvogliamo insieme, tutt'i mezzi escogitiamo ed adoperiamo onde giungere al possesso di ciò che è stato oggetto dei nostri desiderî, delle nostre riflessioni. Ben fa l'uomo che s'impegna in una guerra. Ma che fa poi chi è divenuto al desiato acquisto e possedimento? Quasi il fastidio e la stanchezza per le passate operazioni; quasi l'orgoglio e la fidanza della vittoria lo lascian spensieratamente godere di ciò che abbia acquistato senza alcuna previdenza, senza timore alcuno.

È forse allora finita la guerra? È forse così agevole il vincere e l'ignoranza ed i pregiudizî e i costumi e le passioni e lo spirito d'egoismo e di interesse? E tutte queste infamie e magagne si trovano in un governo assoluto in un popolo schiavo e tiranneggiato. È la massa che è corrotta nei

(1) Cominciato il bombardamento nel giorno 15 maggio, due grosse palle di cannone furono raccolte nella vicinanza della sala del parlamento, o portate nella Camera; allora Zuppetta le ghermì con rabbia, le sollevò in aria, e disse con voce concitata ai componenti la Camera: Ecco in qual guisa Re Ferdinando risponde alla proposta de' rappresentanti la Nazione. Ecco il frutto della clemenza e della credulità della Nazione; e pianse.

governi assoluti, è la maggior parte, vogliam dire, che bisogna tenere a freno e persuadere. E se un popolo non à riacquistato con la libertà tutti i suoi dritti, à sempre un nemico interno più forte del popolo corrotto, un governo cioè il quale è tuttora dominante, à tuttora pronto un popolo a secondarlo nelle sue tirannie, à tuttora pronti i mezzi per atterrire e corrompere, à tuttora la scienza delle mene e delle persone che furono e possono essere mai sempre gl' istrumenti della sua vendetta, della sua tirannia. Un popolo ignorante è la belva del giocoliere, che esegue tutti quei movimenti ch'ei vuole. E un popolo ridotto alla miseria, perduto nel vizio, è una belva affamata, che chiusa nel serraglio, stretta nei ferri, non lascia di mirare ove avere un adito per diffamarsi, che si avventa ancora contro il padrone istesso che la scioglie dalla catena, e tra carezzamenti le apporta l'alimento. È una merce che si vende sempre al maggiore offerente. Qualunque sia la violenza che all'uomo si faccia, nella novità delle cose e delle sensazioni, egli non sa rimanersi freddo all' offesa, non freddo spettatore di ciò che avviene in lui e fuor di lui, suole anzi allora trasmodare nella vendetta e nella difesa; suole trasmodare nella stessa reazione, che naturalmente viene dalla impressione. È questo l'effetto del sentimento istintivo, che à ciascun uomo dell'amor proprio, della propria felicità; è l'effetto che viene dal concentramento dell' attenzione e della forza, dalla speranza ancora e dal timore, dal bene e dal male, prodotto dalla novità dell'impressione e dell'ordine.

È una guerra, dice S. Paolo, *la vita dell'uomo sopra la terra*. È guerra maggiore, noi diciamo, la vita dei popoli, in cui gl'interessi e i sentimenti sono raddoppiati, moltiplicati, aggranditi, e le collisioni più frequenti, e lo scioglimento più difficile. Qual vigilanza adunque, qual zelo, qual prudenza e fermezza non deve avere un governo per conservare quella libertà, che è il prezzo di tante sciagure, oppressioni, di tanti sacrifizi, e di tanto sangue?

Ora nel principio del governo sopra tutto, a tre cose principalissime devesi provvedere:

1.° Ad impedire la reazione, o a poterla disfare;

2.° A far tosto gustare al popolo, e primamente al popolo basso, il bene materiale della libertà;

3.° E ad istruire il popolo nella verità e nei principî della libertà.

Le cose di governo non si sogliono risolvere che colle armi. E l' opinione della preponderanza che abbia la forza armata, vale assai più che un grosso numero di armati, le cui opinioni siano discordi o pure incerte. L' unità e la forza viene dal sentimento. Prima politica dunque del novello governo dev' esser quella di acquistarsi la simpatia della truppa del passato governo con promessa di onori e di premî, e nel presente con distribuzione di qualche danaro. Noi parliamo nel caso che la truppa sia rimasta estranea al movimento politico del popolo.

Gli uffiziali della truppa che abbiano dato prove di non ordinaria devozione al Governo assoluto, siano dimessi.

(G) Il Catechismo de'liberi Muratori si legge originalmente al foglio 18, volume 18.

(H) I. GRANDE SOCIETA' DELLA UNITA' ITALIANA.

Istruzioni.

ART. 1. La società dell' Unione Italiana è la medesima che la Carboneria, e la Giovane Italia. Essa à lo scopo di liberare l' Italia dalla tirannide interna dei Principi, e da ogni potenza straniera, di unirla, e di renderla forte ed indipendente, rinettandola di ogni parte eterogenea e contraria a questo scopo.

2. I mezzi sono intellettuali e materiali, cioè le cognizioni, le armi, il danaro.

3. La società è composta di circoli, ossia radunate non maggiori di quaranta persone. Ogni circolo è composto così: un presidente, un con-

siglio di due o quattro membri, un maestro, un questore, e gli ascritti che diconsi *uniti*.

4. I circoli sono di cinque specie: 1.° Il gran consiglio, 2.° I circoli generali, 3.° I provinciali, 4.° I distrettuali, 5.° I comunali. I circoli saranno concentrici per modo che i membri del consiglio di un circolo sono presidenti di un altro circolo eguale o inferiore.

5. I componenti questa Società ànno tre gradi 1.° *gli Uniti*, che sono i semplici ascritti; 2.° *gli Unitari*, che sono i presidenti ed i consiglieri de' circoli; 3.° *i grandi Unitari*, i quali sono i membri del gran consiglio, i quali sanno l'ultimo scopo e gli ultimi mezzi. Onde vi saranno tre motti: gli Uniti ne conosceranno uno, gli Unitari due, e i grandi Unitari tre. Vi sono ancora i *delegati straordinari* che hanno istruzioni particolari del gran consiglio, e possono visitare, ordinare, correggere, presedere tutti i circoli.

6. Il gran consiglio supremo ed assoluto regolatore della società è composto di sette grandi Unitari; i presidenti de' circoli generali sono anche essi grandi Unitari e membri straordinari del gran consiglio. Esso comanda quello che si deve fare, e dee essere ciecamente e subitamente ubbidito.

7. I circoli generali sono otto: in Roma, Torino, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, Cagliari, e sono preseduti da un grande Unitario, il quale si sceglie un consiglio di Unitari, che saranno presidenti di altri circoli formati e stabiliti da essi.

8. I circoli provinciali saranno tanti quante sono le provincie di ciascuno Stato: i distrettuali, ed i comunali sono anche determinati dalle presenti divisioni territoriali.

9. Se in una città sono più circoli saranno secondo la loro antichità distinti col numero d'ordine, primo, secondo, terzo, ecc.; ma vi sarà un solo consiglio, formato da'rispettivi presidenti, e questo consiglio tratterà gli affari dello Stato, della provincia, del distretto, sicchè tutti formeranno un solo circolo di molte membra. Un Unitario può esser presidente di più circoli, ma non può unirli.

10. Il circolo si radunerà in casa del presidente quanto più spesso si può, almeno due volte al mese. In esso non si parlerà di altro che di trovare i mezzi pel grande scopo, si cercherà di sapere e di discutere le operazioni de' governi interni ed esterni. Ognuno potrà chiedere la parola al presidente: e se vi sarà qualche gran proposta approvata dal consiglio, si farà sapere per mezzo del presidente o di un delegato al circolo provinciale, e questo lo farà sapere al gran consiglio. Nel circolo ancora si cercherà di scrutinare coloro che dovranno unirsi. Il maestro (che deve essere Unitario e scelto a questo ufficio dal presidente) farà breve discorso spiegando i doveri della società, la santità dello scopo, e si accomoderà alla intelligenza degli uditori: egli à un grande uffizio, e deve essere un uomo di merito. Nel circolo disparisce ogni legame di amicizia o di parentela, e deve essere soltanto fraterna subordinazione.

11. In fine di ogni tornata il questore (che il presidente sceglierà tra gli uniti) andrà attorno raccogliendo le offerte in una gran borsa, nella quale ognuno secretamente porrà quello che vorrà: bella è la moneta di rame gettatavi dall' artigiano, come la dobla gettatavi dal ricco. Si conterà il denaro raccolto, se ne scriverà la somma dal presidente; si serberà dal questore per ispenderlo secondo ordinerà il consiglio. Ogni due mesi una metà del supero resterà nella cassa del circolo, l' altra metà il presidente la manderà al circolo superiore, e di mano in mano al gran consiglio nel quale si deliberano i grandi affari, e bisognano i grandi mezzi.

12. Le spese debbono essere sempre giustificate, non si faranno a capriccio, ma per disposizione del consiglio o per comando del gran consiglio. Se un circolo inferiore ha bisogno di danari può chiederne ad un altro, e questo non può negarli se li à.

13. I soli Unitari possono ammettere persone nella società: gli uniti possono solamente indicarle e proporle. Prima d' unire una persona bisogna prendere stretto conto della sua vita passata, della famiglia cui appartiene, della educazione avuta, degli amici che à. Non saranno ammessi giammai gli ex-Gesuiti, gli appartenenti alla polizia, i ladri, i falsari, gl' infami. Si curerà di unire soprattutto i militari, di onorarli con ogni

distinzione. Essi potranno far parte de' circoli cittadini e potranno stabilirne altri ne' reggimenti, e secondo i loro gradi saranno riconosciuti, e si metteranno in relazione coi circoli de' paesi dove andranno. Si ammetteranno gli artigiani e gli altri popolani: saranno istruiti accuratamente, se ne farà qualcuno Unitario, affinchè formi il suo circolo, dove i gentiluomini cureranno d'intervenirvi come membri del consiglio, per guidarli, ammaestrarli, consigliarli.

14. Prima di unire una persona l'Unitario farà alcune prove per conoscere se sa ubbidire e serbare il segreto. Queste prove saranno create dalla sua prudenza. Poichè lo avrà sperimentato gli farà prestare il giuramento, gli darà il motto, il segno, la medaglia.

15. Il giuramento si presterà al presidente, all'unitario o al delegato: si terrà innanzi un libro del Vangelo, un Crocifisso ed un pugnale, dicendo queste parole:

« Nel nome santissimo di Dio uno e trino, e nel sacro nome d'Italia
« io giuro che questa è la mia credenza, questo il mio esempio, questa la
« mia arme. Giuro di usare tutte le mie forze per liberare l'Italia da ogni
« oppressione interna ed esterna: e se per costruire il grande edifizio della
« sua unione bisognasse il mio capo, io lo metterò come pietra del gran-
« de edifizio. Giuro di tacere sempre, e di non dire i nomi de' componenti
« il mio circolo nemmeno a quelli di un altro circolo; giuro di ubbidire
« ciecamente a quello mi verrà comandato. E se manco al mio giuramento
« questo libro mi accusi, questo Dio mi condanni, e tu o fratello feriscimi
« con questo pugnale ».

16. Ogni unito che à dato pruove d'ingegno e di affezione alla causa può esser fatto Unitario dal consiglio del circolo, ed avrà il secondo motto, e le seconde istruzioni. I grandi Unitari sono creati dal gran consiglio.

17. Due sono i doveri di tutti i componenti la società, silenzio stretto, ubbidienza cieca a'superiori. La violazione di questi doveri è punita con la seconda pena. Il consiglio è giudice del circolo; ne' gravi affari bisogna l'approvazione del gran consiglio.

18. Ogni componente à dritto di esser soccorso ed aiutato dal circolo

suo, e da tutti gli altri. Se è incarcerato per causa di libertà deve essere difeso e protetto da tutti; se è ammalato deve esser curato; se muore, la sua famiglia sarà convenevolmente soccorsa, i figliuoli allogati ed educati, le figliuole dotate: si avrà cura speciale delle famiglie dei militari.

19. Ogni tre mesi il presidente del circolo è obbligato di mandare al presidente del circolo superiore e questi di mano in mano sino al gran consiglio la nota di tutti i componenti del suo circolo, scrivendone i nomi con caratteri convenzionali, e dichiarando l'abilità di ciascuno, la età, l'ingegno, le fortune, il carattere, il potere, le relazioni, e quanto potrebbe esser utile alla causa, acciocchè il gran consiglio conosca le forze di tutta la Società e possa comandare quello si deve fare.

20. Fra i componenti la Società non vi debbono essere private inimicizie: e se vi sono, il presidente ed il maestro dovranno farle cessare.

21. Non si potrà unire un impiegato se prima non giurerà di fare quello che gli sarà comandato, e di regolarsi secondo quello che gli sarà detto dal consiglio: nè si potrà ammettere un impiegato se prima non à ben capito questo dovere.

22. Qualunque dubbio nascerà nella esecuzione di queste istruzioni sarà sciolto dal presidente, che sa le istruzioni seconde.

II. Le patentiglie o diplomi, concepiti sono ne' seguenti termini: GRANDE SOCIETA' DELL' UNITA' ITALIANA. Il presidente del circolo numero quindici nella Provincia di Napoli dà il grado di Unitario al cittadino Italiano D. Luciano Margherita numero 1. secondo le istruzioni. Sia riconosciuto e rispettato perchè egli à ben meritato dalla patria, e dalla libertà. Di Napoli il dì 1. marzo anno 1849 — Il presidente del circolo — W. Al piede vi è l'effigie di S. Paolo.

III. Il proclama del gran consiglio è del tenore seguente:

Il gran consiglio dell'Unità italiana agli Unitari della Provincia di Napoli salute e libertà.

Italia cammina per la sua via, poco tempo e giungerà; affrettatevi o

fratelli e non perdete l' occasione. Vedete Venezia e Sicilia, terre di santa libertà; vedete la Toscana ed il Piemonte, che hanno giurato di costituire l' *Unità Italiana*, e di cacciare lo scellerato Tedesco, che à fatto solitudine e morte in Lombardia; vedete la gran Roma, che à tolto la pietra di scandalo dal mezzo d'Italia, ed è surta a libertà forte e cittadina. Voi soli o fratelli, voi soli rimanete indietro. È vero che voi avete cotesta tigre borbonica, che vi lacera le membra, e vi beve il sangue, cotesto ipocrita, cotesto furbo, cotesto scelleratissimo Ferdinando. Ma non siete Italiani voi? Non avete un pugnale? Nessun di voi darà la sua vita per ventiquattro milioni di fratelli? Un uomo solo, una sola punta, darebbe libertà all' Italia, farebbe mutar faccia all'Europa, e nessun vorrà questa bella gloria? Lavorate o fratelli, operate, serratevi tra voi, e non disperate. Le bajonette ed i cannoni dei tiranni saranno spezzati come fragili canne: ed allora i popoli torneranno al servaggio, quando il sole dall' occidente correrà verso l'oriente. Un altro passo e giungeremo. Abbiate confidenza l' uno nell'altro. Fatevi coraggio, formate, e stringete i circoli, conoscetevi, amatevi, lavorate dì e notte, e non vi stancate, che raccoglierete frutti abbondanti. Lavorate nelle tenebre, e quando mostrerete nella luce il vostro lavoro, farete meravigliare il mondo che vi glorificherà. Imitate Venezia e Sicilia; imitate Roma, Firenze, Torino; mostrate che siete Italiani anche voi. Fratelli noi vi aspettiamo; venite anche voi al gran bacio dell' Unità Italiana — Salvete.

Il consiglio generale di Napoli ripete queste calde e sante parole del Gran consiglio, e vorrebbe che tutti le ascoltassero, e le praticassero. In questa occasione il consiglio ricorda a tutti gli *Unitari*, che questo grado nella società porta grandi doveri, e chi l'à deve operare e caldamente, ma non isolatamente. Molti sono in questa società, ma non sono stretti e raccolti insieme; onde ciascuno deve dipendere da'suoi superiori, ed affratellarsi con gli uguali, e deve indispensabilmente far parte di un circolo. Se non è compiuto un circolo, gli Unitari che vi appartengono non ne potranno fare altri, e l'Unitario non potrà formare un circolo se non avrà la parola, ed il diploma proprio di presidente, ed il numero d'ordine che avrà il

circolo novello. Formato il circolo si deve trasfondere in esso tutto l'amore per la causa, si deve porre in regola l'esazione del danaro. Nella città di Napoli specialmente i presidenti debbono ravvivare le esazioni, incoraggiare le donazioni, e versare le somme al questore generale. I tempi si avvicinano, e c'è bisogno di unire molta forza di mente, di braccia, di danaro. — Stringiamoci dunque, ed abbiamo fede nell'avvenire.

Il grande Unitario presidente del consiglio generale.

IV. Il programma della grande Società Italiana è come segue:

GRANDE SOCIETA' DELL'UNITA' ITALIANA

Programma.

È antico desiderio di tutti i buoni Italiaui che la nostra patria sia una, affinchè sia sicuramente libera, gloriosa e potente; e gli Unitari riuniti in antica fratellanza ebbero diversi nomi, ma sempre un solo scopo, come è detto nelle istruzioni. Si è creduto scioccamente che le Società nocessero alla gran causa, e scioccamente si divulgarono i misteri; ma l'Unità generale è formata dalle unità particolari, e senza ordine ed accordo stretto non potremo risorgere. Onde gli Unitari si uniscano e chiamino a loro tutti i veri Italiani. Per conseguire l'ultimo nostro scopo ciascuna provincia della nostra penisola deve affaticarsi con la mente e con la mano a diventar libera ed una, ed aspettare quel forte che verrà e l'unirà tutta. Però in ogni provincia è un particolare ordinamento e si useranno mezzi particolari.

Per quella parte detta reame di Napoli v'è questo ordinamento; per formar l' edifizio dove arderà il fuoco sacro. In Napoli un consiglio generale, in ogni città capo-provincia un consiglio provinciale, in ogni comune un consiglio comunale. Non più di cinque, non meno di tre Unitari formeranno il consiglio. Ogni membro di consiglio è presidente di un circolo: ogni circolo è composto di quaranta uniti, e non più, i quali confideranno nel loro presidente, lo ubbidiranno, perchè egli sa le cose da sapersi e da farsi. Il presidente sceglierà e formerà il circolo.

Ciascuno Italiano che possa adoperar la mente o la mano, di qualunque condizione sociale ei sia, purchè non infame, può essere unito; ma dopo uno scrupoloso scrutinio, e dopo le pruove e le cose che gli saranno prescritte. Agli stranieri è vietato di unirsi.

Ogni unito deve prestar la mano e la mente secondo gli verrà detto dal presidente, e sarà disposto dal consiglio; pagherà quanto e come potrà secondo gli sarà detto: sarà protetto dagli altri, soccorso, difeso, purchè non commetta delitti infami.

Segreto, ed ubbidienza; fiducia e fortezza; fede e carità, ed Italia sarà libera ed una.

(I) AVVISO AL POPOLO DEL REGNO DI NAPOLI.

Il maggior bene che la Costituzione fa al popolo è che il governo non può mettere nessun dazio, senza approvazione della Camera, la quale ogni anno dee esaminare la nota di quello che s'introita, e di quello che si spende, e questa nota si chiama *Stato discusso*. I deputati avevano assai che dire su queste note, volevano sgravare i dazi, specialmente sul grano, e sul sale, e togliere tante spese inutili, tante spese per spie, e tante ruberie. Il Governo saputo questo à sospeso le Camere e non le aprirà più, perchè vuol rubare ed assassinare come prima, e più di prima.

Popolo apri gli occhi: non si posson pagare dazî senza la legge fatta dalla Camera, e chi paga per paura corre rischio di pagar due volte, perchè i pagamenti non saranno riconosciuti dalla Camera. Nessuno paghi la fondiaria, e resista forte alle minacce, e dica — quando ci sarà la legge, allora pagherò. Le popolazioni, che hanno le saline, si piglino il sale senza paura. Il grano, il vino, il cacio, l'olio, tutto si dee portare senza dazio, perchè non ci è legge.

Ma facciamo una cosa senza pericolo, facciamo una gran cosa, leviamo le armi dalle mani di chi ci opprime, in un modo semplicissimo. Non fumiamo più e non prendiamo tabacco. Non giuochiamo al lotto. Chi

ama la patria dee far questo. Così staremo alla Costitnzione. Nessuno ci potrà dir niente, il Governo senza danari cadrà.

Facciamo questo, e vedremo che i cannoni scompariranno; e riavremo quella Costituzione, che ora è rimasta solamente in faccia a quel pettolone sporco, che si chiama bandiera.

Chiunque tiene onore, chiunque ama la patria, chiunque è vero Italiano, e costituzionale, *non dee fumare, non dee prender tabacco, non dee giuocare al lotto.* Fermezza—Coraggio—Unione, e non dubitiamo, che Dio e la ragione sono con noi.

(L) Che aspettiamo più, qual altra vergogna dobbiamo soffrire da questo scellerato Governo? Non ci è più Costituzione, non ci è più Camera, non ci è più Guardia Nazionale, si è cambiata anche la bandiera, la Polizia più feroce ed infame di prima, le persone più oneste e tranquille sono insultate e carcerate, le leggi sono calpestate, i buoni magistrati destituiti, e messi in loro luogo i carnefici, e Ferdinando credendo di burlare Dio, come burla gli uomini, mentre si confessa e si comunica, dà ordini di bombardare, di scannare, di rubare. Non contento di opprimere noi à condotti i suoi soldati nello Stato Romano: ma Dio l'ha punito. Egli è stato vinto, i suoi soldati sono morti, e fatti prigionieri; egli è fuggito vergognosamente. Roma à vinto. Bologna à fatto un macello di Tedeschi. Gli Ungheresi han distrutto l'Impero d'Austria, e stanno per venire in Italia. E noi che aspettiamo più? Noi soli fra tutti gl'Italiani siamo chiamati vili e poltroni, noi soli non siamo Italiani.

Il tempo è giunto, prendiamo le armi. All'armi o Abruzzesi — Unitevi al valoroso Garibaldi, che vi chiama. All'armi o Pugliesi, o Sanniti, o popoli dei Principati, della Basilicata. All'armi o prodi e traditi Calabresi. All'armi o popolo di Napoli, popolo di Masaniello. Prendete i fucili, i pugnali, le pietre, le fascine: chi à cuore à armi. Ciascun paesetto uccida i suoi oppressori, bruci le case de' nemici del popolo. Rispettate i buoni cittadini, e le loro proprietà. Ai malvagi non usate pietà, nè misericordia,

perchè non l' usano, perchè non l'userebbero a voi. Rispettate ed abbracciate i soldati che sono ingannati, e sono nostri fratelli. Il nemico nostro è Ferdinando, e quei grossi scellerati, che gli stanno vicini. All'armi che l'ora è suonata. Pochi altri giorni e saremo liberi, ma ognuno sia pronto come se fosse domani. Ad ogni grido, ad ogni colpo, sorgete, elevatevi che quello è il segno. Ad ogni grido risponderanno centomila gridi. Ad ogni colpo, centomila colpi. Tutto è ordinato e concertato: chè c' è chi veglia, chi dispone, chi provvede a tutto. Saremo tutti, perchè tutti siamo stanchi, e Dio è stanco di tante iniquità. Libertà e Ferdinando II sono cose impossibili. Noi vogliamo libertà, e dobbiamo acquistarla col sangue anche de' nostri figli, se son traditori. Ormai ci siamo conosciuti : gli scellerati debbono essere uccisi presto, e tutti, senza pietà.

All'armi, o popoli, disperatamente all' armi. Non parlate, ma fate. Non gridate, ma uccidete. Ferite, bruciate. Alle pietre, alle fascine, ai pugnali, alle armi. Non temete, la vittoria è nostra. Il popolo che vuole è onnipotente. Morte al tiranno. Morte alla polizia. Morte agli amici del tiranno. Viva il popolo. Viva Dio. Viva la libertà.

(M) *L'Eremita fra Giovanni, a cui ferve in petto amor di patria.* In questa stampa si contengono principi sovversivi, parole troppo ingiuriose, ed eccitanti alla rivolta, alla guerra civile, e a' più gravi attentati contro la Sacra Persona del Re (N. S.), e però si omette di riportarla alla lettera, potendosi leggere nel processo al foglio 24, volume 20.

(N) Proclama firmato —Aurelio Saliceti.—Cittadini, discutete la legge imperturbati, mentre il cannone ci tuona d'intorno. Lasciate le vostre leggi al popolo al fragore delle bombe, come il legislatore del Sinai dava le tavole al popolo suo nel fragor delle procelle, e la nuova Costituzione sigillata dal sangue dei martiri d' Italia, che la francese repubblica ci à uccisi, sarà eterna come la legge di Dio.

(O) Avviso al popolo del regno di Napoli. È riportato di sopra sotto la lettera I.

——

(P) L'opuscolo intitolato — Parole di un credente, di Lamennais — si legge nel processo al foglio 8, volume 16. Il proclama è il seguente:

PROCLAMA

DELLA SUPREMA MAGISTRATURA CENTRALE DEL REGNO.

Cittadini

La libertà è un frutto squisito che non si coglie tra le spine che l'accerchiano senza far sacrifizio, e cruento sacrifizio. Approntatevi, armatevi, ed unitevi immediatamente alla sacra legione del riscatto, appena comparirà per le vostre contrade. L'ora di farci giustizia rivendicando i nostri sacri imprescrittibili dritti è per sonare. Tutti i buoni si pronunzino subito ed a viso svelato, col loro equipaggio di guerra si mettano tra le fila de' prodi e capitaneranno la sacra legione. I militari di qualunque arme, gl'impiegati di ogni ramo di amministrazione saranno immediatamente fucilati se ardissero mostrare o insinuare la benchè menoma oscitanza: se poi concorreranno con i mezzi tutti che sono già in loro potere al gran riscatto, sarà tenuta giusta e generosa considerazione de'loro servizi.

Le nostre fila sono rannodate per tutto il regno: la nostra corrispondenza con tutti i patriotti d'Italia, di Francia, di Spagna, d'Inghilterra si è ricambiata, e di accordo universale noi a momenti ci salveremo e col ferro vendicatore sguainato atterreremo per sempre il dispotismo. Il Grande Architetto dell'Universo non fu sordo alle lagrime di tanti oppressi, ci riconcesse la luce smarrita, e noi ci riconosciamo e c'intendiamo nel piano, e nell'indirizzo delle nostre operazioni. Uno il grido dell'arme perchè uguale in tutto il dritto che rivendichiamo—La Costituzione del 1820. All'armi, all'armi, il Cielo è stanco di vedere Sovrani e ministri spergiu-

ri!!!... All'armi!!! E poichè ogni governo provvisorio di ciascun luogo possa comportarsi con norma generale e comune di giustizia per tutto il regno, finchè il parlamento nazionale costituente non avrà emesse le sanzioni opportune, ecco le norme che sono state accettate e sanzionate universalmente:

1.° Sarà severamente punito chiunque profittando della insurrezione profanasse la nostra Religione Cattolica.

2.° Sarà dichiarato pubblico nemico e come tale fucilato qualunque ecclesiastico che abusando del suo sacro ministerio eccitasse i popoli al servaggio in qualunque modo dissuadendoli dal prendere le armi per rivendicare la Costituzione del 1820 solennemente giurata dal Re, da' Vescovi, dall'armata, e da tutta la nazione, e che ci è stata repressa dalle armi tedesche per tradimento usato dal Re spergiuro, da pochi deputati, e Generali infami.

3.° Parimenti sarà dichiarato pubblico inimico e come tale fucilato ogni capitano, ufficiale subalterno, sotto uffiziale, qualunque persona tiene comando di armi che non si rivolga a sostenere la sacra legione, e non evita lo spargimento del sangue cittadino.

4.° Qualunque cittadino concorre liberamente a somministrare vettovaglie ed ogni altro mezzo di sussistenza alla sacra legione, riscuoterà il corrispondente ricevo, e sarà indennizzato e premiato come merita dal governo a misura che se ne avrà la opportunità.

5.° Chiunque Comandante della sacra legione non darà esatto conto de'mezzi e de'sussidi ricevuti a chi sarà di dritto, sarà come pubblico ladro condannato a ferri per sette anni, i suoi beni saranno confiscati a pro dei cittadini, che dovranno essere indennizzati e premiati. Se poi per aver rivolto a suo particolare profitto alcuna cosa fosse accaduto che la sua truppa si sbandasse per languore, sarà fucilato.

6.° Chiunque profittando della insurrezione si rivolgesse a private vendette con omicidio, attentasse all'onore delle famiglie, violasse le altrui proprietà, come promotore di guerra civile schifosa e nefanda sarà immediatamente fucilato.

7.° Tutti i militari e tutti gl'impiegati che per la causa del 1820 sono stati destituiti, imprigionati, esiliati ecc., se prontamente si cooperino alla revindica di quella giurata Costituzione, saranno reintegrati e promossi ne' loro impieghi convenientemente all'antichità di servizio senza interruzione, e saranno dal tesoro nazionale indennizzati equamente per i danni sofferti sotto la tirannia.

8.° Tutti gl'impieghi civili, militari, amministrativi, giudiziari e benefici ecclesiastici saranno dati esclusivamente a coloro che concorrono con i loro mezzi qualunque alla sacra revindica della non peritura Costituzione del 1820, proporzionatamente alle loro capacità.

9.° La guardia nazionale è sacra perchè rappresenta la sovranità del popolo, ma perchè gl'intrighi del governo han fatto intrudere parecchi birbanti, così tutti i buoni e veri guardie-nazionali vestiti della loro sacra divisa si faranno il dovere di pronunziarsi coraggiosamente per la sacra legione come parte integrale della stessa, ed i profani, qualora non deponessero le armi, saranno immediatamente fucilati.

10.° La sacra legione non è che una colonna mobile della guardia nazionale, che ristabilita la memorabile Costituzione ritornerà al suo posto.

Fratelli scuotetevi e mantenete il vostro sacro giuramento. Cittadini all'armi, disperdiamo i nostri nemici, ed una volta per sempre sorgiamo liberi—Viva Pio IX — Viva la Costituzione del 1820 — Mora il mal governo.

Dato dalla suprema magistratura centrale del regno il 1° maggio 1848.

(Q) Proclama al popolo Napoletano. Corrisponde a quello trascritto sotto la lettera L.

(R) La destra prende il naso, la sinistra sul sopracciglio. P. S. Tutti siamo figli. La madre è Roma.

(S) Il diploma rilasciato a Giovanni de Simone è, nella dicitura, simile a quello trascritto sotto la lettera H, e leggesi al foglio 2, volume 27.

(T) I libretti contenenti le istruzioni della setta, si leggono originalmente al foglio 5, volume 27.

SCRUPOLO

DEL CONSIGLIERE PRESIDENTE

Ai Signori Consigliere-Procurator Generale del Re, e Giudici della prima Camera della G. Corte criminale di Napoli.

Il Consigliere Presidente di detta gran Corte Domenicantonio Navarra, avendo rilevato, che nel processo riunito *della setta degli Unitari Italiani, e dell' attentato commesso innanzi la Reggia nel giorno 16 settembre dello spirante anno 1849* erasi progettata fra gli altri la sua morte da alcuno degli accusati, si fa scrupolo procedere in detta causa della quale è pur Commessario. Lo propone alla detta gran Corte per discarico del suo dovere per dare sullo stesso le disposizioni di giustizia.

Napoli 17 dicembre 1849.

DOMENICANTONIO NAVARRA.

REQUISITORIA SU LO SCRUPOLO

Il Procurator Generale del Re,

Veduta la dichiarazione del Signor Consigliere-Presidente Navarra;

Veduti gli articoli 498 e seguenti Leggi di procedura penale;

Veduto l'articolo 470 Leggi di procedura civile;

Poichè lo scrupolo di che è parola non s'incontra in alcuno de' casi della legge, e però non può essere accolto:

Chiede che la gran Corte dichiari non esservi luogo allo scrupolo del lodato Signor Consigliere Presidente.

Napoli 17 dicembre 1849.

FILIPPO ANGELILLO.

DECISIONE DELLA G. CORTE SU LO SCRUPOLO.

FERDINANDO II, EC. EC.

La gran Corte criminale di Napoli, prima Camera,

Visti gli atti relativi alla setta degli Unitari Italiani, non che quelli risguardanti l' attentato commesso innanzi alla Reggia nel dì sedici settembre spirante anno;

Vista la volontaria ricusazione del Consigliere Presidente Navarra;

Vista la requisitoria del P. M. Signor Consigliere Angelillo;

Sulla relazione del Giudice Signor Canofari, delegato;

Inteso anche oralmente il P. M. Signor Consigliere Angelillo, il quale ha assistito al disame dello affare, ha sostenuto la sopratrascritta sua requisitoria, ed indi si è ritirato:

La gran Corte medesima

Ponendo mente che il motivo di volontaria ricusazione esposto dal Consigliere Presidente Signor Navarra, a malgrado che onori molto la di lui tanto nota esattezza nell' amministrazione della giustizia, però non è compreso tra le cause legali di ricusazione contemplate dall' art. 470 e seguenti delle Leggi del procedimento civile;

Visti gli enunciati articoli delle Leggi del procedimento civile;

Visti gli articoli 498 e seguenti delle Leggi del procedimento penale.

A voti uniformi

Dispone che il Consigliere Presidente Signor D. Domenicantonio Navarra non debba astenersi dal prender parte nella causa relativa alla Setta degli Unitari Italiani, ed all'attentato commesso innanzi alla Reggia nel 16 settembre spirante anno.

Fatto e deliberato in Camera di Consiglio, oggi diciassette dicembre milleottocentoquarantanove, presenti li Signori Lastaria funzionante da Presidente, Canofari, Rivelli, Amato, Radice, giudici, e Grippa, cancelliere sostituto.

FERDINANDO II, ecc.

La gran Corte criminale di Napoli, prima Camera,

I. Veduti gli atti in quattordici volumi a carico de' detenuti

1. Nicola Nisco
2. Giuseppe Caprio
3. Salvatore Colombo
4. Salvatore Brancaccio
5. Francesco Cocozza
6. Felice Barilla
7. Michele Rossimartino
8. Emilio Mazza
9. Cesare Braico
10. Antonio Leipnecher
11. Michele Pironti
12. Filippo Mango
13. Vincenzo Canonico Caporale
14. Antonio Franco
15. Giovanni Bottiglieri
16. Bartolomeo Anzalone
17. Federico della Monica

18. Giuseppe Cammarota,

e degli assenti

19. Giacomo Nisco
20. Domenico } la Monica
21. Saverio } la Monica
22. Andrea } Cozzi
23. Paolo } Cozzi
24. Andrea Ocone
25. Giovanni Lanzotti
26. Felice Mazzarella
27. Pasquale d' Ambrosio
28. Federico Verna
29. Serafino Capuano
30. Aniello de Falco
31. Antonio Jacobacci,

IMPUTATI

1.° Di attentato e cospirazione avente per oggetto di cambiare il legittimo Governo, e proclamare la Repubblica, ed eccitare gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'autorità Reale;

2.° Di associazione illecita costituente Setta, intitolata–Unità Italiana. Non che di diffusione della stessa ad oggetto di cambiare la forma del Governo, e proclamare la repubblica; usando ancora i primi nove imputati seduzione verso i militari per indurli alla ribellione;

3.° E da ultimo i suddetti Nicola Nisco, Giuseppe Cammarota, Vincenzo Caporale, Antonio Leipnecher, Felice Barilla e Michele Pironti, di detenzione di scritti e libri criminosi.

II. Veduti gli altri atti in tre volumi a carico de' detenuti

1. Gaetano Romeo
2. Giuseppe Tedesco
3. Giovanni Miraglia
4. Giovanni } d' Andrea
5. Beniamino }
6. Pasquale Montella
7. Francesco Nardi
8. Giuseppe Miele
9. Raffaele Crispino
10. Carlo Poerio
11. Nicola Molinaro
12. Vincenzo Esposito
13. Giovanni di Giovanni
14. Mariano Janniello
15. Costantino del Giudice
16. Ludovico Coscia
17. Giacomo Buggi
18. Giovanni Graniero
19. Vincenzo Dono
20. Olinto de Pamphilis
21. Filippo Agresti
22. Antonio Miele
23. Luigi Settembrini
24. Nicola Nisco
25. Angelo Grillo
26. Giuseppe Varriale
27. Nicola Carbonaro
28. Felice Barilla,

e degli assenti

29. Antonio Fiorillo
30. Duca Proto
31. Principe di Torella
32. Bozzelli, ex Ministro
33. Ferdinando di Majo
34. Federico d' Ambrosio
35. Nicola Attanasio
36. Vincenzo Franco
37. Felice Cantone
38. Pasquale Montano
39. Giuseppe Lombardi
40. Alessandro } Canosa
41. Michele } Canosa
42. Giuseppe di Canio
43. Padre Basilio } de' Minori Osservanti
44. Padre Alessandro } de' Minori Osservanti
45. Vito Domenico Trivigno
46. Giovambattista Montano
47. Rocco Coscia
48. Michele Rago
49. Francesco Belsano
50. Giuseppe Caraguso
51. Vito Nicola } Marotta
52. Raffaele } Marotta
53. Francesco Saverio Gargano
54. Arcangelo Molinaro
55. . . . . D'Errico
56. . . . . Santanelli
57. . . . . Magaldi
58. . . . . Alianelli

59. . . . . Giliberti
60. . . . . Amodio
61. . . . . Bianchi ed altri.

IMPUTATI

1.° Di associazione illecita, costituente la detta Setta intitolata Unità Italiana, tendente a cospirare contro la sicurezza interna dello Stato per rimuovere l' attuale Governo, e proclamare la repubblica ;

2.° Gaetano Romeo imputato pure di stampa, detenzione, e spaccio di proclami, libri, e carte sediziose e settarie, non che di detenzione di armi e munizioni col fine criminoso della Setta ;

3.° Francesco Nardi e Pasquale Montella imputati pure di detenzione di armi vietate;

4.° Antonio Miele di compilazione, detenzione, e spaccio di carte, e libri sovversivi e settari ;

5.° Raffaele Crispino di complicità nella stampa de' libri sovversivi del detto Antonio Miele, e di spaccio di libri criminosi;

6.° Vincenzo Esposito di detenzione di una fascia tricolore, emblema della Setta;

7.° E Nicola Molinaro di detenzione d' arme vietata e segno settario.

III. Veduti gli atti in un volume a carico de' detenuti

1. Filippo Agresti
2. Vincenzo Dono
3. Giovanni Miraglia
4. Giovanni di Giovanni,

e degli assenti

5. Antonio Fiorillo
6. Principe di Campomaggiore,

Imputati di trame cospirative contro la sicurezza interna dello Stato per cangiare la forma del Governo, e proclamare la repubblica, seducendo all'oggetto i militari de' Reali Eserciti.

IV. Veduti gli altri atti in due volumi a carico di

1. Luigi Settembrini } detenuti
2. Nicola Mignogna }
3. Angelo Barrafael, sottoposto ad un modo di custodia esteriore, e
4. Raffaele Andreoli, assente,

Imputati di diffusione di un proclama sedizioso, tendente ad eccitare i sudditi ad armarsi contro l'autorità Reale; di associazione Settaria, detenzione di scritti e libri criminosi.

V. Veduti gli altri atti in quindici volumi, oltre i reperti e documenti a carico de' detenuti

1. Lorenzo Vellucci
2. Salvatore Faucitano
3. Luciano Margherita
4. Michele Pironti
5. Giovanni de Simone
6. Francesco Cavaliere
7. Achille Vallo
8. Francesco Antonetti
9. Francesco Catalano
10. Errico Piterà
11. Gaetano Errichiello
12. Nicola Muro
13. Francesco Gualtieri
14. Ludovico Pacifico
15. Vincenzo Errichiello
16. Ferdinando Carafa
17. Michele Persico

18. Carmine Gargano
19. Pasquale Cuomo
20. Giorgio Hetzel
21. Nicola Palomba
22. Carlo Poerio
23. Giovambattista Sersale
24. Filippo Agresti
25. Luigi Settembrini
26. Onofrio Pallotta
27. Giovambattista Torassa
28. Nicola Mignogna
29. Nicola Nisco
30. Vincenzo Romano
31. . . . . . . Pica
32. Francesco de Laurentiis,

e degli assenti

33. Francesco Giordano
34. Angiolo Sessa
35. Alfredo Spina
36. Marco Piscopo
37. Camillo Noviello
38. Luigi Florio
39. Antonio Grillo
40. Michele Primicerio
41. Duca Proto
42. Ferdinando Mascilli
43. Marchese Venusino
44. Raffaele Basile
45. Michele Cretella
46. Filippo Capone

47. Sacerdote Maffei
48. Luigi Vardarelli,

IMPUTATI TUTTI

1.° Di associazione illecita tendente a cospirare contro la sicurezza interna dello Stato sotto la cennata denominazione di—Setta della Unità Italiana — per distruggere l'attuale forma di governo, e proclamare la repubblica, non che di attentati diretti ad eccitare il popolo alla rivolta ed alla guerra civile;

2.° Inoltre i detti Giovanni de Simone, Nicola Palomba, Salvatore Faucitano, Francesco Catalano, Giovambattista Torassa, Giorgio Hetzel, Lorenzo Vellucci, di detenzione di scritti, proclami, e libri sovversivi e settari;

3.° Il detto Faucitano di detenzione di arme vietata.

Veduta la requisitoria del pubblico Ministero in data de' 15 corrente mese.

Sul rapporto del Consigliere Navarra Presidente.

Inteso oralmente il Pubblico Ministero signor Consigliere Angelillo Procuratore Generale del Re, il quale ha sostenuto la sopratrascritta sua requisitoria, e quindi si è ritirato.

La Gran Corte

Ritenute in parte le osservazioni del pubblico Ministero, ed in parte facendo dritto alla sua requisitoria,

A voti uniformi

1.° Ordina riunirsi le cinque processure per procedersi ad un solo giudizio contro tutti gl' imputati;

2.° Dichiara in legittimo stato di arresto

1. Nicola Nisco
2. Giuseppe Caprio
3. Salvatore Colombo
4. Francesco Cocozza
5. Salvatore Brancaccio
6. Felice Barilla
7. Emilio Mazza
8. Cesare Braico
9. Antonio Leipnecher
10. Michele Pironti
11. Gaetano Romeo
12. Francesco Nardi
13. Antonio Miele
14. Raffaele Crispino
15. Vincenzo Dono
16. Filippo Agresti
17. Giovanni Miraglia
18. Vincenzo Esposito
19. Carlo Poerio
20. Luigi Settembrini
21. Giuseppe Tedesco
22. Pasquale Montella
23. Nicola Molinaro
24. Giovanni di Giovanni
25. Lorenzo Vellucci
26. Salvatore Faucitano
27. Luciano Margherita
28. Giovanni de Simone
29. Francesco Cavaliere
30. Achille Vallo
31. Francesco Antonetti
32. Francesco Catalano

33. Errico Piterà
34. Gaetano Errichiello
35. Nicola Muro
36. Francesco Gualtieri
37. Ludovico Pacifico
38. Ferdinando Carafa
39. Michele Persico
40. Giambattista Sersale
41. Onofrio Pallotta
42. Giambattista Torassa.

A voti uniformi

3.° Decide spedirsi mandato di arresto contro
1. Antonio Fiorillo
2. Francesco Giordano
3. Angelo Sessa
4. Alfredo Spina
5. Marco Piscopo
6. Camillo Noviello
7. Luigi Florio
8. Luigi Vardarelli.

A voti uniformi

4.° Ordina proseguirsi la istruzione sul conto de' detenuti
1. Federico della Monica
2. Michele Pironti
3. Canonico Vincenzo Caporale
4. Filippo Mango
5. Antonio Franco
6. Giovanni Bottiglieri

7. Bartolomeo Anzalone
8. Beniamino } d'Andrea
9. Giovanni }
10. Mariano Janniello
11. Giacomo Buggi
12. Olinto de Pamphilis
13. Lorenzo Coscia
14. Costantino del Giudice
15. Giovanni Guarniero
16. . . . . Pica
17. Vincenzo Errichiello
18. Vincenzo Romano
19. Carmine Gargano
20. Pasquale Cuomo,

Ed ordina che il detto Federico La Monica si abiliti dal carcere colla cauzione di ducati cento, facendo obbligo di osservare il mandato per lo palazzo;

Che Antonio Franco, Bartolomeo Anzalone, Beniamino d'Andrea, Giovanni d'Andrea, Mariano Janniello, Gaetano Buggi, Lorenzo Coscia, Giovanni Guarniero, Costantino del Giudice, Vincenzo Errichiello e Vincenzo Romano, siano abilitati dal carcere colla cauzione di ducati cinquanta per ciascuno, e sottoponendosi all' obbligo di osservare il mandato per lo palazzo.

In ordine poi a' detenuti Vincenzo Canonico Caporale, Carmine Gargano, Pasquale Cuomo, e Giovanni Bottiglieri,

La Gran Corte

Osserva che sul conto de' medesimi le pruove fin' ora raccolte non sono di tanta levità da poter migliorare il loro modo di custodia.

A voti uniformi

Decide che restino sotto lo stesso modo di custodia in cui si trovano Vincenzo Canonico Caporale. . . . . Pica , Michele Pironti, Olinto de Pamphilis , Pasquale Cuomo , Giovanni Bottiglieri , e Carmine Gargano ; non che Filippo Mango.

A voti uniformi

5.° Riserva spiegare le sue provvidenze dopo l' esito della pubblica discussione , sul conto di

1. Giovanni Nisco
2. Domenico } La Monica
3. Saverio }
4. Andrea } Cozzi
5. Paolo }
6. Andrea Ocone
7. Giovanni Lanzotti
8. Felice Mazzarella
9. Pasquale d'Ambrosio
10. Federico Verna
11. Serafino Capuano
12. Aniello de Falco
13. Principe di Campomaggiore
14. Raffaele Andreoli.

A voti uniformi

6.° Ordina proseguirsi ancora la istruzione sul conto di

1. Michele Raso
2. Felice Cantone

3. Ferdinando di Majo
4. Vincenzo Franco
5. Bozzelli, ex Ministro
6. Principe di Torella
7. Duca Proto
8. Giuseppe Lombardo
9. Nicola Attanasio
10. Alessandro } Canosa
11. Michele } Canosa
12. Giuseppe di Canio
13. Padre Basilio } de' Minori Osservanti
14. Padre Alessandro } de' Minori Osservanti
15. Vito Domenico Trivigno
16. Giambattista Montano
17. Rocco Coscia
18. Antonio Marotta
19. Francesco Belsano
20. Giuseppe Garaguso
21. Francesco Saverio Gargano
22. Vito Nicola } Marotta
23. Raffaele } Marotta
24. Arcangelo Molinaro
25. .... d'Errico
26. .... Santanelli
27. .... Magaldi
28. .... Alianelli
29. .... Giliberti
30. .... Amodio
31. .... Bianchi
32. Antonio Grillo
33. Michele Primicerio
34. Marchese Venusino

35. Ferdinando Mascilli
36. Raffaele Basile
37. Michele Cretella
38. Sacerdote Maffei
39. Filippo Capone.

A voti uniformi

7.° Ordina sospendersi il procedimento penale per Michele Rossimartino, ed escarcerarsi pel carico n. I, rimanendo poi detenuto per le altre sue imputazioni;

8.° Ordina separarsi gli atti relativi a Giuseppe Cammarota, rimettendosi copia de'medesimi al giudice correzionale competente, unitamente all'imputato sotto lo stesso modo di custodia in cui trovasi, onde essere giudicato;

9.° Ordina sospendersi il procedimento penale per ora e fino all'acquisto di nuovi lumi per Angelo Grillo, Giuseppe Varriale e Nicola Carbonaro pel carico n. II, rimanendo però in carcere per le altre loro imputazioni;

10.° Ordina sospendersi il procedimento penale per il carico n. V, imputato a Giorgio Hetzel e Nicola Palomba, e spedirsi i medesimi alla Gran Corte Criminale di Avellino per subire il loro giudizio;

11.° Dichiara estinta l'azione penale per Antonio Jacobacci;

12.° Ordina sospendersi il procedimento penale per ora, e sino all'acquisto di nuovi lumi per Giuseppe Miele, Francesco de Laurentiis, Nicola Mignogna ed Angelo Barrafael, escarcerandosi i primi tre, e sciogliersi l'ultimo dal modo di custodia a cui fu sottoposto con decisione del 6 scorso settembre;

13.° Ordina cacciarsi in rubrica per la processura n. I, riserbandosi di spiegare le provvidenze sul conto di

1. Francesco Vitale
2. Serafino Pepe
3. Raffaele Naddeo

4. Magno Giannattasio
5. Giuseppe Clarizio
6. Gaetano di Mercato
7. Cap. Francesco Mezzacapo
8. Giovanni Avossa
9. Antonio de Robertis
10. Antonio } Bellotti
11. Giuseppe } Bellotti
12. Francesco Gatti
13. Pietro } Sabato
14. Felice } Sabato
15. Nicolantonio } Alemagna
16. Lorenzo } Alemagna
17. Carmine Ruotolo
18. Modestino Faiella
19. Antonio Conforti
20. Giovanni Luciani
21. Raffaele Conforti
22. Achille Mezzacapo
23. Raffaele Rinaldi
24. Pietro di Mercato
25. Rocco Positano
26. Francesco Romano
27. Matteo della Monica
28. Luigi Mezzacapo
29. Pietro Cancelli
30. Luigi Guri
31. Giovanni Barbati
32. Pasquale Taddeo
33. Michele Guglielmi
34. Matteo Luciano
35. Michele Forte

36. Pietro Taddeo
37. Matteo Trotta
38. Antonio de Vita
39. Francesco Criscuolo
40. Matteo } Scaramella
41. Aniello }
42. Giuseppe } Casella
43. Pasquale }
44. Felice Mauro
45. Sacerdote Matteo Pesce
46. Carlo Bellotti
47. Domenico Simonetti
48. Simone Mauro
49. Gennaro Arena
50. Michele Tafuri
51. Matteo de Majo
52. Francesco Avossa
53. Luigi Arena
54. Canonico Roberto
55. Matteo } Sica di Penta
56. Giovanni }
57. Gennaro }
58. Gennaro Nicodemo
59. Luigi Sessa
60. Gennaro Siniscalchi fu Rocco
61. Gennaro Siniscalchi fu Diego
62. Raffaele } Citro
63. Giuseppe }
64. Francesco } Siniscalchi fu Stefano
65. Antonio }
66. Diego } Landi
67. Luigi }

68. Diego Landi fu Nicola
69. Nicola Alemagna fu Domenico
70. Aniello Landi fu Gennaro
71. Giosuè de Simone
72. Domenico di Carluccio
73. Giovanni Carpentieri fu Angelo
74. Gaetano } Carluccio fu Angelo
75. Vincenzo }
76. Angelo } Carluccio di Vincenzo
77. Giovanni }
78. Giovambattista Landi di Michele
79. Antonio Luzzi di Tommaso
80. Parroco } Ricciardelli
81. Canonico }
82. Giuseppe de Falco
83. Agostino Guerrasio
84. Francesco Mastrocinque
85. Antonio Serio
86. Francesco Bracalà
87. Vincenzo Pagliera
88. Vincenzo Montanelli
89. Michele Neri
90. Salvatore Guadagni.

A voti uniformi

14.° Dichiara in legittimo stato di arresto Ludovico Pacifico per il carico n. IV, ed ordina che sia annotato in rubrica;

15.° Ordina proseguirsi la istruzione sul conto di Chiarolanza di Marianella pei carichi n. I e V, e che sia annotato in rubrica;

16.° Ordina in fine proseguirsi la istruzione sul conto di Pasquale Fa-

sano, Michele Formisano, Francesco Perrella o Gennaro de Marco per il carico n. IV, e che siano annotati in rubrica.

Fatto e deciso nella Camera del Consiglio, oggi il diciannove dicembre milleottocento quarantanove, presenti li signori Navarra Consiglier Presidente, Lastaria, Canofari, Rivelli ed Amato, giudici, e Grippa, cancelliero sostituto.

RICUSA

Ai Signori Presidente e Giudici della Gran Corte Criminale di Napoli.

Signori

Gl'imputati qui sottoscritti, Carlo Poerio, Michele Pironti, Giorgio Hetzel, Luigi Settembrini, Filippo Agresti, Nicola Palomba, Vincenzo Dono, Francesco Gualtieri, Michele Persico, Antonio Leipnecher, Nicola Nisco, Ferdinando Carafa e Cesare Braico, formalmente dichiarano, rifermando quanto da taluni di essi fu già dichiarato allorchè vennero chiamati per essere costituiti, che formalmente ricusano il Consigliere Presidente della Gran Corte Criminale Signor D. Domenicantonio Navarra, relatore della causa pendente a loro carico, ai termini degli articoli 503 e seguenti delle leggi di Procedura penale, e 490 e seguenti delle leggi di Procedura civile. Il motivo della ricusa è grave, inoppugnabile, fondato sulla disposizione della legge positiva, su i principii generali che regolano qualunque legislazione, sul codice eterno della natura. È canone troppo noto ed inconcusso, che non possa un Magistrato essere giudice, quando deve considerarsi come parte in giudizio perchè offeso. Or se è pur vero, come non può dubitarsi, che tra le altre accuse vi è quella di attentato alla vita del zelantissimo Signor Presidente, come potrebbe mai cotesto Magistrato assidersi nel nobile consesso dei Giudici che debbono giudicare della loro sorte? Come il potrebbe, se, laddove il volesse, dipenderebbe da lui indossare la veste di parte civile come già tiene quella di offeso; e l'accusa è sì grave, che non abbisogna della istanza della parte perchè il Pubblico Ministero se ne impossessi?

I dichiaranti dunque con la presente ricusa, menomamente non mirano ad alcuna personalità, ma intendono soltanto usare di un dritto sacro di loro difesa.

Napoli 22 dicembre 1849.

(seguono le firme)

REQUISITORIA

SULLA RICUSA DEL PRESIDENTE.

« Il Consigliere Procuralor Generale del Re ,

« Veduta la ricusa prodotta contro il Consigliere Presidente della Gran « Corte Criminale D. Domenicantonio Navarra;

« Veduti gli atti, cui il motivo di ricusa ha relazione;

« Veduti gli art. 503 e seg. LL. di proc. penale , e 490 e seg. LL. « di proc. civile;

« Osserva non essere la ricusa, di che trattasi, altrimenti poggiata , « che sul motivo medesimo pel quale il Consigliere Presidente sig. Na- « varra nella illibatezza di sua coscienza , e nella indifferenza del suo ani- « mo proponeva suo scrupolo alla Gran Corte, e questa lo dichiarava in- « sussistente , e disponeva non doversi il lodalo Consigliere Presidente « dalla causa astenere.

« Osserva che appresso a siffatta deliberazione , un giudizio diverso « della Gran Corte sarebbe illegale non meno, che contraddittorio; epperò « vano ed ozioso sarebbe portar nuova discussione sul merito della qui- « stione , che , mutato soltanto il nome in quello di ricusa, viene ora a « presentarsi.

« Osserva ciò nulladimeno che se la ragione della ricusa fondasi « sul timore di poter il magistrato sotto l'impero di privato interesse , o « di passione privata trascendere i confini della giustizia e rendersi par-

« ziale, o nemico a colui, che al suo giudizio è sottoposto, questo
« timore è fuori dubbio mal fondato nella causa in disamina, e va
« rigettato egualmente, sia che si consideri il fatto, sia che si riguardi
« il dritto. Si ha nel fatto che il Consigliere Presidente signor Navarra
« non è parte offesa, nè mai si è querelato contro alcuno degl' im-
« putati, a lui del tutto estranei e sconosciuti. Niuna inimicizia quindi
« neppur leggiera, niun interesse personale, niun risentimento può in-
« gombrare il suo animo per far dubitare della sua indifferenza, anzichè
« riconoscere la sua generosità, quella che egli appalesava allorchè il suo
« scrupolo proponeva. Nel dritto si ha che il progetto de' Settatori del-
« l' Unità Italiana di attentare alla vita del sig. Navarra e di altri perso-
« naggi, non è stato dal P. M. nel suo atto di accusa tradotto in reato,
« nè mancato nè tentato, non offrendosi i caratteri legali del tentativo,
« comunque notato fosse tal progetto fra le macchinazioni e le trame della
« setta contro all' ordine ed alla sicurezza dello Stato. Si rende manifesto
« adunque che siffatta causa non contemplata tassativamente dalla legge,
« non s' incontra nè anche nello spirito di essa. Laonde è insussistente,
« illegale, come già fu dalla Gran Corte dichiarato.

« Chiede che la Gran Corte dichiari inammessibile, e rigetti la pro-
« dotta ricusa, ed ordini passarsi agli atti ulteriori del procedimento,
« condannandosi intanto i ricusanti nei termini della Legge alla multa di
« ducati cento ».

Napoli 23 dicembre 1849.

firmato — Filippo Angelillo.

DECISIONE DELLA GRAN CORTE SULLA RICUSA

FERDINANDO II, ec.

La Gran Corte Criminale di Napoli, 1.ª Camera,

Visti gli atti a carico de' detenuti
Carlo Poerio
Michele Pironti
Luigi Settembrini
Filippo Agresti
Antonio Leipnecher
Nicola Nisco
Ferdinando Carafa
Cesare Braico
Giorgio Hetzel
Nicola Palomba
Vincenzo Dono
Michele Persico, e
Francesco Gualtieri

Imputati con altri molti di associazione illecita organizzata in corpo con vincolo di segreto costituente setta—L'Unità Italiana,—ad oggetto di cospirare contro la sicurezza interna dello Stato, e di cospirazione contro la

Sacra Persona del Re (D. G.), ed altresì di attentati aventi per oggetto di distruggere e cambiare il Governo, eccitando i sudditi ad armarsi contro l'autorità Reale;

Visto l'atto di ricusa;

Vista la requisitoria del Pubblico Ministero;

Visto il foglio sottoscritto da uno de' suddetti imputati, Francesco Gualtieri, col quale ha espressamente rinunziato per parte sua alla suddetta ricusa;

Vista la requisitoria in dorso di detta rinunzia, colla quale il P. M. ha chiesto tenersi presente;

Vista la memoria presentata da parte de' suddetti imputati, dagli avvocati D. Gennaro de Filippo e D. Giacomo Tofano, colla quale vengono dedotti diversi ragionamenti sulla ricusa in esame;

Sul rapporto del funzionante da Presidente sig. Giudice Lastaria;

Udito il P. M. Consigliere sig. Angelillo nelle sue orali conclusioni, colle quali ha sostenuto la sua requisitoria scritta, ed indi si è appartato;

La Gran Corte

Rimasta a deliberare nella camera del Consiglio,

Sull' esame degli atti, ha rilevato per fatto ciò che siegue:

1.° Verso le ore dieci e mezzo di Francia del mattino del 16 settembre dell' anno decorso 1849, ed in atto che si era raccolta una immensità di popolo dinanzi alla Reggia ed erasi il tutto preparato per impartirsi dal Sommo Pontefice la santa benedizione alla moltitudine devota accorsa, s'intese la esplosione di un colpo, che produsse un agitar momentaneo nella folla.

2.° Al momento fu arrestato un uomo, che si verificò essere stato autore di quella esplosione, che venne liquidato per l'imputato Salvatore Faucitano, e quindi fu condotto al posto di Polizia del Quartiere.

3.° Questi nei suoi diversi interrogatori, nel confessarsi autore di quell'eccesso, disse ch'era stato l'effetto di determinazioni prese nel co-

mitato della setta intitolata L' Unità Italiana, e ciò per produrre un allarme ed impedire che si fosse impartita la benedizione Papale.

4.° Confessò inoltre che tra le macchinazioni tenebrose della setta erasi stabilito di attentare alla vita di varî personaggi in carica, e tra costoro quella di D. Domenicantonio Navarra Consigliere Presidente di questa gran Corte, per le mostruose condanne che infliggeva a persone innocenti, specificando, che a conseguire siffatto attentato nella persona di esso Consigliere Presidente, dovea gittarsi nella di lui carrozza una bottiglia, nella quale si conteneano delle materie incendiarie.

5.° Colle istruzioni vennero avvalorate le suddette rivelazioni fatte dal Faucitano in ordine all'attentarsi alla vita del sig. Presidente, e ciò con le confessioni di altri degl' imputati stessi, dalle quali emerge di essersi dai cospiratori stabilito una setta di pugnalatori, i quali doveano supplire alla uccisione delle vittime designate, non escluso il Presidente, con estinguerlo a colpi di pugnale, quando la bottiglia colle materie accensibili non avesse prodotto l'effetto desiderato. Questo progetto però non ebbe veruno risultamento, neanche con un principio qualunque di esecuzione.

6.° Pervenuti gli atti nella Gran Corte, il prefato Sig. Presidente rilevando da' medesimi il progetto che accennava agli attentati contro alla di lui persona, nella delicatezza di sua coscienza credette di farsi scrupolo, come in effetto lo presentò in iscritto.

Il P. M. vi fece la corrispondente requisitoria, e la Gran Corte pronunziò analoga decisione.

Sull'esposto fatto,

La Gran Corte

Ritenendo in linea di considerazioni le osservazioni contenute nella requisitoria del P. M.,

In prima osserva per principio generale, che se debba ritenersi come canone inconcusso, che qualunque motivo potesse far sorgere la idea di un'alterazione nella indifferenza dell'animo da serbarsi dal magistrato nello

esercizio delle sue funzioni, un tal motivo debba essere non solo provato, ma anche legalmente fondato. Senza di ciò ne deriverebbe lo sconcio che anche per un pretesto qualunque, e per una semplice congettura il magistrato potrebbe essere ricusato. Ciò è tanto più indispensabile, in quanto che mancandosi a tali riguardi, verrebbe ad offendersi la dignità del magistrato medesimo, la quale dev' essere essenzialmente rispettata.

Osserva in pari tempo che nel fatto in esame manca assolutamente il motivo da poter far sorgere l' idea di un'alterazione nell'animo del Signor Presidente, e quindi l' alterazione ancora della sua indifferenza; che anzi avendosi riguardo allo scrupolo da lui presentato, si ha una ragione fondata a conoscere la calma del suo animo, e la inesistenza del motivo legale, che da ciò vorrebbe desumersi.

Osserva inoltre che non regge in dritto l' assunto degl' imputati, che si vuol desumere dalle disposizioni del comma quinto dell' art. 470 delle leggi di procedura civile, sostenendo, che vi è un processo tra il Presidente ricusato, e gl' imputati ricusanti. Di fatti ciò che si assume dagl' imputati non è punto il caso previsto dal comma quinto anzidetto, dappoichè per corrispondere a quelle disposizioni di legge il processo dovrebbe comprendere le azioni reciproche dei ricusanti e del ricusato, o che voglia un tal processo riguardarsi nella linea civile, o che voglia riguardarsi nella linea penale.

Osserva di vantaggio che l'altro motivo che gl' imputati desumono dal numero undecimo del citato art. 470 delle suddette leggi, neppure regge in dritto. Di fatti la legge parla di una inimicizia capitale tra il Giudice ricusato ed una delle parti; e nel fatto in quistione non esiste questo estremo in quanto che non vi è elemento per potersi ritenere, che il Signor Presidente sia inimico capitale di una delle parti. E qui per escludere sempreppiù una tale circostanza interessante richiesta dalla legge, giova ripetere la osservazione di sopra accennata, relativa allo scrupolo fattosi dal detto Signor Presidente, donde si desume evidentemente la di lui indifferenza sul proposito, e si scorge chiaramente la mancanza di quella inimicizia, che la legge richiede, onde renderlo incapace a giudicare.

Osserva in fine che avendo l'imputato Gualtieri espressamente ritrattata da parte sua la ricusa di sopra accennata, e non esistendovi ostacolo legale, la Gran Corte crede di accogliere tale ritrattazione.

Per siffatte considerazioni,

Visti gli articoli 498, 499 leggi di procedura penale; l'art. 470 numeri 5 ed 11, e 478 leggi di procedura civile; l'art. 509 delle suddette leggi di proc. penale, e l'art. 2. del Real Decreto del 1.° giugno 1842, così rispettivamente espressi:

Art. 498 leggi di proc. pen. Nelle materie penali ogni ufiziale di polizia giudiziaria può essere allegato a sospetto. I motivi legali di ricusa sono quelli preveduti dalle leggi della procedura nei giudizi civili.

Art. 499 dette leggi. Nei giudizi di ricusa si procede colle norme stabilite dalle medesime leggi della procedura nei giudizi civili. Il giudizio di ricusa contro un ufiziale di polizia giudiziaria non impedisce fino alla sua decisione il proseguimento della istruzione.

Art. 470 leggi di procedura civile. Ogni Giudice può essere ricusato per le seguenti cause . . . . num. 5. Se fra i cinque anni che precedono la ricusazione dei Giudici vi è stato un processo criminale tra costoro ed una delle parti, o il conjuge, o i consanguinei, o gli affini in linea retta.

num. 11. Se passi capitale inimicizia tra 'l Giudice ed una delle parti.

Art. 478 dette leggi. Trasmessa dal Cancelliere nel corso di ore 24 una spedizione dell'atto di ricusa al Presidente del Tribunale, sulla relazione del medesimo Presidente, ed udite le conclusioni del Pubblico Ministero, sarà profferita una sentenza, la quale rigetterà la ricusa, quando essa è inammessibile: e nel caso contrario ordinerà, ec.

Art. 509 leggi di proc. penale. In ogni caso che la ricusa sarà rigettata, la parte che l'avrà prodotta, dovrà essere condannata ad una multa da ducati sei a dugento.

Art. 2. del Real Decreto del 1.° giugno 1842. Nei casi delle ricuse ri-

gettate, o dichiarate inammessibili, saranno condannati alla multa stabilita dalle leggi la parte principale e l' avvocato o patrocinatore in causa che soscrive alla ricusa. La multa sarà perseguita contro ciascuno di essi pel solido, e con arresto personale.

A voti uniformi

Rigetta la proposta ricusa e condanna solidalmente le parti principali Carlo Poerio, Michele Pironti, Luigi Settembrini, Filippo Agresti, Antonio Leipnecher, Nicola Nisco, Ferdinando Carafa, Cesare Braico, Giorgio Hetzel, Nicola Palomba, Vincenzo Dono, e Michele Persico, e gli avvocati D. Giacomo Tofano e D. Gennaro de Filippo, alla multa di ducati cento.

Ammette poi la rinuncia dell' imputato Gualtieri alla ricusa anzidetta.

Fatto e deciso nella Camera del Consiglio oggi li 2 gennajo 1850 in Napoli, presenti i Signori Lastaria Giudice di G. Corte Civile coll'esercizio di Giudice Criminale funzionante da Presidente, Rivelli, Canofari, Amato, Radice, giudici, ed Ascione, vice cancelliere.

(*seguono le firme*)

RICORSO

ALLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

AVVERSO LA DECISIONE SU LA RICUSA.

AL SIGNOR CAVALIER PRESIDENTE

E CONSIGLIERI DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA.

I qui sottoscritti prevenuti di reato di Maestà, non che gli avvocati Giacomo Tofano e Gennaro de Filippo formalmente producono ricorso per annullamento presso la Suprema Corte di Giustizia avverso la decisione emessa dalla Gran Corte Criminale di Napoli il giorno 2 del corrente mese ed anno, ad essi notificata il giorno 4; e colla quale è stata rigettata la ricusa proposta del Signor Presidente D. Domenicantonio Navarra.

I motivi per ora sono i seguenti:

1.° Dalla impugnata decisione rilevasi che la gran Corte aveva già emesso una sua deliberazione negativa sul fatto che ha costituito il motivo di ricusa; ha creduto eziandio, adottando le considerazioni del Pubblico Ministero, che la detta precedente sua decisione ostava ad ammettere la proposta ricusa. Ciò posto doveva astenersi dal pronunziare, il che non avendo fatto, ha violato l'articolo 470 e seguenti delle Leggi di Procedura Civile, non che tutte le disposizioni legislative, che vietano al Magistrato di decidere due volte sulla stessa causa.

2.° La Gran Corte ha violato il rito rigettando la ricusa nel periodo nel quale doveva semplicemente vedere della sua ammessibilità — Violati gli articoli 478 e seguenti—Procedura Civile.

3.° La Gran Corte nella impugnata decisione avrebbe dovuto sviluppare tutte le singole particolarità del fatto, su cui poggia la ricusa e come emergono dal processo, che fu dato dai ricusanti come elemento di pruova per la proposta ricusazione—Non avendolo fatto, non solo ha ritenuto un fatto monco, che non esprime tutto il concetto delittuoso, ma ha benanche manomesso i sacri dritti della difesa. Violati gli articoli 293, 414 Procedura Penale, e 219 Legge organica.

4.° Il fatto della ricusa anche come è riportato nella impugnata decisione si riscontra colle ipotesi della legge sancita nei Comma 5 ed 11 dell'art. 470 Procedura Civile, che sono stati violati dalla gran Corte, essendosene snaturato tanto il senso dottrinale, che quello letterale.

Lo sviluppo degli addotti motivi, non che di altri, che potranno presentarsi, sarà eseguito presso la Cancelleria della Suprema Corte di giustizia.

Intanto, poichè i dichiaranti vollero provare il fatto di ricusa col processo istruito a carico di loro, e precisamente colle dichiarazioni di tutti coloro che parlano del fatto in disamina, nonchè coi fatti ritenuti nell'atto di accusa e collo stesso scrupolo conscienziosamente proposto dallo stesso Signor Presidente ricusato, chieggono nei modi legali e rispettosi, ed ai sensi degli articoli 482 e seguenti della Procedura Civile, e 503 e seguenti Procedura Penale, che tanto il processo o almeno le copie delle dichiarazioni tutte da cui emerge il fatto di ricusa; quanto la copia dell'atto di accusa sieno rimesse alla Corte Suprema, trovandosi già trascritto nella impugnata decisione il su espresso scrupolo proposto dal Signor Presidente.

Napoli 7 gennajo 1850.

(seguono le firme)

DECISIONE DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

NELLA CAUSA DELLA RICUSA

FERDINANDO II, EC. EC.

L'anno milleottocentocinquanta, il di diciotto gennaio,

Alla Corte Suprema di Giustizia, Camera criminale,

Intervenendo i Signori Cav. de Luca Vice-presidente, Laudati, commendatore Sarlo, Croce, Rosati, Magliano, Cav. Perillo, Mezzacapo e Spaccapietra, consiglieri, Gallotti, Avvocato generale, e Mola, giudice di gran Corte civile, Cancelliere;

Il Consigliere Croce ha fatto il rapporto della causa di Carlo Poerio ed altri, donde risulta quanto segue:

Il P. M. presso la gran Corte criminale di Napoli nel 15 dicembre 1849 emise atto di accusa a carico di Carlo Poerio, Nicola Nisco, Luigi Settembrini ed altri molti, imputati di associazione illecita, organizzata in corpo col vincolo di segreto, costituente Setta — *L'Unità Italiana*, ad oggetto di cospirare contro la sicurezza interna dello Stato, e di cospirazione contro la Sacra Persona del Re (D. G.), di attentati aventi per oggetto di distruggere e cambiare il Governo, eccitando i sudditi ad armarsi contro l'Autorità Reale, non che di altri reati politici.

Era tra le determinazioni della setta, come risulta dall'esame degli atti giuridici fatto dalla gran Corte criminale, dar morte a vari personaggi, rivestiti di carica pubblica, e tra questi al Consigliere Presidente della gran Corte medesima Signor D. Domenicantonio Navarra; a quale uopo,

com'emerge dalle rivelazioni di un tal Salvatore Faucitano, ancor egli imputato, dovevasi gittare nella carrozza del mentovato Consiglier Presidente una bottiglia contenente materie incendiarie, e laddove questa non avesse prodotto il suo effetto, si era da' cospiratori stabilita una setta di *pugnalatori*, i quali dovevano arrecare la morte alle vittime designate, non escluso il Presidente, con colpi di pugnale.

Non però tal progetto nè ebbe risultamento alcuno, e nè tampoco principio di esecuzione.

Intanto pervenuti nella gran Corte gli atti succennati per devenirsi al giudizio pubblico su'carichi politici di che è parola, il Presidente Navarra a di 17 dicembre decorso anno 1849 con suo foglio manifesta alla gran Corte che, avendo rilevato essersi da taluni tra settari progettata la sua morte, si faceva scrupolo di procedere nella causa, della quale è pur commessario.

Sulle uniformi requisitorie del P. M. Consigliere Angelillo, la gran Corte nello stesso di 17 dicembre, alla base degli articoli 470 e seguenti procedura civile, e 498 e seguenti procedura penale, ponendo mente, che il motivo di volontaria ricusazione esposto dal Presidente Navarra non è compreso tra le cause legali di ricusa contemplate ne'citati articoli, a voti uniformi dispose, che lo stesso Presidente non debba astenersi dal prender parte alla causa che ne occupa.

Dopo ciò, e precisamente nel 22 dello stesso mese di dicembre fu presentato nella Cancelleria della gran Corte criminale di Napoli atto della stessa data, oltre da'nominati Carlo Poerio, Nicola Nisco, Luigi Settembrini, ancor da' coimputati Michele Pironti, Giorgio Hetzel, Filippo Agresti, Nicola Palomba, Vincenzo Dono, Francesco Gualtieri, Michele Persico, Antonio Leipnecher, Ferdinando Carafa e Cesare Braico, non che dagli Avvocati D. Giacomo Tofano e D. Gennaro de Filippo, col quale atto fu prodotta formale ricusa contro il detto Presidente Signor Navarra pel motivo, *che non possa un magistrato esser giudice, quando deve considerarsi come parte in giudizio, perchè offeso*, tanto che, se il volesse, potrebbe costituirsi parte civile nel giudizio.

Il P. M. Signor Angelillo su questo atto, nel seguente giorno 23, diè fuori le sue conclusioni, colle quali, tenendo presenti gli articoli 503 e seguenti leggi di procedura penale e 490 e seguenti leggi di procedura civile, osservò, che la ricusa, di che trattasi, non è altrimenti poggiata che sul motivo pel quale lo stesso Signor Presidente Navarra proponeva il suo scrupolo alla gran Corte, scrupolo, che questa dichiarava insussistente, sicchè illegale non meno che contraddittorio sarebbe portar novella disamina sullo stesso obbietto; osservò di vantaggio che il motivo di ricusa prodotto non incontra alcuna disposizione di legge, sia che si guardi la quistione nel fatto, dappoichè il cennato magistrato non è parte offesa in giudizio, non ha avvanzato alcuna sua querela, e quindi niuna inimicizia, niun interesse personale, niun risentimento può ingombrare il suo animo, sia che si guardi la quistione nel dritto, perchè il progetto di attentare alla vita del Presidente Navarra non è stato definito per reato, nè mancato nè tentato, mancando gli elementi a ciò costitutivi, e si è notato soltanto tra le macchinazioni e le ree trame della Setta contro l'ordine e la sicurezza dello Stato; laonde chiese che la gran Corte dichiarasse inammessibile, e rigettasse la prodotta ricusa.

Nello stesso giorno 23 dicembre Francesco Gualtieri, uno tra i soscrittori della ricusa, con foglio diretto al medesimo Consiglier Presidente, pieno di mortificazione, com'ei manifesta, rinunziò da sua parte all'anzidetta ricusa, confessando essere stato per lui un mal fatto l'avere apposta la sua firma a quell'atto, e scusandosi col dire che eravi stato indotto da sola inespertezza ed ignoranza.

Il P. M. chiese tenersi presente tale manifestazione nel giudizio di ricusa.

A dì 2 del corrente mese di gennaio i cennati avvocati Tofano e de Filippo presentarono altro atto in sostegno dell'avvanzata ricusa. Dissero, che per ora, dacchè la giustificazione del fatto di ricusa si confonde e si unifica colla imputabilità de'prevenuti, la gran Corte dovrebbe arrestarsi a vederne la materiale esistenza, e non la morale verità, lo scoprimento della quale dipende dal giudizio del merito—Dissero la ricusa sostener-

si coi n.i 5 e 11 dell'art. 470 procedura civile, poichè si ha un *processo criminale* tra il Presidente Navarra ed i ricusanti, imputati tra l'altro di aver progettato la morte di lui, progetto che va connesso e concatenato al grave carico de'reati di Stato, anzi si riporta come uno de'mezzi ad eseguir la cospirazione — Dissero, che un tale progetto, anche isolatamente considerato, è un reato, perchè incontrerebbe la sanzione dell'art. 174 delle leggi penali, o almeno quello del n.° 5.° art. 462 dette leggi — Dissero in fine, che si ha per la ricusa la *inimicizia capitale* mentovata nel riferito n.° 11 del detto art. 470; inimicizia estrinsecata da progetto di uccisione e da preparazione de'mezzi acconci per raggiungere il trislissimo fine.

La prima Camera della gran Corte criminale, ritenendo in linea di considerazioni le conclusioni del P. M. superiormente reassunte, ed osservando altresì che la idea di un'alterazione nella indifferenza dell'animo da serbarsi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni dev'essere non soltanto provata, ma legalmente fondata, senza di che potrebbe un magistrato esser ricusato per semplice congettura o per pretesto; Che nella specie, di che è discorso, manca ogni argomento per credersi alterata la necessaria indifferenza nel Presidente Navarra la quale viene invece ribadita, se si attenda allo scrupolo che egli stesso ha elevato; Che mal s'invoca da'ricusanti il comma 5.° dell'art. 470 leggi di procedura civile, mentre per corrispondere ai dettati di esso, dovrebbe esistere un processo che comprendesse le azioni reciproche de' ricusanti e del ricusato, o che voglia un tal processo risguardarsi nella linea civile, o che voglia riguardarsi nella linea penale; Che ancor malamente si appellano al n.° 11 del citato art. 470 leggi di procedura civile, imperciocchè per applicarsi alla specie il concetto della *inimicizia capitale* dovrebbe ritenersi essere il Presidente Navarra inimico capitale di una delle parti, quale deduzione non trova alcun elemento su cui fondarsi; Che non vi è ostacolo legale per accogliersi la ritrattazione di Francesco Gualtieri; ed alla base de'citati n.i 5 e 11 dell'art. 470 procedura civile, non che degli art. 478 dette leggi, 498, 499, 509 procedura penale, e 2.° del Real Decreto del 1.° giu-

gno 1842, trascritto nella decisione, alla unanimità nel giorno 2 del corrente mese, rigettò la proposta ricusa, e condannò solidalmente le parti principali, Poerio, Pironti, Settembrini, Agresti, Leipnecher, Nisco, Carafa, Braico, Palomba, Hetzel, Dono e Persico, su mentovati, non che gli avvocati D. Giacomo Tofano e D. Gennaro de Filippo alla multa di ducati cento: ammise poi la rinunzia del Gualtieri alla ricusa medesima.

Avverso cotesta decisione da' suddetti Poerio, Nisco, Braico, Dono, Palomba, Hetzel, Agresti, Settembrini, Leipnecher, Carafa, Pironti, Persico ed avvocati Signor Tofano e de Filippo fu nel giorno 7 dello stesso mese di gennaio prodotto ricorso per annullamento a questa Corte Suprema, deducendosi:

1.° Essersi violati gli art. 470 e seguenti procedura civile, non che tutte le disposizioni legislative che vietano al magistrato giudicare due volte sulla stessa causa, avendo la gran Corte precedentemente alla impugnata decisione, già emessa una deliberazione negativa sul fatto che ha costituito il motivo di ricusa;

2.° Violati gli articoli 478 e seguenti procedura civile, per aver la gran Corte rigettata la ricusa nel periodo nel quale dovea semplicemente vedere della sua ammissibilità;

3.° Violati gli articoli 293, 414 procedura penale e 219 Legge organica, perchè si è ritenuto un fatto monco, mentre avrebbero dovuto svilupparsi tutte le singole particolarità del fatto su cui poggia la ricusa, e come emergono dal processo;

4.° Violati gli anzidetti numeri 5 e 11 dell'art. 470 procedura civile, assumendosi essersene snaturato tanto il senso dottrinale che letterale.

Fu fatta riserva di sviluppare meglio in prosieguo gli addotti motivi, e di presentarne altri in sostegno del ricorso.

Intanto i ricorrenti per provare il fatto della ricusa, invocando gli articoli 482 e seguenti procedura civile, 503 e seguenti procedura penale, chiesero pure che tanto il processo, o almeno le copie delle dichiarazioni dalle quali emerge il fatto di ricusa, quanto la copia dell'atto di accusa, fossero rimesse a questa Corte Suprema.

Posteriormente, ossia nel 18 detto mese di gennaio, fu nella Cancelleria della detta Corte Suprema presentato altro atto a firma degli Avvocati Tofano e de Filippo. Con questo atto, per affiancare il 3.° mezzo di annullamento fu dedotto, che essendosi preinteso aver la gran Corte spedito in Corte Suprema soltanto taluni brani degl' interrogatori degl' imputati Faucitano e Margherita, da' quali si raccoglie il progetto contro la vita del Presidente Navarra, e poichè la gran Corte medesima aveva nella decisione ritenuto, che le manifestazioni del Faucitano intorno a tale progetto venivano avvalorate dalle confessioni di altri tra gl' imputati stessi, e di queste confessioni non si erano rimessi neppure i brani alla Corte Suprema, potevasi conchiudere che nella decisione impugnata non si era espresso il fatto nella sua integrità, e quindi o doveva la Corte Suprema annullarla, o pure sospendere la pronunziazione diffinitiva, finchè non avesse ottenuti i debiti legali chiarimenti.

Udito il rapporto;

Intesi gli avvocati D. Gennaro de Filippo e D. Giacomo Tofano per sè e pe' suddetti imputati;

Inteso l'Avvocato generale Gallotti, il quale si è espresso ne' seguenti termini:

Signori,

Grave sentenza si premetteva alla ricusa:

« È canone troppo noto ed inconcusso, che non possa un Magistrato essere giudice, quando deve *considerarsi* una *parte* in giudizio, perchè *offeso!* »

Ed io ripeterò. Se l' offeso non può essere Giudice, e se in ogni giudizio debbono necessariamente figurare due o più parti contendenti ed un giudice, mancherebbe uno degli attori nel dramma giudiziario.

Ma non è questione di teoriche, le quali sono esseri di ragione che ricevono forza e vita dai fatti.

È egli vero che tra le altre *accuse* vi sia quella di *attentato alla vita* del Presidente della G. C.?

Ed il Presidente è un *offeso*, cui è dato di costituirsi parte civile?

Sono questi gli elementi della ricusa.

L'esame de' mezzi di annullamento avverso la decisione che lo rigetta volgerà su i due elementi di fatto.

1.° Mezzo

« La Gran Corte avea emesso una deliberazione negativa sul fatto che costituisce il motivo di ricusa, e si è creduto che ostasse. Doveva ella astenersi dal pronunziare, e pronunziando violava l'art. 470 LL. p. c. e la nota massima *non bis in idem* ».

Religioso e delicato il Sig. Presidente, vedendo che nella istruzione figurava incidentalmente il suo nome, si faceva scrupolo; ma il motivo non era legale, e la G. C. unanimemente dichiarava, che la legge non gli permetteva di astenersi.

Deliberando nel periodo istruttorio, quando il processo era segreto, ed il P. M. il solo che agiva nell'interesse sociale. L'interesse degl'imputati era estraneo ad una discussione, che indipendentemente dalle private esigenze, calmar doveva la coscienza del primo magistrato del Collegio. La deliberazione non fu loro intimata, imperocchè trattavasi di cosa *inter alios acta*.

Gl' imputati conservavano in tutta la integrità il loro dritto, e ben lo sentivano quando ne facevano giudiziario esperimento. La ricusa da essi proposta poteva essere rafforzata da nuove prove e documenti, e ricevere la impronta della legalità.

La G. C. non poteva nè doveva astenersi. Venivano in giudizio altre parti. La dimanda che presentavano era nuova, e non era stata mai materia di discussione contraddittoria e di giudizio.

I ricorrenti sostenendo che doveva astenersi, sono in contradizione con sè stessi, col proprio fatto e colla legge. E se la G. C. obliandosi, non avesse deliberato, si griderebbe alla nullità per rifiuto di pronunziare su di dimanda tendente ad esercitare un dritto.

Nè è vero che la G. C. credesse poter ostare la prima deliberazione. Il P. M. la rimembrava, ma nell'interesse de' petizionari discuteva e va-

lutava il merito della ricusa. E la G. C. dicendo che in linea di osservazione riteneva le requisitorie del P. M. alludeva a'motivi sul merito. Istruiva però un esame rigoroso e riflesso delle ragioni esposte da'recusanti, e risolvendo le varie quistioni elevate da'difensori, si pronunciava pel rigettamento della ricusa.

2.° Mezzo.

« Si è violato il rito, rigettando la ricusa nel periodo nel quale si doveva semplicemente vedere se fosse ammissibile ».

La causa era istruita, imperciocchè la ricusa si fondava unicamente su i fatti raccolti nel processo. Il P. M. ne aveva avuto comunicazione ed aveva presentato le requisitorie sul merito. Concorrevano tutte le altre condizioni giudiziarie per conoscerne, ed i petizionari si erano ancor essi affrettati di presentare ampie difese e conchiudere sul merito.

In questo stato di cose l'esame preliminare di ammissibilità istituito per la economia e per la semplicità del giudizio, era ozioso e si confondeva nell'esame di merito.

Il voto della legge e della giustizia si è pienamente soddisfatto, e se il giudizio sul merito era reclamato da'ricorrenti, agiscono ora in contradizione del fatto e della legge.

3.° Mezzo.

« Violazione degli art. 293, 414 LL. pen. e 219 L. org. Non si sono espresse le singole particolarità del fatto come risultano dal processo, e che fu dato qual elemento di prova della ricusa ».

La decisione smentisce questo mezzo.

Si trascrivono in essa:

1. La ricusa
2. La requisitoria del P. M.
3. La precedente deliberazione.

Si denuncia la memoria ragionata presentata dagli avvocati.

Si esprimono circostanziatamente i fatti risultanti dal processo.

E l'incartamento trasmesso racchiude i fonti originali de'fatti medesimi — l'estratto dell'accusa sia per i fatti relativi, sia pel reassunto, nel quale i caratteri legali de'reati sono definiti — ed un certificato del Cancelliere, da cui appare che dal processo *altri fatti non risultano.*

Ma è facile spiegare il mistero. Si agiva sotto la influenza delle passioni e nella ignoranza de'fatti. Istruiti della verità per la decisione e per i documenti si è stato ben sorpreso, non convinto e persuaso, e prevalendo sempre la immaginazione su la ragione, non che la opinione su i fatti, con quella stessa confidenza irriflessa colla quale la ricusa si presentava, si dice: Non si sono espresse *le singole particolarità.*

La proposizione è vaga e generale. Invano si chiederebbe quali sono queste particolarità. Si sarebbe astretto a tenersi in silenzio, o almeno si dirà — Il processo è segreto e non si conosce. Si contende dunque senza cognizione di causa, su la fede delle ispirazioni del desiderio che agita e preme. Ma risponde la decisione, rispondono i documeuti, risponde l' accusa.

4.° Mezzo.

« Il fatto di ricusa, qual si è espresso nella decisione si riscontra nella ipotesi della legge. Art. 470 n.[i] 5, 11, di cui si è snaturato il senso dottrinale e legale ».

La ricusa, qual si era formolata, si fondava su di due elementi di fatto.

1. Tra le accuse vi è quella di *attentato* alla vita del Presidente.

2. Il Presidente è un *offeso*, e la legge gli permette di costituirsi parte civile.

Ma pel supposto *attentato* non vi era, non poteva esservi accusa. Il P. M. esponendo religiosamente tutte le circostanze di fatto che si rapportavano all'associazione settaria, alla cospirazione ed attentati contro la si–

curezza interna dello Stato, non taceva che tra i progetti vi era quello di attentare alla vita del Presidente, ma che non si era venuto ad alcun atto di esecuzione.

Era un pensiere, un'idea, un progetto, come si dice, il quale svelava la immoralità di chi lo vagheggiava, ma era sottratto al potere della giustizia umana.

La ricusa cadeva per se stessa. I difensori se ne avvertivano, ma non si scoraggiavano. Profittando della facoltà di presentare memorie scritte elevarono due motivi di ricusa che non sorgevano nè dalla lettera nè dallo spirito della ricusa portata al giudizio della G. C.

Si diceva: — 1. Esiste un processo criminale tra i ricusanti ed il ricusato. 2. Vi è inimicizia capitale. Per le chiare disposizioni dell'art. 470 n.i 5, 11, la ricusa è legale, il magistrato ricusato debbe astenersi.

La G. C. procedendo con somma religione, esaminava la ricusa sotto questo duplice rapporto e la rigettava.

Semplicissimo è il fatto.

« 1. Confessava un imputato, che tra le macchinazioni tenebrose della setta vi era il progetto di *attentare alla vita di vari personaggi in carica* e tra costoro il Presidente, per le *mostruose condanne* a persone innocenti, per lo che si doveva gittare nella sua carrozza una bottiglia con materie incendiarie.

2. E dalle confessioni di altri si ha, che i cospiratori avevano stabilita una setta di pugnalatori i quali dovevano supplire alla uccisione con colpi di pugnale, laddove il mezzo incendiario mancasse di effetto.

3. Il progetto però non ebbe *verun risultamento*, nè anche con un *principio qualunque di esecuzione!* »

Il filosofo non vede in tutto ciò che un nudo pensiere, un essere immateriale il quale rimane inerte tra la immensità de' possibili. Il moralista un'immoralità che contamina il cuore. Ed il magistrato dirà: — Iddio è il giudice de' pensieri!

Non vi è, non può esservi processo. Manca il primo elemento, il fatto, che non ha ricevuto neppure un principio qualunque di esecuzione.

Non è nel potere umano di fare, che esistesse ciò che non ha avuto cominciamento. Non si può imputare ad alcuno un reato prima di eseguirsi, e l'effetto prima che sia stato prodotto.

Non essendo un fatto nè principio di fatto non vi è *imputabilità*, non vi è *offesa*, non *azione*.

E se sorgesse un uomo facile a commuoversi ad intimidirsi in talune circostanze della vita, se gli risponderebbe — La giustizia non è fatta per occuparsi de' vostri timori, o per seguire le impulsioni della vostra irrequieta preveggenza: ella esercita il suo potere su i fatti e non solo non indaga i pensieri, ma rispetta colui che al momento di stendere la mano al reato, scosso dal pentimento ritorna su i suoi passi e non viola nè la legge nè la giustizia.

Un uomo medita la uccisione del suo simile, va in cerca di un sicario, gli commette l'assassinio: il sicario accetta voleuteroso l'incarico, ne riceve il prezzo. Nel fatto non viene ad alcun atto di esecuzione, non si lorda di sangue innocente. Le circostanze, a differenza di quelle espresse nella decisione sono assai gravi. Vi è una commissione, un mandato, un prezzo. Nulladimeno questi atti sfuggono al potere della giustizia umana. *Telum sine ictu — Voces et verba, praeterea nihil!*

Il processo criminale è un sogno che agita ed esalta la fantasia dei ricorrenti.

Inimicizia capitale!

Accusa—parte offesa—processo criminale—Inimicizia capitale—emanano dalla stessa sorgente, esprimono una sola idea e si confondono.

L'autore primo del progetto è ignoto. Non si conosce chi lo avesse proposto, se avesse l'assentimento di pochi o di molti, se il silenzio figlio dell'orrore si tenesse suffragio di approvazione. In ogni caso il progetto non poteva dirsi fermo e risoluto. Alle prime impressioni che lo ispiravano succeder doveva la riflessione e la calma per disapprovarlo. La riprovazione o almeno il distoglimento per cure più gravi sorgevano per la inazione. Una volontà passaggiera e fuggitiva, un disegno vagheggiato non manifestava alcuna cagione di quell'odio veemente e corrosivo che assorbisce il

sistema sensorio, soggioga lo spirito e trascina irresistibilmente alla vendetta.

Ma qnal era mai la cagione che suggeriva il progetto? Nella decisione si è nettamente espressa: *per le mostruose condanne a persone innocenti!* Il motivo non era personale. Non si odiava l'individuo ma l'uomo pubblico. Ciò entrava nel principio generale di abborrire tutto ciò che tiene all'ordine, alla sicurezza pubblica e privata, all'impero soave e tutelare delle leggi. I cospiratori si alimentano di sangue e di strage e sentono il bisogno di distruggere ed annientare tutto ciò che si oppone al loro scopo. Inebriati della passione che li divora fanno tacere le più care affezioni, e senza odio come senza rimorso trascorrono a'più grandi misfatti. Quindi, se anche il progetto non fosse rimasto nel campo incommensurabile del pensiere, non vi era motivo e ragione di odio o d'inimicizia, moltomeno di quell'inimicizia capitale che vnole fermamente e che per l'ardente sete di vendetta e di sangue forza ad agire.

Sarebbe poi un oltraggio a'sentimenti nobili ed elevati di un magistrato il pensare che il Presidente accogliesse anche semplice avversione per persone ignote che si confondevano tra la folla degli associati, o che si avesse a scuotere ed alterare la indifferenza. Conosceva egli quel vago pensiere qnando era svanito. La sua condizione era qnella di tutti gli uomini pubblici che ne' tempi stessi di calma e di sicurezza sono esposti a tutti gli assalti della calunnia, della invidia o della semplice malignità, in vendetta delle virtù che li adornano, o del potere cui sono investiti. Ed il Presidente istruito della cagione che moveva quei sciagurati doveva esserne compiacinto, poichè metteva in luce la sua fermezza, il civile coraggio. Egli certamente ripeter doveva a sè stesso ciò che diceva un grande filosofo. Mi vendicherò dell'invidia, somministrandole sempre nuovi motivi per accrescersi.

Era prova di coscienza delicata se si faceva scrupolo. Sentiva tutta la libertà dello spirito e la calma del cuore, quando rimosso lo scrupolo, vedeva che non gli era permesso ripudiare i doveri del suo ministero nell'interesse della giustizia e sociale.

Ma lasciamo parlare uno de'ricusanti che raggirato e sedotto si affrettava a rimutarsi, e dichiarava in iscritto:

« Se avessi potuto imaginare, *soscrivendo quell'atto*, di recare minima *offesa* alla *imparzialità* del di lei animo, sarei stato mille volte contento *mettere la mia mano nel fuoco*, che rendere *a me stesso onta di un ingrato*, mal retribuendo *i benefizi* che dalla Signoria sua mi venivano impartiti! »

Il Presidente dunque era imparziale, e conciliava i doveri penosi della giustizia con i riguardi dovuti alla umanità. Quella ricusa era il segreto di pochi o di taluno che per servire al privato interesse seduceva ed ingannava i compagni di sventura facili ad essere soggiogati per speranza di salvezza. Si temeva la sua fermezza, lo zelo, e mancando un motivo anche apparente si supponeva un'accusa, si cercava un processo che non poteva avere esistenza, e colla stessa facilità si ricorreva da ultimo ad un impossibile morale, un' inimicizia capitale senza causa, misero ed infelice concepimento di passione che mal si cela sotto la mentita divisa della legalità e della giustizia.

La Corte di Cassazione francese nel 1825 rendeva un giusto omaggio alla dignità del magistrato, e dichiarava solennemente: — De'giudici *offesi* ed aditi per una lite contro *l'offensore*, a ragione anche dell' *offesa*, sono nulladimeno riputati *imparziali—impassibili—al coverto di ogni sospetto legittimo!*

E la Corte Suprema del Regno che in ogni tempo ha dato prove luminose di virtù eminenti, potrà pensare che avesse a vacillare la indifferenza, la imparzialità di alto magistrato, cui non si è recata alcun'offesa! Lasciamo la gloria di così ignobile e basso pensiere a coloro che soffocando la voce della coscienza sono ricorsi alla magia dell'espressione—*Inimicizia capitale!*

E svolgendo la quistione in ogni senso, osserverò che il progetto sorgeva quando i soci di colpa caduti in potere della giustizia erano sotto la dipendenza della Gran Corte Criminale di cui il magistrato che si ricusa è il Presidente. Le offese e le ingiurie, gli attentati anche veri non possono autorizzare la ricusa, imperciocchè sarebbe nel potere degl'imputati e de'so-

ci e complici rimuovere un magistrato di cui si temono la probità ed i lumi, e la legge improvvida animerebbe i colpevoli a nuovi reati per mettersi ella stessa nella impotenza di punire. Se per l'art. 470 n.° 11, è ricusabile il giudice che abbia insultato, ingiuriato o minacciato una delle parti dopo la introduzione della causa, per la ragione contraria non si può ricusare, ove egli stesso sia stato ingiuriato, insultato e minacciato da una delle parti.

Per le cose discorse sembra chiaro:

1. Che non si è violata la massima *non bis in idem*.

2. Che la G. C. ha legalmente conosciuto della ricusa e non è incorsa in alcuna violazione di rito.

3. Che la decisione è motivata in fatto ed in dritto, ed i motivi di ricusa non giustificati dal fatto sono illegali.

Conchiudo pel rigettamento del ricorso.

La Corte Suprema, deliberando nella camera del Consiglio,

Veduto l'incartamento, la decisione ed il ricorso,

SUL 1.° MEZZO

Considerando che questo mezzo pone in veduta due circostanze, per le quali vogliensi conculcati gli articoli 470 e seguenti leggi di proc. civ., e la massima *non bis in idem*. La prima, che la gran Corte aveva di già emesso una sua decisione negativa sul fatto che costituiva il motivo della ricusa, e quindi non poteva giudicar la seconda volta sulla stessa cosa. — La seconda, che adottando le considerazioni del Ministero Pubblico, aveva creduto che la precedente decisione ostava ad ammettere la proposta ricusa; e però doveva astenersi dal pronunziare.

Che innanzi tutto, la disamina delle precisate circostanze in rapporto alla violazione dell'art. 470 e seguenti leggi di proc. civ. non cade qui opportuna ed utile, poichè il fine cui vanno coordinate non risponde a tal violazione, e non può esser questa conseguenza di quelle.

Che se la prima circostanza, nel modo come si annuncia offre l'apparenza che siasi fatto mal governo della invocata massima *non bis in idem*, pure risguardata la bisogna nel suo vero aspetto, non se ne trovano gli estremi, la cui esistenza potrebbe farne ritenere la inosservanza. Imperciocchè si urta nel *non bis in idem*, quando il Giudice è chiamato a decidere una qualche controversia tra le medesime parti, e per lo stess'oggetto due volte, mentre nella prima l'abbia definitivamente decisa. Ma simili condizioni nella soggetta specie non si verificano. La prima decisione fu pronunziata su lo scrupolo presentato dal Consigliere Presidente Navarra di astenersi dal prender parte nel giudizio a carico dei ricorrenti, ed il correlativo procedimento s'iniziava, e si compiva senza che costoro fossero stati intesi, nè per legge dovevano esserlo. La seconda decisione che si è impugnata, venne emessa sulla posteriore ricusa proposta da' ricorrenti. Quindi sorge chiaro, che le parti, le quali agivano per l'astinenza a non giudicare erano diverse, quantunque sull'appoggio dello stesso fatto. Inoltre, la massima *non bis in idem* suppone, che la precedente pronunziazione formi giudicato, che escluda la dimanda od eccezione fondata sullo stesso fatto o motivo. Ma i ricorrenti non potevano incontrare ostacolo nella decisione anteriore negativa, e perchè non profferita sulla loro dimanda, e perchè non vi furono chiamati, nè intesi. Militava per essi la troppo nota regola di dritto: *res inter alios judicatae neque emolumentum afferre his qui judicio non interfuerunt, neque praejudicium solent irrogare. L. 2. Cod. quibus res jud. non nocet.* Se dunque eran diverse le parti nel procedimento sullo scrupolo, o ricusa volontaria, ed in quello sulla ricusa coatta o forzata; se la decisione profferita nell'uno non formava ostacolo e non ispiegava necessaria influenza nell'altro, ove *jure* poteva ben volgersi a diverse sentenze; riesce evidente, che la gran Corte, avendo pronunziato sullo scrupolo dapprima, e poscia sulla ricusa dedotta da' giudi-

cabili alla base dell' identico fatto, non ha punto declinato dalla osservanza del *non bis in idem*.

Che poi la seconda circostanza non si adagia sul fatto. La Corte giudicatrice non è vero che ha creduto la decisione negativa dell' astinenza sullo scrupolo esser di ostacolo ad ammettere la proposta ricusa. Se non si disconviene che il Pubblico Ministero fra le altre ragioni per lo rigetto della ricusa, adduceva la precedente decisione, e la gran Corte si esprimeva con termini generali di adottare le considerazioni contenute nella requisitoria, tutta volta, nel fatto, di quella ragione non tenne alcun conto. La Corte, senza farsi imporre dalla precedente decisione, si versò scrupolosamente ad esaminare i motivi della ricusa; e siccome li scorse insussistenti e mal fondati, così la respinse. Laonde il mezzo ne' suoi vari elementi non sorregge.

SUL 2.°

Considera che gli art. 478 e seguenti Leggi di proc. civ. non distinguono ed assegnano nell' incidente di ricusa di un magistrato due periodi per decidere nell' uno dell' ammessibilità od inammessibilità della ricusa, e nell' altro per l' accoglimento o rigetto.

Che non vi ha dubbio, che la quistione della inammessibilità suol precedere quella che riguarda il merito, e la cui risoluzione può portare l' accoglimento od il rigetto, ma sempre nello stesso periodo, consistendo la differenza del tempo nell' ordine logico e legale delle idee per premettersi la quistione di rito a quella di merito. Oltre a ciò in fatto di ricusa fa mestieri la inammessibilità che si attiene alla forma come deve presentarsi, od al termine in cui vuolsi proposta. In questi casi, se la inammessibilità pel rito è incontrastabile, la medesima si dichiara, senza discendersi a portar l' esame su i motivi addotti in sostegno della ricusa. Ma ove si tratta che i fatti allegati come motivi non sieno pertinenti e non presentino un giusto sostrato per accoglierli, in tale ipotesi si reputano inammessibili i motivi nella veduta del merito, e si rigetta la ricusa. — Ed a

questo caso accennano le parole del citato art. 478. « Sarà profferita una sentenza, la quale rigetterà la ricusa, quando essa è inammessibile », cioè quando sono inammessibili i motivi; altramente si dovrebbe ritenere, che si avesse a pronunziare il rigetto allorchè fosse inammessibile in ordine al rito, lo che, secondo i principi della procedura, non può ammettersi.

Che a prescindere, da quel che si è detto, volendosi ritenere, che dovecasi esaminare e dichiarare l'ammessibilità della ricusa nel rito, questa sarebbe stata implicitamente conosciuta e dichiarata; perchè la ricusa si è vagliata nel fondo de' suoi motivi, e si è rigettata: la qual cosa non poteva avvenire senza considerarsi ammessibile. La inammissibilità è fine di non ricevere, e preclude l'adito all'esame del merito della domanda o del gravame. Di qui deriva, come legittima illazione, la insussistenza del mezzo.

SUL TERZO MEZZO, E SULL' UNICO MEZZO AGGIUNTO

Considera che gli art. 219 leg. org., e 414 leg. di proc. pen. prescrivono l'obbligo di motivare ogni sentenza o decisione in fatto ed in dritto; e che l'art. 293 dette leggi di proc. pen. assegna la regola del come vuol essere eseguita la motivazione del fatto, che deve servir di giusta base al giudizio, al criterio morale del magistrato. Ed a tal fine il primo comma di questo articolo ingiunge il dovere di esprimersi, a pena di nullità, nella decisione il fatto da cui discende la risoluzione delle quistioni.

Che la decisione, sommessa a censura, non offre il vizio che si rileva. Il fatto che vi si legge consacrato non è monco, bensì regolare ed esatto, e tale, che la risoluzione della quistione sulla proposta ricusa ne deriva con tutta adequatezza. Di vero vi si riporta a parola il tenore dell'atto di ricusa, la requisitoria del Ministero Pubblico, da cui emerge che il « progetto de' Settatori dell' Unità Italiana di attentare alla vita del Si-« gnor Navarra, e di altri personaggi non era stato nell'atto di accusa tra-« dotto in reato, nè mancato nè tentato, non offrendosi i caratteri legali « del tentativo, comunque notato fosse tal progetto fra le macchinazioni « e le ree trame della setta contro l'ordine e la sicurezza dello Stato ». Vi

si enuncia il fatto raccolto dagli atti, cioè, che « Salvatore Faucitano con-
« fessò fra l' altro che tra le macchinazioni tenebrose della Setta, erasi sta-
« bilito di attentare alla vita di varî Personaggi in carica, e tra costoro
« quella di D. Domenicantonio Navarra, Presidente della gran Corte, per
« le mostruose condanne che infliggeva a persone innocenti; ed a conse-
« guire siffatto attentato nella persona di esso Consigliere Presidente,
« doveva gittarsi nella di lui carrozza una bottiglia, nella quale si contene-
« vano delle materie accensibili ». E vi aggiugne, che le rivelazioni del
Faucitano in ordine all' attentarsi alla vita del Signor Presidente vennero
avvalorate « con la confessione di altri degl' imputati stessi, dalle quali
« emerge di essersi dai cospiratori stabilita una Setta di pugnalatori, i quali
« dovevano supplire alla uccisione delle vittime designate, non escluso il
« Presidente con estinguerlo a colpi di pugnale, quando la bottiglia colle
« materie accensibili non avesse prodotto l' effetto desiderato. Questo pro-
« getto però non ebbe verùn risultamento, neanche con un principio
« qualunque di esecuzione ».

Più l' atto dello scrupolo del Presidente Navarra, e la decisione che
non l'ammette.

Ora se precisamente su' menzionati fatti i ricorrenti fondarono la ri-
cusa contro il Presidente, è forza conchiudere, che, senza apparente ra-
gione, si sostiene di non compiere la decisione il voto della motivazione
del fatto ai termini degl' invocati articoli.

Che invano poi si cerca tramutare in difetto di motivazione la circo-
stanza di non essersi trasmessi a questa Corte Suprema tutti gli atti rela-
tivi alla ricusa, fra quali gl'interrogatori degli arrestati Vallo e de Simone,
e le confessioni di altri imputati, che rivelavano l' attentato alla vita del
Presidente. Ma tale voluta omissione non sarebbe che un fatto estrinseco
e posteriore alla decisione impugnata, e non già un vizio in essa invisce-
rato, che ne potrebbe somministrare un motivo di censura. D'altra banda
il Supremo Collegio ha trovato sufficienti gli atti rimessi, come quelli che
offrivano la giustificazione del fatto che si volea sostenere dai ricorrenti,
e la opportunità a poter conoscere se la decisione fosse o no in perfetta

armonia col fatto e col dritto. Tanto e non altro prescrive l'articolo 503 leggi di proc. pen.; quindi, compiutone lo scopo, sarebbe ozioso ed inutile richiedere de' rischiarimenti, e copie di altri atti per contestare fatti già ritenuti.

SUL 4.° MEZZO

Considera che ai termini dell'art. 498 leggi di proc. pen., i motivi di ricusa pe' magistrati penali sono quelli preveduti dalle leggi di procedura civile.

Che l'art. 478 di queste leggi enumera le cause, per le quali possono aver luogo le ricuse, e cause simiglianti non voglionsi reputare indicative, bensì tassative. Ciò rendesi palese dal testo dell'articolo: «Ogni Giudice può esser ricusato per le seguenti cause». Il Legislatore non essendosi attenuto a norme generali, ma a determinate cause specifiche, ha mostrato, lungi ogni menomo equivoco, che non ne abbia voluto altre ammettere. Valgano nel rincontro le regole— *Inclusio unius, esclusio alterius* — *Qui dicit de uno, negat de altero.*

Che nel permettersi alle parti la ricusa di un magistrato si tenne in considerazione, che il medesimo poteva smarrire la imparzialità, alterare la indifferenza del suo animo, e giudicare secondo le proprie e le altrui private passioni. L'affezione, l'interesse, l'odio e la prevenzione si conobbero sorgenti al cui potente flutto riusciva incapace l'animo del magistrato a rimanersi imparziale, indifferente ed accompagnato da calma. Il concorso di una delle quattro circostanze si considerò giusto motivo di sospezione e di ricusa, e le cause espresse nell'articolo mettono capo agl'indicati fonti. Se non che, mentre si volle provvedere all'interesse delle parti e della giustizia, si badò a non lasciar libero il campo di ricusare il giudice per qualsisia causa. La ricusa fu riputata mai sempre un'ingiuria, un'onta a riguardo del magistrato che si attacca per essa come incapace a contenersi ne' limiti de' suoi doveri, e nell'esatto disimpegno delle funzioni affidategli per l'amministrazione della giustizia. La ricusa

compromette, offende la dignità ed il decoro, di cui, più gelosi i moderni legislatori, vollero promuoverne il rispetto e l'ossequio. Di vero appo i Romani il campo delle ricuse fu ampio, ed in Francia, prima dell'ordinanza del 1667 e dopo, si riconosceva, oltre la ricusa per causa determinata, la *perentoria*, contra però un sol giudice, cioè la ricusa senza spiega di motivi. E colla citata ordinanza, sebbene si restrinse il libero freno alla ricusa, come si sperimentava per lo innanzi con precisare le cause determinate, pure soggiungevasi, che non s'intendevano esclusi gli altri motivi di fatto e di dritto, pe' quali un giudice potrebbe esser validamente ricusato. Mercè la pubblicazione poi de' novelli codici rimase interdetta la ricusa *perentoria*, ed adottato il numero delle cause determinate già espresse nella succitata ordinanza, ma non la regola di ammettersi altri motivi di fatto e di dritto, giacchè la esperienza, maestra d'ogni cosa, mostrò i gravi inconvenienti derivanti dalla facoltà di ricusare un giudice, senza una plausibile ragione, e spesso per un disprezzo ed un' ingiuria, e spesso ancora per non temere che i lumi, la sagacia, e la integrità del magistrato in disfavore. Di qui la dottrina degli scrittori più accreditati, che niuno arbitrio in materia di ricusa de' giudici, e che la legge indica tutti i motivi, ed i soli motivi di ricusa. E non debbe dirsi in altra guisa appo noi essendosi trapiantata la corrispondente disposizione del codice di proc. civ. Francese nello art. 470 Leg. di proc. civ.

Che consultato adunque l'elemento storico e dottrinale, e più il testo letterale dell'art. 470 e lo spirito che lo informa, risulta in piena luce la verità, che le cause di ricuse in esso precisate, sono tassative e non mica indicative.

Che ciò premesso, rimane ad esaminare, se la specie in parola presenti le cause previste ne' numeri 5 ed 11 del ripetuto articolo, perchè si possa dir fondata la ricusa proposta contro il Consigliere Presidente Navarra.

Considerando che il numero 5 indica come cause di ricusa l'esservi stato un *processo criminale*, tra la parte ricusante ed il Giudice ricusato fra i cinque anni precedenti la ricusazione.

Che per processo criminale non possono ragionevolmente intendersi i semplici indizi, le dichiarazioni, o confessioni risultanti da una istruzione, che riguarda tutt' altro oggetto e persone diverse. Col nome *processo criminale* si vuol significare un giudizio penale pendente tuttavia, o che vi sia stato precedentemente, ma non oltre i cinque anni, in cui il ricusante od il ricusato figuri da parte offesa o da imputato, qualunque si fosse la indole della offesa, della imputazione. Anzi è da notarsi che non basta una semplice querela o denunzia: bisogna che l'una o l' altra si vegga attuata, od abbia conseguito un qualche effetto. La sola attuazione di un giudizio pendente, e l'effetto ottenuto di un giudizio già finito non danno la idea vera del processo criminale che si stima causa eccitante l'odio che altera e perturba la mente de' contrari.

Che nella fattispecie non si verifica la esistenza di un processo criminale tra i ricorrenti ed il Consigliere Presidente Navarra. Esistono semplici rivelazioni del formato disegno di attentare alla vita di lui dai giudicabili riuniti in setta, i quali per altro miravano allo scopo principale di rovesciare la forma del Governo, o di cospirare contro alla sicurezza interna dello Stato: ma però non esiste alcun atto nè prossimo, nè lontano, nè incoativo di una esecuzione qualunque. In sostanza nessun atto esteriore vi fu mai che lo avesse fatto argomentare, che fosse pervenuto a conoscenza del personaggio succennato, e che avesse posto in turbamento l'animo dello stesso. Un semplice reo progetto, riuscito a vuoto, non che inutilizzato per le cure del potere preventivo che procedè successivamente all'arresto di taluni altri settari, non riveste i caratteri di un'azione delittuosa, nel rapporto del Consigliere Presidente Navarra; di sorta che il Pubblico Ministero non ne ha formato un capo della sua accusa; egli il ridetto Consigliere Presidente non ne ha inoltrato querela, nè potrebbe fondatamente avvanzarne. In quel disegno non si ravvisa un reato mancato o tentato, non un'ingiuria, non una minaccia estrinsecata da conoscerla il voluto offeso, bensì un concepimento del pensiero senza manifestazione di segni esteriori, e quindi non soggetto ad alcuna pena.

Ora se pel rivelato disegno dell'attentato alla vita del Consiglier Pre-

sidente Navarra non esiste e non può esistere un processo penale, un giudizio tra lui ed i ricorrenti, il medesimo, a norma dell'art. 5. non può esser motivo o causa di ricusa.

Considera da ultimo, che a norma del n.° 11 art. 478, è motivo di ricusa la inimicizia capitale che passi tra il giudice ed una delle parti.

Che in allora intercede una capitale inimicizia tra due o più, ove questa sia decisa, conosciuta, manifesta, e cagionata da qualche fatto grave, come da un omicidio mancato o tentato in persona propria o degli stretti congiunti, dalle offese all'onore, dallo spoglio di tutti o di parte de'beni, da un grave danno ed interesse inferito. L'individuo per tal modo offeso e nociuto non può non supporsi che sia animato da un forte risentimento, e che colga l'opportunità per attentare alla vita, all'onore ed agl'interessi del proprio offensore e nemico.

Che il Gotofredo, comentando la leg. 3. ff. *de testibus*, indica quasi le accennate circostanze, per le quali si è e si può addivenire nemico capitale—*Inimicus,* egli dice, *capitalis, gravissimus, non levis, puta, si quis palam tibi maledixerit, infaustas voces adversus te jactaverit, status controversiam moverit, vel omnium bonorum, vel majoris partis.*

Considera in fatto che il progetto di attentare alla vita del Consiglier Presidente Navarra non era conosciuto e manifesto, e non derivava da relazioni personali e da offese in quanto alla vita, all'onore ed alla fortuna, nè dirette, nè indirette, perchè la creduta rigidezza nel giudicare le cause de'liberali non costituiva una vera offesa. Le rivalità personali, le offese, il contrasto degl'interessi sono cagioni, per le quali si concepisce l'odio, si annida nel cuore, e si nutrisce. Ma l'attentato in parola meno per sentimento d'inimicizia, che per un falso sistema d'idee, si progettava nel segreto, e nel silenzio: si aggirava ad un semplice disegno. Ora i disegni, al pari che le idee, soglionsi cangiare da un momento all'altro, tanto più quelli che non riconoscono la loro origine nell'odio ingenerato per le anzidette cagioni. D'altronde il disegno dell'attentato manifestavasi quando non poteva conseguire alcun effetto, quando coloro, che se ne indicavano per autori, caduti nei lacci della giustizia, non avean più potenza di fare altrui

male, nè d'ingenerar paura, cosicchè non ispiravano odio, non sentimento d'inimicizia. E però si scorge con tutta evidenza, che manca il giusto fondamento per formare il concetto di una inimicizia capitale che vi sia nel reciproco rapporto del magistrato ricusato e de'giudicabili.

Che non merita suffragio la osservazione, che il rivelato progetto dei giudicabili ad attentare alla vita del Consigliere Presidente Navarra se non opera inimicizia tra essi, almeno riesce a scuotere la calma e la indifferenza del suo animo, a viziar la sua imparzialità, ed a fargli traboccare la bilancia a di loro danno. La Corte Suprema in primo luogo, nell'esercizio della censura, non può guardare che i soli motivi che trovano appoggio nella legge, e non quelli che si attengono a delle considerazioni morali. In secondo luogo, che il Presidente Signor Navarra col farsi scrupolo anteriormente alla ricusa, ha dato luminoso argomento, come si è ben osservato dalla Gran Corte, della calma e della indifferenza dell'animo a prender parte nel giudizio, della sua imparzialità e della superiorità del suo spirito a vincere ogni sentimento di bassa vendetta, se pure in lui si fosse destato, talchè lo scrupolo è figlio del sentir delicato e puro, e non già del dubbio e del timore di farsi trasportare dalla passione, che si suppone esistere senza ragionevole motivo.

Che in conseguenza delle cose discorse sembra troppo chiara la insussistenza del mezzo nello stretto rapporto tra il fatto ed il dettame tassativo della legge, per non applaudirlo.

Veduto l'art. 325 Leggi di Proc. pen.

Rigetta il ricorso.

Fatto, deciso e pubblicato all'udienza in presenza del Pubblico Ministero il suddetto di diciotto gennaio 1850.

(seguono le firme)

DECISIONE DELLA GRAN CORTE CRIMINALE

DI SOTTOPOSIZIONE AD ACCUSA

FERDINANDO II, EC. EC.

La Gran Corte criminale di Napoli, 1.ª camera,

Visti gli atti a carico di

1. Nicola Nisco
2. Felice Barilla
3. Filippo Agresti
4. Antonio Leipnecher
5. Luigi Settembrini
6. Michele Pironti
7. Michele Persico
8. Francesco Gualtieri
9. Carlo Poerio
10. Ferdinando Carafa
11. Gaetano Romeo
12. Ludovico Pacifico
13. Cesare Braico

14. Francesco Nardi
15. Giuseppe Tedesco
16. Francesco Cocozza
17. Salvatore Brancaccio
18. Giovanni di Giovanni
19. Giuseppe Caprio
20. Emilio Mazza
21. Giovanni Miraglia
22. Vincenzo Dono
23. Salvatore Colombo
24. Lorenzo Vellucci
25. Achille Vallo
26. Francesco Catalano
27. Errico Piterà
28. Salvatore Faucitano
29. Gaetano Errichiello
30. Giambattista Torassa
31. Luciano Margherita
32. Francesco Cavaliere
33. Giambattista Sersale
34. Giovanni de Simone
35. Francesco Antonetti
36. Pasquale Montella
37. Nicola Molinaro
38. Antonio Miele
39. Raffaele Crispino
40. Nicola Muro
41. Vincenzo Esposito
42. Onofrio Pallotta ,

Imputati tutti di associazione illecita organizzata in corpo con vincolo di segreto , costituente setta l' *Unità italiana* , di cui i primi quindici erano

capi, direttori ed amministratori, ad oggetto di cospirare contro la sicurezza interna dello Stato;

Di cospirazione contro la Sacra Persona del Re (N. S.) e di cospirazione altresì ed attentati aventi per oggetto di distruggere e cambiare il Governo, ed eccitare i sudditi ad armarsi contro l'Autorità reale;

I suddetti Agresti, Settembrini, Romeo, Carafa e Catalano di aver conceduto l'uso della loro casa ed altro locale per la riunione della setta;

I suddetti Settembrini e Pacifico di avere con mezzo di scritti stampati provocato i reati compresi negli articoli 120 e 123 leggi penali ai termini dell'articolo 140 dette leggi;

I suddetti Agresti, Romeo, Miele, Vellucci, de Simone, Esposito Molinaro, imputati anche di conservare scientemente carte, libri, emblemi della setta, ed il Romeo inoltre di averli stampati e distribuiti con la complicità de'succennati Miele e Crispino;

I suddetti Nisco, Barilla, Pironti, Leipnecher, Romeo, Settembrini, Tedesco, Montella, Molinaro di detenzione di libri e stampe contrari al Governo, ed il Romeo di averli ancora stampati;

I suddetti Romeo, Nardi, Montella, Faucitano imputati finalmente di detenzione di armi vietate.

Visto l'atto di accusa emesso dal pubblico Ministero;

Inteso il rapporto del signor Consigliere presidente Navarra;

Inteso anche oralmente il Pubblico Ministero signor Consigliere Angelillo, il quale ha assistito all' esame del processo, e dell'Atto di accusa, che ha sostenuto, ed indi si è appartato,

La Gran Corte

Deliberando in segreto,

Ritenuti i fatti basati dal Pubblico Ministero nel suo atto di accusa in tutte le loro parti,

Considerando che la istruzione delle pruove offre sufficientemente

fondata la reità degl'imputati, e che i medesimi trovansi già dichiarati in legale stato di arresto.

Considerando che i reati di cui si tratta sono preveduti dagli articoli 305, 309, 120, 123, 124, 125, 140, 74, 75, 314 leggi penali, 9, 10, 11 legge del 28 settembre 1822, e dai Reali Decreti de'4 febbraio 1828, de'18 ottobre e de'6 novembre 1849; e che per le disposizioni dell'articolo 426 leggi di procedura penale menano alla competenza della Gran Corte speciale.

Visto il mentovato articolo 426, non che l'articolo 155 delle stesse leggi di procedura penale così espressi:

« Art. 426. Le Gran Corti speciali sono competenti a procedere:

« 1.° ne'misfatti compresi ne'capitoli I e II, titolo II, libro II, nelle se-« zioni I e II, capitolo I, titolo V, libro II; e negli articoli 309, 310 e 311 « delle leggi penali. . . . . . .

« Art. 155. Se nel caso in cui non siano credute necessarie le ulterio-« ri indagini, o nel caso che queste siano state praticate, risulti sufficien-« temente fondata la reità dell'imputato, la Gran Corte lo dichiarerà in le-« gittimo stato di accusa, ed ordinerà che si proceda contro di lui per lo « misfatto di cui è accusato, o innanzi alla Gran Corte criminale, o innan-« zi alla Gran Corte speciale, secondo che il reato porti all'una, o all'altra « competenza ».

A voti uniformi

Dichiara in legittimo stato di accusa:

1. Nicola Nisco di Giacomo
2. Felice Barilla fu Domenico
3. Filippo Agresti fu Gesualdo
4. Antonio Leipnecher fu Giovanni
5. Luigi Settembrini fu Raffaele
6. Michele Pironti di Francesco
7. Michele Persico di Saverio

8. Francesco Gualtieri fu Valentino
9. Carlo Poerio fu Giuseppe
10. Ferdinando Carafa fu Francesco
11. Gaetano Romeo fu Giuseppe
12. Ludovico Pacifico fu Raffaele
13. Cesare Braico fu Bartolomeo
14. Francesco Nardi di Rocco
15. Giuseppe Tedesco fu Antonio
16. Francesco Cocozza fu Ciro
17. Salvatore Brancaccio fu Francesco
18. Giovanni di Giovanni fu Giuseppe
19. Giuseppe Caprio di Antonio
20. Emilio Mazza fu Luigi
21. Giovanni Miraglia di Nicola
22. Vincenzo Dono fu Giovanni
23. Salvatore Colombo di Luigi
24. Lorenzo Vellucci di Gaetano
25. Achille Vallo di Giovanni
26. Francesco Catalano di Gennaro
27. Enrico Piterà di Giuseppe
28. Salvatore Faucitano fu Francesco
29. Gaetano Errichiello di Giuseppe
30. Giambattista Torassa fu Giacomo
31. Luciano Margherita di Giuseppe
32. Francesco Cavaliere fu Giuseppe
33. Giambattista Sersale fu Ascanio
34. Giovanni de Simone fu Marco
35. Francesco Antonetti di Carlo
36. Pasquale Montella fu Luigi
37. Nicola Molinaro di Giovanni
38. Antonio Miele di Giuseppe
39. Raffaele Crispino fu Pasquale

40. Nicola Muro fu Gennaro
41. Vincenzo Esposito di Angela Pilacelli
42. Onofrio Pallotta fu Raffaele,

Ed ordina che contra di essi si proceda innanzi la Gran Corte speciale pei reati de'quali complessivamente e rispettivamente sono stati accusati.

Fatto e deciso in Napoli oggi nove febbraio milleottocentocinquanta.

Presenti li signori consigliere Navarra presidente, Lastaria, Scaramuzzi, giudici di Gran Corte civile in esercizio di giudici di questa Gran Corte, Canofari, Rivelli, giudici criminali, Ascione, vice-cancelliere.

ECCEZIONI D'INCOMPETENZA

PER PARTE DI POERIO

A' DEGNISSIMI SIGNORI COMPONENTI LA G. C. CRIMINALE DI NAPOLI
1.ª CAMERA.

Carlo Poerio rispettosamente espone alla vostra giustizia, che essendogli stata intimata in questo stesso giorno la decisione di sottoposizione ad accusa per reato di Maestà, emessa da cotesta Gran Corte in data del 9 corrente, ha rilevato dalla stessa che la Gran Corte non si è punto occupata di discutere la eccezione prodotta dall' esponente con suo atto del 5 corrente, eccezione, che riguardava l'incompetenza di essa Gran Corte per ragion di *persona*, avendo egli dichiarato negl' interrogatori e nel costituto di essere stato *Deputato*.

Su tal proposito rassegna alla Gran Corte le seguenti osservazioni:

1.ª I due istruttori del processo non han creduto di dovergli dichiarare mai *l'epoca* nella quale si pretendeva ch'egli si fosse ascritto alla società segreta della *Unità Italiana*.

2.ª Che lo stesso silenzio è stato serbato a suo riguardo nel costituto.

3.ª Che quindi egli non poteva con certezza ritenere, che detta pretesa affiliazione rimontasse all'epoca nella quale ritrovavasi rivestito della qualità di *Deputato*.

4.ª Che non pertanto a rimuovere qualunque equivoco dichiarò formalmente negl'interrogatori e nel costituto di essere stato *Deputato al Parlamento* fino allo scioglimento della Camera, e contemporaneamente chiese con un atto, che la Gran Corte nella deliberazione sulla competenza tenesse presente ogni eccezione *personale*, nel dubbio che i fatti su cui si poggiava l'accusa potessero rimontare all'epoca della sua deputazione.

5.ª Che questo dubbio è stato chiarito non prima di questa stessa mattina con la intimazione della decisione di sottoposizione ad accusa, poichè in essa si afferma nel modo più esplicito, che l'esponente era uno de' più operosi settari nell'epoca in cui era deputato.

6.ª Che quindi egli ha il diritto di reclamare il giudizio della Camera de' Pari, giusta lo Statuto largito e giurato dalla Maestà del Re, poichè nell'articolo 48 è solennemente dichiarato quanto segue: « La camera de'Pari si costituisce in alta corte di Giustizia per conoscere de'reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato di cui possono essere imputati i componenti delle due camere legislative. »

7.ª Che in conseguenza la Gran Corte avea l'obbligo di tener presente la sua qualità di Deputato, dichiarata dall'esponente nel suo costituto, e negli interrogatori precedenti, e discutere e risolvere la eccezione d'incompetenza per ragion di *persona*, eccepita col summentovato atto del 5 corrente.

8.ª Che non avendo ciò fatto la Gran Corte, l'esponente non può attribuire il suo silenzio ad altro, che a dimenticanza, non potendo mai supporre per parte della Gran Corte *un niego di giustizia*.

Per tutte queste ragioni l'esponente reiterando la precedente dimanda chiede alla Gran Corte, che le piaccia discutere immantinenti la suddetta eccezione *personale* e di diritto pubblico prima che spiri il termine al ricorso, e le piaccia in conseguenza dichiarare la sua *incompetenza*, rinviando l'esponente al giudizio della camera de'Pari, giusta il succitato art. 48 dello Statuto Costituzionale.

Nel caso poi che detta decisione non abbia luogo, o non gli sia notificata prima che spiri il termine, ossia per domani fino all'ora legale, si protesta per annullamento, e per *niego di giustizia.*

Dal carcere di Castel-Capuano 26 febbraio alle ore 11 a. m.

CARLO POERIO

REQUISITORIA

DEL PROCURATORE GENERALE

SULLE ECCEZIONI D'INCOMPETENZA PER PARTE DI POERIO.

Il Procurator Generale del Re,

Veduti gli atti — Osserva, che la Gran Corte allorchè pronunziava sull' atto di accusa del P. M. teneva presenti non meno i fatti scritti nel medesimo, che il costituto degli accusati onde le loro qualità personali emergono; che quindi dichiarando essa la causa di competenza speciale implicitamente rigetta ogni altra competenza. Osserva per conseguente, che il debito della Gran Corte è già compiuto, e gli accusati non possono altrimenti spingere le loro difese sulla proposta eccezione, che nel tempo e nel modo fissato dalla legge.

Chiede dichiararsi non esservi luogo a deliberare sulla presente dimanda.

Napoli 26 febbraio 1850.

Filippo Angelillo

ECCEZIONI D'INCOMPETENZA

PER PARTE DI NISCO.

AL SIGNOR CONSIGLIERE PRESIDENTE E GIUDICI
DELLA GRAN CORTE CRIMINALE DI NAPOLI.

Nicola Nisco vi espone come in data del 9 febbraio del corrente anno fece presentare domanda alla Gran Corte con la quale chiedeva che la Corte stessa avesse dichiarata la sua incompetenza per i fatti de'quali veniva imputato, mentre l'esponente veniva imputato di aver tentato di sedurre le milizie, reato che, dove esistesse, menerebbe alla competenza del Consiglio di Guerra.

Ora su di questa dimanda la Gran Corte non pare che avesse pronunziato: quindi l'esponente chiede che la stessa domanda venga discussa nei termini di legge, per quindi in caso di rigetto possa l' esponente provvedersi de'rimedi di legge.

26 febbraio 1850

NICOLA NISCO

REQUISITORIA

DEL PROCURATORE GENERALE

SULLE ECCEZIONI D' INCOMPETENZA PRODOTTE DA NISCO

Il Procuratore Generale del Re,

Veduti gli atti—Osservando, che la Gran Corte avuti presenti i fatti scritti nell'atto di accusa del P. M., procedeva al giudizio di sottoposizione ad accusa contro gl' imputati, e dichiarava doversi procedere innanzi alla G. Corte Speciale.

Osservando, che con siffatta dichiarazione di competenza speciale essendosi implicitamente esclusa, con ogni altra competenza, anche quella dell'Autorità Militare, non rimane alla medesima Gran Corte altro obbligo a soddisfare, e solo si fa salvo agli accusati il ricorso alla Suprema Corte contro la dichiarata competenza.

Chiede che la Gran Corte dichiari non esservi luogo a deliberare sulla presente dimanda.

Napoli 26 febbraio 1850

FILIPPO ANGELILLO

DECISIONE DELLA GRAN CORTE CRIMINALE

SULLE ECCEZIONI DI POERIO E NISCO

FERDINANDO II, EC. EC.

La Gran Corte Criminale di Napoli, 1.ª camera.

Veduti gli atti a carico di Carlo Poerio, Nicola Nisco ed altri accusati,

1. Di associazione illecita organizzata in corpo con vincolo di segreto costituente setta — *L' Unità Italiana.*

2. Di cospirazione contro la Sacra Persona del Re (N. S.), e di cospirazione altresì ed attentato aventi per oggetto di distruggere e cambiare il Governo, ed eccitare i sudditi ad armarsi contro l'autorità reale.

Vista la deliberazione di questa Gran Corte de'9 corrente mese con la quale essi Poerio, Nisco ed altri furono dichiarati in legittimo stato di accusa per le cennate imputazioni.

Vista la dimanda di esso signor Poerio, in data di questo giorno, con la quale espone di aver dichiarato nell'interrogatorio e nel costituto di essere stato egli Deputato al Parlamento fino allo scioglimento della Camera, e quindi adduce l'eccezione d'incompetenza per ragion di persona, rinviando il suo giudizio alla Camera de'Pari.

Veduta l'altra dimanda di Nicola Nisco con la quale eccepisce la incompetenza della G. Corte per i fatti dei quali viene imputato.

Viste le rispettive requisitorie del P. M. in data corrente,

Sul rapporto del Consigliere Presidente Navarra delegato.

Inteso anche oralmente il P. M. sig. Consigliere Angelillo, il quale ha assistito al disame dello affare; ha sostenuto le sopratrascritte sue requisitorie, ed indi si è ritirato.

La Gran Corte medesima

Adottando le osservazioni del P. M. per motivazioni della presente deliberazione, e facendo dritto alle medesime,

A voti uniformi

Dichiara che non siavi luogo a deliberare sulle dimande di Carlo Poerio e di Nicola Nisco.

Deciso oggi li ventisei febbraio milleottocentocinquanta, presenti li signori Consiglier Navarra presidente, Canofari, Rivelli, Amato, Radice, giudici, ed Ascione, vice-cancelliere.

(*seguono le firme*)

I giudicabili in data de' 27 febbraio 1850 rispettivamente denunziarono alla censura della Corte Suprema di Giustizia le decisioni rendute dalla 1.ª Camera della Gran Corte Criminale di Napoli ai 9 e 26 febbraio 1850, e ne chiesero l'annullamento per i motivi che poscia spiegarono, e che si leggono nello arresto all' uopo pronunziato.

DECISIONE

DELLA CORTE SUPREMA

SULLE ECCEZIONI D'INCOMPETENZA.

FERDINANDO II,

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, EC.

L'anno milleottocentocinquanta il di tredici marzo,

Alla Corte Suprema di Giustizia, camera Criminale,

Intervenendo i signori cav. de Luca vice-presidente, marchese Brancia, Laudati, commendatore Sarlo, Croce, Rosati, Magliani, cav. Pugliese, Spaccapietra, Consiglieri, l'avvocato generale Gallotti, Scarpetta vice-cancelliere.

Il Consigliere Croce ha fatto il rapporto della causa di Nicola Nisco ed altri donde risulta quanto segue.

Il Pubblico Ministero presso la Gran Corte Criminale di Napoli con atto del 15 dicembre 1849, accusò:

1. Nicola Nisco
2. Felice Barilla
3. Filippo Agresti
4. Antonio Leipnecher
5. Luigi Settembrini
6. Michele Pironti
7. Michele Persico
8. Francesco Gualtieri
9. Carlo Poerio
10. Ferdinando Carafa
11. Gaetano Romeo
12. Ludovico Pacifico
13. Cesare Braico
14. Francesco Nardi
15. Giuseppe Tedesco
16. Francesco Cocozza
17. Salvatore Brancaccio
18. Giovanni di Giovanni
19. Giuseppe Caprio
20. Emilio Mazza
21. Giovanni Miraglia
22. Vincenzo Dono
23. Salvatore Colombo
24. Lorenzo Vellucci
25. Achille Vallo
26. Francesco Catalano
27. Errico Piterà
28. Salvatore Faucitano
29. Gaetano Errichiello
30. Giambattista Torassa
31. Luciano Margherita
32. Francesco Cavaliere

33. Giambattista Sersale
34. Giovanni de Simone
35. Francesco Antonetti
36. Pasquale Montella
37. Nicola Molinaro
38. Antonlo Miele
39. Raffaele Crispino
40. Nicola Muro
41. Vincenzo Esposito
42. Onofrio Pallotta,

1.° Di associazione illecita organizzata in corpo con vincolo di segreto, costituente setta, l' *Unità Italiana*, di cui i primi quindici erano capl, direttori ed amministratori ad oggetto di cospirare contra la sicurezza interna dello Stato, ai termini degli articoli 305 e 309 LL. Pen., e dello artlcolo 9 leg. de'28 settembre 1822.

2.° Di cospirazione contro la Sacra Persona del Re (N. S.) e di cospirazione altresì ed attentati aventi per oggetto di distruggere e cambiare il Governo, ed eccitare i sudditi ad armarsi contro l'autorità reale, ai termini degll articoli 120, 123, 124 e 125 LL. citate.

3.° I suddetti Agresti, Settembrini, Romeo, Carafa e Catalano di aver conceduto l'uso della loro casa ed altro locale per la riunione della Setta, ai terminl dell'articolo 11 citata legge de'28 settembre 1822.

4.° I suddetti Settembrini e Pacifico di avere con mezzo di scritti stampati provocato i reati compresi nei citati articoli 120 e 123 leggi penali, ai termini dell'art. 140 delle leggi medesime.

5.° I suddetti Agresti, Romeo, Miele, Vellucci, De Simone, Esposito e Mollnaro, di conservare scientemente carte, libri, emblemi della Setta, ed il Romeo inoltre di averli stampati e distribuiti con la complicità dei suaccennati Miele e Crispino ai termini dell'art. 10 citata legge del 28 settembre 1822; e articoli 74 e 75 leg. pen.

6.° I suddetti Nisco, Barilla, Pironti, Leipnecher, Romeo, Settembrini, Tedesco, Montella, Molinaro, di detenzione di libri e stampe contrarie al Governo, ed il Romeo di averli ancora stampati ai termini dell'art. 314 leg. pen., e real decreto de' 6 novembre 1849.

7.° I suddetti Romeo, Nardi, Montella e Faucitano, di detenzione di armi vietate ai termini de' Reali decreti de' 4 febbraio 1828, e 18 ottobre 1849. Per lo che richiese che, serbate le regole di rito, si procedesse innanzi alla Gran Corte Speciale.

La Gran Corte Criminale di Napoli con decisione del 9 febbraio 1850 dichiarò i suddetti 42 imputati in legittimo stato di accusa, ed ordinò che contro di essi si procedesse innanzi la Gran Corte Speciale, pei reati dei quali complessivamente e rispettivamente erano stati accusati.

Nel 26 febbraio 1850 l'anzidetta decisione fu notificata agli accusati.

Il Poerio nello stesso giorno all'una pomeridiana presentò una dimanda diretta alla Gran Corte con la quale reclamò il giudizio della Camera dei Pari, secondo l'articolo 48 dello Statuto; poichè i fatti che s'imputavano a lui come uno de'più operosi settari si riferivano all'epoca nella quale egli era rivestito della qualità di deputato. Chiese quindi che la Gran Corte discutesse immantinenti tale eccezione personale e di dritto pubblico, primachè spirasse il termine al ricorso, ed in conseguenza dichiarasse la sua incompetenza rinviando l'accusato medesimo al giudizio della Camera de'Pari. Soggiunse che ove la G. Corte giudicasse diversamente e la di lei decisione non fosse a lui notificata nel termine, ossia pel giorno appresso fino all'ora legale, egli si protestava per annullamento e niego di giustizia.

Nello stesso di 26 febbraio il Nisco con sua memoria, deducendo alla Gran Corte di aver chiesta altra volta la dichiarazione della di lei incompetenza perchè veniva imputato di aver tentata la seduzione delle milizie, reato che, dove esistesse, menerebbe alla competenza del Consiglio di Guerra; egli chiedeva che tal domanda fosse discussa, onde nel caso che fosse rigettata provvedersi de'rimedi legali.

Su queste dimande il Procurator Generale del Re osservò, che la G. Corte dichiarando con la precedente decisione, competente a giudicar della

causa la Gran Corte Speciale, aveva escluso implicitamente ogni altra competenza, che perciò nessun altro dovere dovevasi compiere da lei su tale oggetto; e richiese conseguentemente dichiararsi non esservi luogo a deliberare sulle domande anzidette.

La Gran Corte Criminale con decisione profferita in quello stesso dì 26 febbraio, adottando le osservazioni del P. M., a voti uniformi dichiarò non esservi luogo a deliberare sulle domande di Carlo Poerio e di Nicola Nisco.

Nel 27 febbraio 1850 il sacerdote Antonio Miele produsse ricorso nella Corte Suprema di Giustizia avverso la decisione di competenza speciale, pronunziata il 9 febbraio con la riserva di spiegarne i motivi.

Carlo Poerio e Nicola Nisco si provvidero pure di ricorso non solo contro la decisione del 9, ma benanche contro l'altra de'26 febbraio per motivi che avrebbero spiegati.

Michele Pironti, Luigi Settembrini, Antonio Leipnecher, Vincenzo Dono, Filippo Agresti, Ludovico Pacifico, Lorenzo Vellucci, Luciano Margherita, Francesco Cavaliere, Salvatore Faucitano, Francesco Antonetti, Giovanni de Simone, Achille Vallo, Gaetano Errichiello, Salvatore Brancaccio, Errico Piterà, Onofrio Pallotta, Francesco Cocozza, Gaetano Romeo, Francesco Gualtieri, Ferdinando Carafa, Giovanni di Giovanni, Nicola Muro e Giovambattista Torassa ricorsero anch' essi alla Corte Suprema di Giustizia avverso la decisione del 9 febbraio, *associandosi per tutte le conseguenze di dritto* (come si espressero, e come pur disse Nicola Nisco) *ai motivi di nullità da prodursi dal coaccusato Poerio*, e con la riserva di aggiungerne altri.

Mezzi presentati da parte di Nicola Nisco nella Cancelleria della Corte Suprema di Giustizia il 9 marzo 1850.

1.° e 2.° Essendo il ricorrente accusato di subornazione di militari, si è mal dichiarata contro di lui la competenza della Gran Corte Speciale; giacchè siffatto reato con gli altri che vi sono connessi va soggetto al giudizio del Consiglio di Guerra, in forza del real decreto del 27 marzo 1849. Si è

dunque violato questo decreto, e con esso gli art. 146 e 177 delle leggi di procedura penale.

3.° La eccezione suddetta d'incompetenza addotta nel costituto non fu per obblio della Gran Corte esaminata nel giudizio di sottoposizione all'accusa; riprodotta successivamente, non fu altrimenti risoluta, che con la dichiarazione *di non esservi luogo a deliberare.*

Siffatta decisione presenta due gravissime violazioni di legge. La prima per la mancanza assoluta di motivazione sul merito della eccezione. La seconda pel rifiuto di deliberare su di una dimanda tendente ad esercitare un dritto ed una facoltà conceduta dalla legge. Si sono perciò violati gli articoli 293 e 414 delle leggi di procedura penale, la legge organica giudiziaria de'29 maggio 1817, e l'articolo 330 delle leggi di procedura penale.

4.° Tutti i fatti contenuti nell'atto di accusa, e ritenuti nella sottoposizione ad accusa dalla Gran Corte rispetto al ricorrente, meno quelli che riguardano la subornazione de'militari di competenza del Consiglio di Guerra, sono tutti avvenuti nella provincia di Principato Ultra; quindi di competenza della Gran Corte Criminale di Avellino. E però la Gran Corte Speciale di Napoli nel dichiarare la sua competenza ha violato l'articolo 146 e 'l numero primo dell'articolo 177 delle leggi di procedura penale.

L'accusa di cospirazione contra la Sacra Persona del Re (D. G.) e di setta non deriva dai fatti esposti dal Procurator Generale. Non si dà neppure per tali misfatti veruna indicazione di luogo e di tempo. Or senza questi elementi, sfornita di motivazione, è nulla la decisione di sottoposizione ad accusa per gli articoli 146, 139 e 177 procedura penale, e per la legge del 29 maggio 1817.

Mezzi presentati nella Cancelleria della Suprema Corte di Giustizia negli 8 marzo 1850 da parte di Carlo Poerio.

1.° Dichiarando la G. Corte la sua competenza speciale, ha violato gli articoli 41 e 48 della Costituzione del Regno; giacchè qual Deputato al Parlamento fino allo scioglimento della Camera elettiva, cioè fino al 13

marzo 1849, doveva essere il ricorrente rinviato al giudizio della Camera de' Pari.

2.° La G. Corte è incorsa nella più manifesta violazione di legge, e precisamente dell' articolo 146 delle leggi di procedura penale, quando senza curarsi di esaminare le conseguenze di dritto che derivavano dalla qualità personale del ricorrente, cioè di Deputato, e dalla espressa sua domanda di tenerla presente, è passata oltre sulla declinatoria di Foro. La G. Corte, di officio, per impero di legge doveva dichiararsi incompetente, e disporre il rinvio della causa alla Camera de' Pari costituita in Corte di Giustizia.

3.° È incorsa pure la Gran Corte nella nullità contemplata nell' articolo 330 proc. pen., omettendo di pronunziare sulla di lui domanda di essere giudicato dalla Camera de' Pari, domanda pregiudiziale al giudizio di accusa, e tendente ad esercitare un dritto. Ella nel tempo stesso ha violato l' articolo 485 delle leggi di procedura penale, quando è passata oltre sulla incompetenza per ragion di persona opposta dal ricorrente, ed invece di rimettere la causa alla giurisdizione che si provocava, l' ha ritenuta per sè, costituendosi in Gran Corte Speciale.

4.° Altronde sono nulle radicalmente le due impugnate decisioni, perchè non contengono alcun vestigio di motivazione sul rigetto della domanda risguardante la incompetenza; sicchè si risolvono in un assoluto diniego di giustizia, con aperta violazione dell' articolo 219 della legge organica giudiziaria e de' più sacri dritti della difesa.

E si conchiude che la Corte Suprema rinvii la causa al giudizio della Camera dei Pari.

Mezzi presentati nella Cancelleria della Corte Suprema ne' 9 marzo 1850 a nome di Nicola Nisco, Carlo Poerio, Antonio Leipnecher, Giovanni de Simone, Cesare Braico e Pasqnale Montella, avverso la decisione di sottoposizione ad accusa.

1.° Tutti i fatti espressi nell' atto di accusa, e ritenuti dalla Gran Corte, non contengono alcun estremo, che possa accennare alla idea di co-

spirazione contra la Sacra Persona del Re (N. S.). Quindi l'articolo 120 delle ll. pen. invocato nell'atto di accusa e nella decisione è del tutto inapplicabile. Nullità pel n. 1. dell'articolo 177 delle leggi di procedura penale, e violazione del detto articolo 120, ll. pen.

2.° Nell'interesse particolare degli accusati Poerio e Nisco, la Gran Corte ha pronunziato su di domanda apposita d'incompetenza, udito solo il P. M., senza ascoltare gli accusati, nè il difensore. Violato perciò il diritto sacro della difesa, e la giurisprudenza costante della Corte Suprema di Giustizia.

Infine da parte di Michele Pironti il 9 marzo 1850 si presentarono nella Cancelleria della Corte Suprema i seguenti mezzi :

1.° Pel misfatto di cospirazione contro la Sacra Persona del Principe non v'ha nè istruzione, nè pruova, niuna interrogazione agl'imputati. L'atto di accusa non ne espone il fatto con le pruove; e la Gran Corte, riportandosi a cotesto atto senza rilevare da sè alcun fatto, ha renduta una decisione non motivata. Laonde è chiaro di essersi violati da lei gli articoli 138, 104, 108, 109, 131, 293 proc. penale, e 219 legge organica.

2.° La decisione di sottoposizione ad accusa può essere impugnata di ricorso per annullamento, se il fatto non porti alla competenza spiegata, articolo 177 n. 1. procedura penale. Ora la Gran Corte nel dichiarare la specialità per la cospirazione contra il Principe ha implicitamente ritenuto che il fatto costitutivo di quel reato esistesse nell'atto di accusa con tutte le sue circostanze, con tutte le pruove, con tutte le sue condizioni legali. Ma tutti questi estremi mancavano e nell'accusa e nella decisione; adunque la competenza di specialità si è dichiarata non ai termini dell'articolo 177 che richiede un fatto e non una ipotesi.

3.° S'invocano gli articoli 134 e 135 della legge organica giudiziaria, acciò, se per avventura la Corte Suprema accoglierà il motivo dedotto nel ricorso del coaccusato Poerio sulla incompetenza per ragion di persona, la causa di tutti, non potendo scindersi in veruna parte per ragion di connessità legale, segua il destino della giurisdizione superiore. E qui si ripete da parte di Pironti, che il suo ricorso si associa a quello di Poerio

per sostenere le stesse nullità dedotte da quest' ultimo contra la decisione di competenza dichiarata dalla Gran Corte.

Udito il rapporto

Intesi pei ricorrenti gli avvocati D. Francesco Bax e D. Federico Castriota, e presenti D. Amilcare Lauria e D. Biagio Russo, avvocati anche essi de' ricorrenti suddetti.

Inteso l' Avvocato generale Gallotti, il quale all' udienza ha così ragionato:

« Signori

« Udiste le voci de' ricorrenti eloquentemente espresse da chiari ed onorevoli difensori. Udite ora le voci semplici della legge, che parla alla vostra alta intelligenza, non già al vostro cuore; che elevandosi su tutti gl' interessi, su tutte le passioni, su tutti i riguardi, calma ed equabile dirige e regola l' ordine generale delle cose, protegge e punisce senza relazione ad alcuna designata persona.

« Molti fra gli accusati si sono tenuti silenziosi, ed hanno col loro silenzio riconosciuto la giustizia della decisione, altri l' hanno deferita alla vostra censura. I signori Poerio e Nisco hanno presentato i loro ricorsi motivati, gli altri hanno dichiarato che accedevano al ricorso Poerio, e taluno ne ha espresso posteriormente i mezzi. Il difensore che non sentiva altra passione, se non che l' amor della difesa, ha presentato due soli mezzi.

« Esaminiamoli tutti con la guida della legge, e vediamo se siano giusti e legali.

I.

« Col primo e secondo mezzo del ricorso Poerio, col terzo del ricorso Nisco, e col secondo mezzo allegato dal difensore si assume che nell' interrogatorio e costituto si era opposta la incompetenza della Gran Corte, nonchè ogni altra eccezione legale che potesse loro competere. Posteriormente con apposita dimanda si era proposta la incompetenza, ma la Gran Corte

dichiarando la competenza speciale aveva omesso di pronunziare sulla eccezione, per lo che, intimata appena la decisione di accusa e di competenza si era reiterata formalmente la eccezione medesima. La Gran Corte nulla di meno dichiarava non esservi luogo a deliberare. Sorgevano quindi varie nullità. Rifiuto di deliberare. Decisione di competenza non motivata. Deliberazione posteriore, la quale o si traduceva rifiuto, o non era motivata. E il difensore aggiungeva che si era pronunziata, senza udire nè gli accusati, nè i loro difensori.

« Il procedimento penale ha i suoi stadii. Nel primo ch' è quello della istruzione, il Pubblico Ministero è il solo che agisce nell' interesse sociale. I rei presenti sono interrogati, e la sola eccezione, che si può produrre in ogni stato di causa è la incompetenza per ragion di materia. Ma la Gran Corte può rinviarne l' esame al tempo del giudizio di accusa. Gl' imputati non sono mai uditi in pubblica udienza. La legge nel giudizio di arresto e nel giudizio più importante di accusa li abilita a presentare semplici memorie. La incompetenza allegata era relativa, non già per ragion di materia, e la Gran Corte non aveva il dovere di esaminarla e di risolverla. Nel secondo stadio, il giudizio di accusa, si è uniformata esattamente alla legge, imperciocchè si sono espressi e circostanziati i fatti, si è definita la natura de' reati, si sono indicati gli articoli cui si riportano, e la competenza è quella della legge.

« Intimato il giudizio di accusa e di competenza, l'unica e sola facoltà che la legge accorda agli accusati, è quella di presentare ricorso alla Suprema Corte avverso la competenza, e l' articolo 431 ll. di proc. pen. prescrive nettamente: *niun' altra quistione può cumularsi a questa.*

« Intanto i signori Poerio e Nisco si avvisarono, nel periodo stesso di tempo nel quale era unicamente aperto l'adito al ricorso, di produrre l' incompetenza relativa, e trasformare un mezzo di annullamento in una eccezione che non poteva nè presentarsi, nè discutersi; ed il signor Poerio chiedeva che la Gran Corte immantinenti decidesse e si significasse la deliberazione prima che spirasse il tempo delle ore 24 per lo ricorso avverso la decisione principale, protestandosi altrimenti per niego di giusti-

zia. Notava egli il giorno e l'ora, e si avea cura di far segnare anche l'ora nella quale si presentava nella Cancelleria, cioè l'una pomeridiana. Rinviata la dimanda al Procurator Generale del Re, osservava egli, che la competenza spiegata escludeva virtualmente la eccezione prodotta, che il dovere della Gran Corte era compiuto, che gli accusati potevano *difendersi sulla proposta eccezione* nel tempo e nel modo fissato dalla legge. Conchiudeva che non vi era luogo a deliberare.

« E religiosa la Gran Corte, volendo servire alla esigenza de' due accusati, calmare le inquietezze, e rimembrar loro i mezzi della legge, dichiarava che non vi era luogo a deliberare. Questa deliberazione era un semplice rinvio alla decisione solenne già intimata. Non si aveva a discutere sul merito della eccezione, non si avevano ad udire gli accusati; udizione cui avevano virtualmente rinunziato volendo che la Gran Corte immantinenti e nello stesso giorno deliberasse, tal che mancava il tempo per cerziorare i difensori e complere le altre formalità, e da ultimo non era questo lo stadio nel quale la legge voleva che si udissero. Ed in vero l'unica facoltà era sempre quella del ricorso contro la decisione principale, il dritto rimaneva integro ed inviolato, e trasformandosi in eccezione un mezzo di annullamento, si alterava l'ordine del giudizio e la semplicità del procedimento.

« Discendeva a questi particolari per dimostrare, che il procedimento della Gran Corte è in ogni senso regolare, e che gli accusati, sia per interesse, sia per inavvertenza, sia per un sentimento irriflesso, ma vivo e veemente di difesa, deviavano dalla legge.

« I mezzi di cui discorrevo non hanno la garentia della legge. Contra la seconda deliberazione non vi è adito a ricorso, sia per i suoi caratteri distintivi, sia perchè si confonde colla decisione principale, sia per la natura speciale del procedimento. E contro la decisione principale il solo mezzo legale è quello diretto a combattere la competenza. Niun'altra quistione si può cumulare; ed il principio è comune a tutti i giudizi di alto criminale, imperciocchè per l'art. 177 leggi di proc. penale, il ricorso non è ammissibile che ne' seguenti tre casi.

« 1.° Se il fatto non porti alla competenza spiegata,

« 2.° Se il Ministero Pubblico non sia stato inteso,

« 3.° Se la decisione non sia stata pronunziata da un numero dispari di votanti non maggiore di cinque, non minore di tre.

« Queste chiare disposizioni di legge dimostrano che i mezzi suddetti per sè stessi ingiusti non meritano l'onore dell'esame, e sono inammissibili.

II.

« Il quarto mezzo Nisco, il primo e secondo Pironti, il primo elevato dal difensore sono diretti a dimostrare che la decisione manca degli elementi di fatto da cui emanano legalmente le accuse.

« 1.° Di associazione illecita organizzata in corpo con vincolo di segreto costituente setta ad oggetto di cospirare contra la sicurezza interna dello Stato.

« 2.° Di cospirazione contra la Sacra Persona del Re (N. S.), di cospirazione e di attentati ad oggetto di distruggere e cambiare il Governo, ed eccitare i sudditi ad armarsi contro l'autorità Reale.

« Gli accusati trascorrendo i confini legali vorrebbero rimettere in esame il merito dell'accusa, quasicchè la Corte Suprema avesse a discendere alla discussione de' fatti e delle pruove. Ma l'onorevole difensore conoscendo esser questo un vano voto, e studiando l'accusa in tutte le sue parti si è ingegnato semplicemente di dimostrare che non racchiudesse tutti gli elementi necessarî a stabilire la cospirazione contra la Sacra Persona del Re.

« Volgendo lo sguardo alle prime linee dell'accusa, si osserva che primeggia l'organizzazione della setta sotto il titolo dell'Unità Italiana, nella quale si erano trasfuse le sette de' Carbonari e della Giovine Italia. Scopo della medesima era di sostituire la democrazia alle monarchie ed ai Governi esistenti.

« Un'associazione, il cui scopo era di stabilire il Governo democra-

tico costituiva essenzialmente la cospirazione contemplata dall'articolo 123 leg. pen. Non solo i mezzi erano concertati e conchiusi, ma gli associati s'impegnavano con giuramento ad un'obbedienza passiva tra i misteri del segreto.

« Ed il giuramento non era sotto la nuda sanzione religiosa, ma per iscuotere fortemente l'immaginazione si metteva sotto gli occhi del recipientario *un pugnale* simbolo dell'assassinio, cui lo spergiuro s'involava.

« Si espongono progressivamente gli altri fatti, non che i mezzi per i quali si tramava contra la sicurezza dello Stato, si promovevano sedizioni e rivolgimenti, e si manifestavano i sintomi di quella febbre di ambizione, di cui gli uomini erano invasi, talchè si credevano nel dritto e nel potere di portare la mano su tutto e riformare a fantasia il sistema sociale.

« Nell'aprile del 1848, Nisco con lettere e con messaggi promoveva la sedizione e raccoglieva complici e fautori nel Principato Ulteriore.

« Non dissimulava a'suoi corrispondenti che comune intendimento era di proclamare la Repubblica.

« Gli uomini non si scuotono facilmente dalle loro abitudini, ed una forma di Governo relegata da molti secoli tra i fasti della storia degli antichi popoli, colpiva fortemente la immaginazione di uno de' detti corrispondenti, tal che esclamava: *Dunque, sangue di Dio, dobbiamo proclamare la Repubblica* !

« Nel primo maggio si pubblicava per le stampe un proclama della *Suprema Magistratura* del Regno, ossia di quel potere eminentemente settario che per lo stato di pubblica commozione audace si elevava nel seno del Governo legittimo.

« Si premetteva.—Le nostre fila sono rannodate *per tutto il Regno*, la nostra corrispondenza con tutti i patriotti d'Italia, di Francia, di Spagna, d'Inghilterra si è ricambiata, e di accordo universale noi *a momenti* ci salveremo, e col ferro vendicatore sguainato atterreremo per sempre il dispotismo . . . .

« Alle armi, alle armi, il Cielo è stanco di vedere *Sovrani* e *Ministri spergiuri* . . . .

« E sotto nove articoli distinti si promettevano premi, e si sanzionavano pene senza forma alcuna di giudizio, tra cui la dichiarazione di pubblico nemico, *la fucilazione*, *la confisca*, pena che le nostre leggi sagge ed umane aveano proscritta.

« Chiudevano l'editto le seguenti parole: « *Fratelli, scuotetevi*, e *mantenete* il vostro giuramento. Cittadini, alle armi, disperdiamo i nostri nemici . . . . »

« La cospirazione non si celava più nel segreto, ma si mostrava orgogliosa in tutta la sua possanza, ed esagerando le forze ed i mezzi, non che minacciando strage e morte, s'ingegnava a comprimere lo spirito dei buoni, commuovere fortemente e sedurre gli ambiziosi ed i mali accorti.

« I deplorabili e sanguinosi fatti del 15 maggio ne svelavano lo scopo; e la cospirazione, mettendo in azione tutti i suoi mezzi, si levava a sedizione aperta ed armata.

« Nella susseguente notte Nisco muoveva per la Provincia di Avellino, si sforzava di concitare i capi della forza Interna, organizzare bande insurrezionali armate, e menarle nella capitale. E di fatti una banda era già in marcia, ma conosciuto il vero stato delle cose, timida e scorata si discioglieva.

« Percorriamo rapidamente i fatti posteriori mettendo a rassegna i principali elementi. Nisco si costituiva capo di un circolo settario, la *Unità Italiana*, e n'era il cassiere. Corrispondeva con quelli di Roma, Livorno e Torino. Aveva soci e complici un Barilla, un Agresti ed altri. Una delle prime cure della setta era di associare i militari, ed onorarii di ogni distinzione. Nel novembre del 1848 s'impiegavano lusinghe, seduzioni e male arti per associare de' soldati, e due s'inviavano a Nisco, che nella sua qualità di cassiere doveva pagar loro delle somme.

« Questi mezzi insidiosi e prevaricatori si praticavano in Napoli, e per lo insieme de' fatti è chiaro che l'associazione settaria aveva sede nella Capitale.

« Agresti, Leipnecher, Romeo erano capi di altri circoli e riunioni,

che si rannodavano per una specie di federazione, e Romeo qual tipografo metteva a stampa proclami, affissi e fogli sediziosi.

« Si legge nella pagina 14 dell' accusa stampata: Settembrini e Poerio n' erano i principali Consiglieri: nelle loro riunioni non solo il modo discutevano d' insorgere e di abbattere il Governo, ma esternavano pure con effervescenza la idea esecranda del Regicidio!

« Manifestavano che la Società degli Unitari era intenta a promuovere una novella rivoluzione; a stabilire la democrazia, e mettere a morte i nemici del liberalismo.

« Un comitato o circolo centrale generale dirigeva in questa Capitale le operazioni della setta. Agresti n' era presidente, Settembrini segretario, Michele Persico cassiere, Primicerio, Poerio ed altri i componenti.

« Disciolte le Camere Legislative, il circolo centrale assumeva il titolo di alto Consiglio, ed il Presidente Agresti corrispondeva coi circoli d' Italia.

« Si ripartirono gl' incarichi. Poerio corrispondeva colle Calabrie, Giordano con Terra di Lavoro, e Sessa con i Casali di Napoli.

« Giordano, Sessa, Agresti, per le regole della setta erano capi di altri circoli inferiori. Nel marzo del 1849 Agresti fu arrestato, e Settembrini gli succedeva.

« Nel susseguente aprile si deliberava di affrettare la rivoluzione, e s' ispezionavano i vari circoli per conoscerne lo spirito e valutarne le forze.

« Nel giugno Settembrini faceva circolare un proclama stampato al popolo. Diceva *scellerato il Governo*, ed enfaticamente esclamava: *non vi è più Camera, non Costituzione, non guardia Nazionale, si è cambiata anche la bandiera, la polizia più feroce e più infame . . . Il tempo è giunto . . . prendiamo le armi, unitevi!* Ed a chi mai? Ascoltate. *Al valoroso Garibaldi!* E continuando. *Alle armi .... prendete fucili, pugnali, pietre, fascine .... Chi ha cuore ha armi! .... ciascun paesetto uccida i suoi oppressori .... bruci le case dei nemici del popolo! ... Rispettate, abbracciate i soldati che sono ingannati,*

e sono nostri fratelli. Il nemico vostro è .... e quei grossi scellerati che gli stanno vicino! .... Alle armi, che l' ora è suonata.... Ad ogni grido, ad ogni colpo sorgete, levatevi, chè quello è il segno .... tutto è ordinato e concertato! .... gli scellerati debbono essere uccisi senza pietà .... non guardate .... fate .... non gridate, ma uccidete, ferite, bruciate .... morte al .... !!

« Il proclama è assai eloquente. Vi è trasfuso tutto lo spirito della setta, le risoluzioni ferme ed ostinate si manifestavano senza velo, si designano le vittime e si dichiara che tutto si era ordinato e concertato. Il proclama adunque, il cui scopo era di concitare, commuovere e provocare la sedizione era un mezzo di esecuzione, un *attentato*. Settembrini cadeva anch' egli in potere della giustizia, e gli succedeva Pironti, cui la stessa sorte era riservata. Nulla prova meglio non chè l' audacia, l' accecamento che li tradiva.

« Si approssimava intanto la festività del dì 8 settembre, giorno sacro alla Vergine SS., che dal Pio Monarca si celebra con la maggior pompa, e che attira in gran folla il devoto popolo della Capitale e de' luoghi circostanti.

« Si osservava con fremente rabbia la pubblica confidenza nella sicurezza cui la sapienza vigile del Governo provvedeva. Si ricorreva a nuovi tentativi per concitare il popolo, ordire nuove trame, e praticare nuove mene.

« Sorgeva altro proclama in istampa che informato dello stesso spirito intendeva al medesimo scopo. La ipocrisia, il mendacio, e l' impostura erano mai sempre i mezzi pe' quali si credeva sedurre e traviare, e gravemente si diceva: *La truppa non è contro di te:* Si conchiudeva *morte ai spergiuri! Morte! .....*

« Nel giorno 16 dello stesso mese il successore di Pietro, il Vicario di Cristo, doveva dalle logge della Reggia dare l'Apostolica benedizione al popolo Napoletano, come ne' giorni più lieti dalle logge del Vaticano benediva Urbem et Orbem.

« Lo spirito delle tenebre si commoveva, si agitava in ogni senso, infuriava. Con un affisso in istampa si provocava con maggior veemenza la sedizione e la rivolta.

« Non ripeterò le parole di questo foglio, non contaminerò le vostre orecchie. Osserverò che si va istillando nell' animo un odio feroce, e si provoca apertamente il Parricidio, quasi espiazione dello spergiuro, che con audace impudenza si diceva doversi consumare all' ombra di quella benedizione.

« Ed avidi di sconvolgimenti, di strage e di sangue a danno di quell' innocente popolo di cui si costituivano rappresentanti e difensori, si faceva ricerca di serpi e di vipere per gittarle tra la folla, e si ricorreva anche ai mezzi incendiari. Ma la Provvidenza non permetteva che l' attentato si consumasse, e gli agenti iniqui di così ree ed empie trame, furono arrestati nella flagranza.

« Per le confessioni di costoro e di altri socii di colpa, la giustizia era istruita degli ultimi mezzi di cospirazione, che spargevano maggior lume sulla imputabilità di Settembrini, Poerio, Nisco, Barilla ed altri capi della setta.

« Chiude e osservazioni di fatto che risultano dall' accusa un documento di somma importanza, il proclama del Gran Consiglio stampato in continuazione delle istruzioni, che si distribuivano agli unitarii.

« Si citano gli esempii di Venezia, di Toscana, di Piemonte, di Roma, e si dice: « Voi soli o fratelli rimanete dietro. È vero che avete *cotesta ti-*
« *gre* .... che vi lacera le membra — che vi beve il sangue — cotesto
« ipocrita, cotesto furbo, cotesto scelleratissimo F..... ma non siete ita-
« liani voi? Non avete un *pugnale*? Nessuno di voi darà la vita per venti-
« quattro milioni di uomini? Un uomo solo, una sola punta darebbe liber-
« tà all' Italia, farebbe mutar faccia all' Europa, e nessuno vorrà questa
« bella gloria! .... Imitate Venezia e Sicilia, imitate Roma, Firenze e To-
« rino » — Ed il Consiglio di Napoli aggiungeva: « Il Consiglio Generale
« ripete queste calde e sante parole del Gran Consiglio, e vorrebbe che
« tutti le ascoltassero e le praticassero!

« Che dei stranieri consigliassero un tanto misfatto, non è da sorprendersene. Violavano, come altre volte, le leggi universali della umanità e della giustizia, e si aggiravano nel loro elemento. Ma che dei Napoletani

potessero accogliere così vile e detestabile progetto, e risolversi al Parricidio è cosa così empia e malvagia che la mente inorridita ne rifugge. Nei tempi stessi dei Cesari, in cui si versava a torrenti il sangue dei Martiri, niuno si muoveva a sdegno contro ai suoi feroci persecutori, e tutti morendo li salutavano rispettosi — Quale differenza tra la morale di que' tempi tristissimi e la morale de' tempi nostri, che si dicono civilizzati, ed in progresso di civiltà crescente?

« Ma dal seno stesso della depravazione e della malvagità sorgono verità grandi e luminose. Il nostro Augusto Sovrano, per confessione di quelli stessi che cospirano contro la sua Sacra Persona, è colui che colla sua alta sapienza e fermezza ha saputo comprimere e vincere la rivoluzione, ha preservato i suoi popoli dal torrente de' mali, che hanno desolato le altre contrade e fatto cangiar faccia all' Europa!

« E l' esempio della vicina Roma che si cita lascia vedere la profondità dell' abisso nel quale si aveva a precipitare, se le segrete mene fossero riuscite. Ma il sogno della repubblica unitaria di Mazzini è ormai svanito e rimangono i tristi fatti, lezione terribile, ma istruttiva. Svolgendo dunque l' accusa egli è ormai indubitato che sono molti e gravi gli elementi di fatto, da cui sorgono i caratteri legali de' reati definiti nel riepilogo dell' accusa a' termini della legge. La competenza che si è dichiarata, emana dalla chiara disposizione dell'articolo 426 ll. di proc. pen., ed i mezzi per i quali si è voluta colpirla d' illegalità resistono ai fatti espressi, resistono alle leggi, di cui s' invoca la garentia.

III.

Mezzi d' incompetenza.

1.°

« Il signor Nisco, vagheggiando la idea di evadere la competenza della Gran Corte, sostiene che tra i fatti espressi nell' accusa vi è quello di aver tentato di corrompere la fede di taluni soldati. Questo fatto costituisce un reato di competenza del Consiglio di Guerra, ai termini del decreto de' 27 marzo 1849. E subordinatamente, se egli è vero che taluni fatti di cospirazione sono avvenuti nel Principato Ulteriore, quella Gran Corte è competente a procedere.

« I fatti principali dell' accusa sono come si è osservato:

« 1. Associazione settaria nel fine di cospirare;

« 2. Cospirazione ed attentati.

« Sono svariati gli atti ed i mezzi praticati per raggiungere lo scopo. Uno di questi mezzi è l' aver tentato di associare alla setta taluni soldati. Nella sua qualità di mezzo si perde e si confonde nel fatto principale, nella cospirazione che volevasi consumare. E saggiamente il P. M., osservando che gli atti di esecuzione ed ogni altro mezzo che s' impiegava erano semplici elementi della cospirazione e dell'associazione settaria, lo accusava di questi reati.

« L' accusa dunque e conseguentemente la competenza versano su di reati di altra natura, e di più alta importanza.

« E se anche il fatto che si enuncia potesse staccarsi dal fatto principale, di cui è elemento, e stare per sè solo, non costituirà mai un reato di competenza del Consiglio di Guerra. Sono giudicabili dal consiglio medesimo: I pagani che corrompono i soldati, *invitandoli alla diserzione ed a mancare alle leggi speciali della milizia* (articolo 2.) Queste condizioni mancano assolutamente. I mezzi praticati erano diretti ad associare de'soldati alla setta,

e l'associazione costituiva la violazione de'doveri comuni a tutti, non già *mancamento* alle leggi speciali della milizia.

« Nè vuolsi tacere che per i reati comuni la giurisdizione risiede essenzialmente presso i Tribunali ordinari che ella se n'è impadronita in virtù della legge e che niun altro tra gli accusati ha espresso la volontà o il desiderio di esser giudicato dalla giurisdizione militare.

2.°

« Il signor Poerio reclama un privilegio tutto personale, quello di essere giudicato dalla Camera de' Pari da costituirsi in alta Corte di Giustizia, ai termini dell'articolo 48.

« Sembraci che l'articolo invocato racchiuda una norma di amministrazione da coordinarsi al sistema che si stabilisce, un principio dirigente, cui dovevasi imprimere azione e vita.

« 1. Vaga ed indefinita è la indicazione de' reati. Le leggi penali non riconoscono reati di alto tradimento, ed il vocabolo stesso di attentato contro la sicurezza dello Stato è generico.

« Era necessaria una legge che definisse i reati, di cui si avea ad attribuire la conoscenza ad un potere giudiziario nuovo ed eccezionale, tanto più che bisognava sottrarre dalla giurisdizione ordinaria una quota delle sue attribuzioni, e si dovevano determinare chiaramente i relativi confini.

« 2. Dovevasi regolare l'organizzazione onde costituirsi legalmente, e si avevano a designare gli agenti del Pubblico Ministero.

« 3. Bisognava sanzionare un sistema di procedura, e determinare il modo di convocazione. Non essendosi promulgata alcuna legge relativa, la novella giurisdizione non si è legalmente costituita, e le giurisdizioni esistenti conservano la pienezza del loro primitivo potere.

« Ed esaminando la quistione per i principî stessi di cui il difensore ha discorso, non avremo a soffermarci alle nude disposizioni del detto articolo.

« Sembra che il privilegio che si reclama sia temporaneo e limitato al-

la durata delle sessioni. L'articolo 41 riconosce due specie di garentie, l'una assoluta e perpetua, le altre temporanee. Temporaneo è il divieto di arresto per cause civili, e per le cause criminali si esige l'autorizzazione della camera, cui l'imputato appartiene, tranne i reati di flagranza o quasi. È evidente che chiuse le sessioni cessa il bisogno dell'autorizzazione, e le leggi comuni ed ordinarie imperano. Or se questa prima ed importante garentia cessa, cessa parimenti l'altra di un foro eccezionale e privilegiato. Ed in vero queste garentie inerenti ad una qualità transitoria e temporanea, svaniscono colla qualità da cui emanano. Nel fatto le Camere sono state disciolte, ed il ricorrente è rientrato nella classe de'privati.

« Vanamente si ricorre alla legge che ricopre di garentia i pubblici funzionari, garentia di cui si gode anche quando la qualità di pubblico funzionario è cessata, imperciocchè la condizione per la quale la garentia ha luogo si è che il funzionario abbia commesso reato in uffizio violando i doveri annessi alla sua carica, condizione la quale non concorre nel fatto.

« Nè vuolsi tacere che l'accusa racchiude una serie di fatti anteriori, contemporanei e posteriori alla qualità per la quale si reclama altra competenza. Questa qualità intermedia ed accidentale non potrebbe avere influenza alcuna su d'imputazioni preesistenti, reiterate in continuazione delle prime, e posteriormente.

« Svolgendo la quistione in ogni senso, sembrami chiaro che la dedotta incompetenza non possa accogliersi.

« I mezzi dunque d'incompetenza elevati dal signor Nisco e dal signor Poerio non sono protetti dalle leggi, cui si ricorre.

« Riassumiamo le idee.

« La legge vuole espressamente che niun' altra quistione possa cumularsi a quella di competenza, per la quale soltanto è aperto l'adito al ricorso, (Art. 431). Ed i mezzi che si dipartono dalla quistione di competenza sono inammissibili.

« I mezzi per i quali si combatte direttamente la competenza per difetto di elementi da cui emanano i caratteri legali dei reati espressi nel reassunto dell'accusa, resistono al fatto ed alla legge.

« Ed i mezzi d'incompetenza relativa, ultimo presidio, non hanno alcun valore legale.

« Sommettendo sempre le mie osservazioni alla saggezza ed ai lumi della Corte Suprema, sento di poter conchiudere che piaccia alla medesima di dichiarare la inammissibilità de' primi mezzi, e rigettare gli altri. »

La Corte Suprema deliberando nella Camera del Consiglio,

Visto l'incartamento, viste le decisioni, visti i ricorsi.

Su i ricorsi di Nicola Nisco, Carlo Poerio, Felice Barilla e di altri al numero di quarantadue contro la decisione di sottoposizione ad accusa del 9 febbraio prossimo scorso.

Ha osservato che i diversi ricorsi prodotti guidano alla disamina di tre quistioni, la prima nel rapporto generale di tutti i ricorrenti, e due nel rapporto particolare, una di Nisco e l'altra di Poerio.

Prima Quistione

I fatti consacrati nella decisione denunziata alla censura della Corte Suprema corrispondono o pur no alle differenti imputazioni precisate nell'atto di accusa per dirsi bene o mal dichiarata la competenza della Gran Corte Speciale?

Seconda Quistione

Doveva ovvero no Nicola Nisco, pe' reati di cui era accusato, essere rimesso al Consiglio di guerra, od alla Gran Corte Criminale della Provincia di Avellino?

Terza Quistione

Dovea Carlo Poerio per le imputazioni addossategli col primo e secon-

do capo dell'accusa, andar, come Deputato al Parlamento Nazionale, rimesso alla Camera dei Pari, costituita ad alta Corte di Giustizia?

Sulla Prima

Ha osservato in dritto,

Che gli articoli 120 comma 2.°, e 123, leg. pen., definiscono misfatto di lesa maestà la cospirazione contra la Sacra Persona del Re, l'attentato o la cospirazione che abbia per oggetto o di distruggere o di cambiare il governo, o di eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l'autorità reale. Gli articoli poi 124 e 125 delle leggi citate determinano gli estremi pe'quali vuolsi considerar verificato l'attentato o la cospirazione, cosicchè si statuisce col primo che l'attentato esiste nel momento in cui si è commesso o cominciato un atto prossimo all'esecuzione di ciascuno dei misfatti negli articoli precedenti contemplati, e col secondo che la cospirazione esiste nel momento in cui i mezzi qualunque di agire siano stati concertati fra due o più individui. Ed è a notare che i suenunciati articoli vanno compresi sotto il capitolo 2.° del titolo 2.° libro 2.° delle leggi penali, che ha l'epigrafe: *De'reati contra la sicurezza interna dello Stato.*

Che la mercè dell'art. 2.° della legge de' 28 settembre 1822, vennero abolite le sanzioni penali contenute nel capo 2.° titolo 4.° lib. 2.° leg. pen., e si prescrisse che le disposizioni dettate con essa dovevano aver vigore ed osservanza intorno alla classe de'reati nel citato capitolo compresi. Con lo articolo 9 di questa legge si contempla come misfatto l'associazione illecita organizzata in corpo, o comunque altramente formata, quante volte contenga promessa o vincolo di segreto, costituente qualsivoglia specie di setta (qualunque ne sia la denominazione, l'oggetto, la forma, od il numero dei suoi componenti, o comunque venga artatamente combinata per comunicazioni ambulanti e senza determinazione fissa di luoghi, di giorni o di persone), e soggiacciono a pena tanto i capi, direttori, amministratori e graduati, quanto i semplici componenti della medesima. L'articolo 10 prevede la sciente detenzione e conservazione di emblemi, carte, libri ed altri

distintivi di setta, come ancora la sciente fabbricazione, vendita e distribuzione di somiglianti oggetti, e le punisce quale misfatto. Similmente va considerato come misfatto la sciente concessione od il permesso dell'uso della casa, abitazione ed altro locale qualunque per la riunione della setta.

Tali reati, ginsta il dettame dell'art. 14 della legge medesima si reputano reati contra lo Stato.

Che a' termini dell'articolo 426 leggi di proc. pen., le Gran Corti Speciali sono competenti a procedere ne'misfatti contra la sicurezza esterna ed interna dello Stato, e ne'reati previsti dagli articoli 309, 310 e 311 ll. pp. corrispondenti agli articoli 9, 10 ed 11 della testè citata legge del 1822, i quali trovansi a quelli surrogati. E si aggiunge che per questi ultimi reati sta la competenza speciale, anche perchè si riconoscono come diretti contra lo Stato.

Ha osservato in fatto.

Che dalla decisione impugnata emerge che il Ministero Pubblico accusa tutti i ricorrenti al numero di 42,

1.° Di associazione illecita organizzata in corpo con vincolo di segreto costituente setta, l' *Unità Italiana*, di cui i primi 15 (secondo l' ordine numerico col quale sono portati nell'atto di accusa) erano capi, direttori ed amministratori ad oggetto di cospirare contra la sicurezza interna dello Stato, articolo 305 e 309, leggi penali, ed articolo 9, legge de'28 settembre 1822.

2.° Di cospirazione contro la Sacra Persona del Re, e di cospirazione altresì ed attentati aventi per oggetto di distruggere e cambiare il governo, ed eccitare i sudditi ad armarsi contro l'autorità reale, articoli 120, 123, 124 e 125 leg. pen.

Accusa ancora

Agresti, Settembrini, Romeo, Carafa e Catalano

3.° Di aver conceduto l'uso della loro casa ed altro locale per la riunione della setta, art. 11 leg. de'28 settembre 1822.

Settembrini e Pacifico

4.° Di avere col mezzo di scritti stampati provocati i reati compresi

negli articoli 120 e 123 leggi penali, ai termini dell'articolo 140 delle dette leggi.

Agresti, Romeo, Miele, Vellucci, De Simone, Esposito, e Molinaro

5.° Di conservare scientemente carte, libri, emblemi della setta, ed il Romeo inoltre di averli stampati e distribuiti con la complicità dei succennati Miele e Crispino, articolo 10 di detta legge del 1822, ed art. 74 e 75 leg. pen.

Nisco, Barilla, Pironti, Leipnecher, Romeo, Settembrini, Tedesco, Montella, Molinaro

6.° Di detenzione di libri e stampe contrarii al governo, art. 314 leggi pen., e real decreto de'6 novembre 1849.

E finalmente Romeo, Nardi, Montella e Faucitano

7.° Di detenzione di armi vietate, decreti de'4 febbraio 1828, e 18 ottobre 1849.

Ha osservato che i fatti esposti a sostegno dell' accusa, e ritenuti dalla Gran Corte nell' ammetterla e nel dichiarare la competenza speciale, sono in perfetta corrispondenza ed armonia con le ipotesi previste nelle sanzioni legislative all'uopo invocate. Di vero in quanto ai due primi capi dell'accusa, si ravvisa fra l'altro espresso:

Che la stessa mano di faziosi, la quale avea operato le perturbazioni politiche del gennaio 1848 compiute con gli orrori del 15 maggio, e che mediante proclama del 1° di quel mese, a nome della così detta Suprema Magistratura centrale del Regno, si faceva ad annunziare la esistenza della sacra legione del riscatto, incitava ad armarsi tutti ed unirvisi al bisogno, prometteva premii, minacciava pene, nel fine di conseguire una forma governativa sopra basi del tutto democratiche, ed esprimeva fra l'altro: *Alle armi, alle armi, il cielo è stanco di vedere Sovrani e Ministri spergiuri!! alle armi!!!* Vedendosi debole di progredire alla svelata ne' suoi progetti di sovvertimento dell' ordine e della pubblica sicurezza, si costituiva in setta arcana. Dal correlativo catechismo ossia istruzione raccoglievasi: 1.° Che tal setta la quale erasi creata in Italia sotto la denominazione di *Grande Società della Unità Italiana*, veniva dichiarata la stessa che la *Carboneria* e la *Giovi-*

ne Italia, ed erasi istituita per liberar l'Italia dalla dominazione de'Principi, e da ogni potenza straniera, d'unirla e di renderla forte ed indipendente. 2.° Che la società si componeva di circoli ossia comitati, o radunanze non maggiori di 40 persone aventi a capo un Presidente, un consiglio di due o quattro membri detti Unitari, un maestro, un questore, e gli altri col nome di uniti o ascritti. 3.° Ch'erano i circoli di cinque specie, il gran consiglio, i circoli generali, i provinciali, i distrettuali, i comunali. 4.° Che il gran Consiglio componevasi di grandi unitari così detti, da cui partivano gli ordini, e secondo essi dovevasi operare. 5.° Che dovea esser principal cura della setta di unire a sè i militari ed onorarli di ogni distinzione, dando loro la facoltà di stabilir circoli ne'reggimenti ed essere in relazione con gli altri circoli. 6.° Che doveansi mettere a pruova gl'individui prima di unirli e poscia far loro prestare il giuramento di fedeltà e segretezza sul libro del Vangelo, sul Crocefisso e sur un pugnale, e dar loro il motto, il segno, la medaglia.

Ch'erasi costituito nella Capitale un comitato o circolo centrale o generale, che dirigeva tutte le operazioni della setta. Presidente di tal circolo figurava Filippo Agresti, e vi facevan parte Luigi Settembrini come segretario, Michele Persico come cassiere, non che Michele Pironti, Michele Primicerio, Carlo Poerio, Ferdinando Carafa, Francesco Giordano, Angelo Sessa ed altri. I componenti diffondevano i libretti della setta, e promuovevano la creazione de'circoli, davano agli ascritti i diplomi, e ne ricevevano il giuramento e miravano ad accrescere i proseliti per lo mezzo de'loro dipendenti. I diplomi che si rilasciavano si leggevano concepiti nel seguente tenore, come da quello dato, tra gli altri, a Luciano Margherita. Il presidente del circolo n. 15 nella provincia di Napoli dà il grado di unitario al cittadino italiano D. Luciano Margherita n. 1, secondo le istruzioni. Sia riconosciuto e rispettato; perchè egli ha ben meritato della patria e della libertà.

Questo comitato centrale o generale diè fuori un avviso al Popolo, ripetè un proclama del Gran Consiglio dell'Unità Italiana diretto agli Unitari della Provincia di Napoli. e mostrò volerne la esecuzione.

Col 1° si annunziava che il maggior bene che la Costituzione fa al popolo è che il Governo non può imporre alcun dazio senza l'approvazione della Camera. Si suggeriva che nessuno pagasse dazio, non fondiaria, non fumasse, non giuocasse al lotto; perchè il Governo senza danari doveva cadere. Col 2° si diceva « La Italia cammina per la sua via. Affrettatevi o fratelli—vedete Venezia e Sicilia, terre di santa libertà, vedete la Toscana ed il Piemonte che han giurato di costituir l' Unità Italiana; vedete la gran Roma che è sorta a libertà forte e cittadina. Voi soli o fratelli, voi soli rimanete indietro. È vero che *voi avete cotesta tigre borbonica che vi lacera le membra e vi beve il sangue, cotesto ipocrita, cotesto furbo, cotesto scelleratissimo Ferdinando—ma non siete Italiani voi? Non avete un pugnale?* Nessun di voi darà la sua vita per 24 milioni di abitanti? un uomo solo, una sola punta darebbe libertà all' Italia. Operate. Fatevi coraggio. Stringete i circoli. Imitate Venezia e Sicilia; imitate Roma, Firenze, Torino ».

Dopo lo scioglimento delle Camere legislative, il comitato centrale assunse il nome di alto Consiglio. Al Presidente Agresti si commise la corrispondenza coi circoli d' Italia, ed a ciascun degli altri membri andarono affidati altri incarichi; cosicchè il Poerio si ebbe la corrispondenza colle Calabrie, Giordano con Terra di Lavoro ed Avellino, Sessa coi Casali di Napoli. Pubblicò inoltre l'alto Consiglio un proclama in cui si legge fra le tante cose: « Che aspettiamo più, qual altra vergogna dobbiamo soffrire da questo scellerato Governo? Non ci è più Costituzione, non ci è più Camera, non ci è più guardia Nazionale, si è cambiata anche la bandiera, la polizia più feroce ed infame di prima, le persone oneste insultate e carcerate, le leggi calpestate, i buoni magistrati destituiti, e messi in loro luogo i carnefici, e Ferdinando credendo di burlare Dio come burla gli uomini, mentre si confessa e comunica, dà ordini di bombardare, di scannare, di rubare . . . Il tempo è giunto, prendiamo le armi. All'armi Abruzzesi. Unitevi al valoroso Garibaldi. All'armi o Pugliesi, o Sanniti, o popoli de' Principati, della Basilicata. All' armi o prodi e traditi Calabresi. All' armi o popolo di Napoli, popolo di Masaniello . . . . Il nemico nostro è Ferdinando, e que' grossi scellerati che gli stanno vicini. All'armi, o po-

poli. Non parlate, ma fate. Non gridate, ma uccidete. Ferite, bruciate. Alle pietre, alle fascine, ai pugnali, alle armi. Morte al tiranno. Morte alla polizia. Morte agli amici del tiranno. Viva il popolo. Viva Dio. Viva la libertà ».

Ad Agresti qual Presidente dell'alto Consiglio successe Settembrini, ed a costui Pironti, e tutti e tre, successivamente arrestati, venivano nelle carceri consultati da Sessa e Giordano.

Che vennero formati diversi Circoli per lo stesso scopo, e coi mezzi medesimi; e nella Capitale e nelle Provincie dipendenti prima dal Comitato centrale, e poscia dall'alto Consiglio. Nella Capitale si ebbero esistenza i circoli di Nicola Nisco, di Antonio Leipnecher e Gaetano Romeo, nonchè di Francesco Giordano ed Angelo Sessa.

Nicola Nisco, che, nell'aprile del 1848, dava opera alla cospirazione inviando per espressi lettere a persone sue dipendenti in diversi paesi della Provincia di Avellino per eccitarvi la ribellione e proclamarvi la repubblica; che dopo il 15 maggio si recò in S. Giorgio la Montagna sua patria, e riunì 150 armati, cui aringò in mezzo alla piazza ed indusseli sotto il comando di Antonio Jacobacci a muovere sulla Capitale, per farvi sventolare il vessillo repubblicano, ma costoro nel cammino informati de'veri fatti avvenuti nel 15 maggio si ritornarono; dopo si fe' Capo d'un circolo settario dell'Unità Italiana, ed era uno de' principali agenti della setta, non che il cassiere, o tesoriere de' comitati italiani rivolti al fine di rovesciare il Trono, e proclamare la Repubblica.

I suoi agenti, Gaetano Caprio, Salvatore Colombo ed Emilio Mazza, erano incaricati di traviar le masse, e di sedurre financo le Reali truppe. Erano a parte di cotesti criminosi maneggi Francesco Cocozza, Salvatore Brancaccio, Felice Barilla, Cesare Braico, Giovanni di Giovanni ed altresì i componenti il Comitato Agresti. Taluni di essi tentarono di sedurre diversi militari anche con promesse di danaro. Brancaccio pretese far giurare su di un Crocifisso, e su di un libro in istampa, secretezza e fedeltà, e diè loro scritte di sua mano le parole d'intelligenza, quelle stesse rivelategli da Barilla. Le parole erano: « L'Italia riunita è possente. Unione. Fortezza. Gloria. Libertà (e il segno di soccorso) S. Paolo ci aiuti ».

Antonio Leipnecher, amico del Barilla e del Nisco, premurò parecchi individui ad ascriversi alla setta. Ei si confessò, come il Barilla, che iniziò Brancaccio, capo della setta degli Unitarî. Era ardente demagogo e socio di Costabile Carducci nella rivoluzione del Cilento. Gaetano Romeo istallò pure un comitato della setta medesima funzionando da capo. Vi apparteneva fra gli altri Agresti, Barilla, Miraglia, di Giovanni, Dono, Esposito, Molinaro, Montella, Miele e Fiorillo.

Ferdinando Carafa si aveva il suo circolo.

E Francesco Giordano ed Angelo Sessa presiedevano due altri distinti circoli tendenti allo stesso scopo, ai quali, per opera del detto Sessa, di Catalano e di altri, vennero ascritti Lorenzo Vellucci, Salvatore Faucitano, Achille Vallo, Errico Piterà, Francesco Antonetti, Francesco Gualtieri, Ferdinando Carafa, Giovanni de Simone, Ludovico Pacifico, Luciano Margherita, Marco Piscopo, Gaetano Errichiello, Luigi Florio, Camillo Noviello, Giovambattista Torassa, Alfredo Spina ed altri.

Nelle Provincie. In Maddaloni si stabilì un circolo presieduto da Francesco Gualtieri. Altri due Comitati vennero costituiti in Basilicata, i capi de' quali furono Francesco Nardi e Giuseppe Tedeschi, corrispondenti e cospiratori con gli ascritti del circolo Romeo.

Che i diversi individui di sopra enunciati pe' varî elementi di pruova raccolti si appartenevano alla setta, e che principali consiglieri n'erano Luigi Settembrini e Carlo Poerio, i quali nelle loro riunioni non solo discutevano il modo d'insorgere ed abbattere il Governo, ma esternavano pure con effervescenza la idea esecranda del Regicidio. Il Poerio spinse Luigi Jervolino ad ascriversi alla setta. I medesimi Settembrini e Poerio manifestavano la società degli Unitarî essere intenta a cercare i modi per operare una novella insurrezione nel senso democratico popolare, e per tor di vita i nemici del liberalismo. Miele e Barilla ancor confessarono stragiudizialmente nelle carceri di far parte della setta e di esser tenaci ne'loro principî liberali.

Che nell'aprile del 1849, quando l'alto Consiglio reggevasi in casa di Settembrini, fu deliberato di farsi subito sviluppare la rivolta. A tal uopo si commise a Pironti di riunire i diversi circoli in determinati luoghi ed

ispezionarli per conoscerne la forza. Tanto venne eseguito, ed il Pironti nel rincontro loro disse : *Manteneteri forti e siate costanti*, *perchè gli affari vanno bene e fra giorni sentirete le mie disposizioni*.

Che in seguito ad imitazione dello scempio consumato in Roma di Pellegrino Rossi ed in Vienna del conte Latour, erasi stabilito ne' primi conciliaboli del comitato centrale, la uccisione di taluni funzionari di grado elevato. Lo incarico ne fu conferito al Giordano ed al Sessa, il cui Comitato perciò prese il nome di Comitato di esecuzione, le cui braccia venivano sostenute col vincolo della setta, e co' pecuniari compensi, che Sessa e Giordano loro corrispondevano dalle somme esistenti presso Michele Persico, cassiere dell' alto Circolo.

Che posteriormente si deliberò nell'alto Consiglio di crearsi un Comitato di così detti pugnalatori per lo stesso reo disegno ; idea che fu manifestata ad alcuni capi della setta di già ristretti nelle prigioni, e da' medesimi approvata, senza che poi vi fosse stato atto o principio di esecuzione. Si pensò altresì a costruire una bottiglia di materia accendibile, e con la esplosione capace ad uccidere un uomo, ed a ricercare altri mezzi nocevoli, che la setta non ottenne, o che non giunse a mettere in opera.

Che in fine la setta volse il pensiero a turbar la pubblica tranquillità, e ad ingenerare l' allarme nella ricorrenza del giorno festivo della Madonna di Piedigrotta con cartelli affissi nella notte precedente agli 8 settembre. Con essi si dissuadeva il popolo a non concorrere alla festa, perchè s' intendeva fare una dimostrazione, come si diceva nello scritto, da poche centinaia di mascalzoni a favore di quel Borbone sotto il cui brando erano cadute barbaramente mille vittime innocenti e tradite— chiudeva— « Viva il popolo. Viva l' Italia. Viva la libertà. Morte agli spergiuri. Morte ai Gesuiti ». E pure nel memorando giorno 16 settembre in cui il Vicario di Gesù Cristo aveva disposto, annuendo al desideri del Sovrano, d'impartire l' Apostolica benedizione alla religiosa gente napoletana — con cartelli affissi non meno si tentò a dissuadere che il popolo non vi concorresse, ma nell' atto che immensa calca di gente stava raunata nel largo avanti il Real palazzo tutta raccolta e devota, si procurò l' esplosione di una bot-

tiglia. Non successe tumutto per l' augusta cerimonia. Fu colto nella flagranza da un sergente de' cacciatori Salvatore Faucitano, autore di detta esplosione.

Ha osservato in quanto al 3.° capo di accusa, che la Gran Corte ritiene in fatto che nella casa di Agresti, Settembrini, Romeo, Carafa e Catalano, riunivansi i circoli della setta, e n' erano scienti perchè vi appartenevano.

Che relativamente al 4.° capo dell' accusa si legge nella decisione che Luigi Settembrini in giugno 1849 aveva consegnato a Jervolino quattro esemplari di un incendiario proclama, che ha per titolo, *Proclama al Popolo Napolitano*, il cui sunto si è di sopra riportato, per diffonderti in qualche comune, già sendosene fatta in Napoli la diffusione per opera del suo consocio Ludovico Pacifico.

Che rispetto ai capi 5.°6.°e 7.° risulta che presso Agresti fu sorpreso, fra le altre carte, un manoscritto contenente il *Catechismo della setta de' liberi muratori* ove trattasi della masoneria, della forma del giuramento della setta, ec.

Che in esito di perquisizione fatta nella tipografia di Romeo, e ne' locali adiacenti che gli appartenevano, si rinvennero armi e munizioni, cioè fucili, pistole, polvere e cartucce, ec., ed altresì moltissime stampe, che vi erano celatamente conservate, tutte riboccanti del fuoco rivoluzionario, e tendenti ad eccitare i sudditi ad armarsi contra l' autorità Reale, ed a promuovere la distruzione del Governo e la guerra civile. Tra le stampe che manifestavano la setta, vi erano 1.° Il Catechismo o istruzione detta grande Società dell'Unità Italiana. 2.° Le patentiglie o diplomi per gli ascritti. 3.° Un proclama del Gran Consiglio dell' Unità Italiana. 4.° Un programma della Grande Società dell' Unità Italiana.

Che il tipografo Romeo mentre confessava la detenzione delle armi e delle carte criminose, pure per queste ultime si scusava cou dire, avere ricevuto mandato di stamparle or da Miele, che della maggior parte si era l' autore, or dal Barilla, or da un Raffaele Crispino ed or da altri.

Che il Vellucci era stato sorpreso nella strada Trinità Maggiore trovandoglisi indosso un esemplare di un cartello sedizioso; e perquisita la

di lui casa si rinvenne un feroce proclama in istampa lo più eccitante alla rivolta ed alla strage, un cartellino indicante con carattere a matita di esso Vellucci il modo di salutare della setta, ed alcune lettere di corrispondenza privata con le avvertenze del padre, e del Sacerdote D. Domenico Malva al Vellucci pe' principii di sovvertimento che egli professava, e le riunioni criminose cui frequentava.

Che Esposito conservava una fascia tricolore, e Molinaro deteneva del pari un fazzoletto tricolore, emblemi di setta, ed un piccolo foglio anarchico in istampa, *Avviso al Popolo del Regno di Napoli*, con cui insinuavasi di non pagar dazii; avviso di cui si è parlato di sopra. Montella deteneva un proclama firmato da Aurelio Saliceti tendente a cangiare il Governo in repubblica, e deteneva pure armi vietate. Tedesco deteneva il noto opuscolo di Lamennais intitolato: *Parole di un credente*, ed un proclama della Suprema alta magistratura del Regno.

Che presso il Barilla si rinvennero le seguenti carte: 1.° Un manoscritto intitolato *Supplica del popolo al Re*, con cui immoderatamente, e con aperte minacce si spingono delle esaltate pretensioni. 2.° Una stampa col titolo *Affari di Napoli*, nella quale con parole altamente ingiuriose alla Sacra Persona del Re si giustifica la criminosa riunione de' deputati nel 14 maggio 1848, e specialmente gli atti dell'ex deputato Zuppetta, i quali spirano sentimenti repubblicani. 3.° Uno scritto non compiuto del Barilla, in cui trattasi di libertà di Governo, e della guerra necessaria a sostegno de'principii liberali.

Che nella casa di Leipnecher si rinvennero alcuni opuscoletti del Galanti che han per titolo *La voce della verità e la Bancograzia*, carte che del pari ispirano principii liberalissimi; e Settembrini deteneva in casa delle carte criminose, e precisamente la stampa intitolata *L'eremita fra Giovanni* — troppo sovversiva ed ingiuriosa alla Sacra Persona del Re.

Che da ultimo nella casa di Nardi fu trovata un'arma vietata (fucile), ed in quella di Faucitano ritrovavansi armi e polvere da sparo.

Ha osservato che la Gran Corte non solo narra i fatti, ma si versa minutamente ad indicare le pruove ed i fonti, da cui sono stati attinti.

Che i fatti espressi offrono senza dubbio gli estremi di un' associazione illecita, perchè formata senza permesso dell' autorità pubblica, organizzata in setta col vincolo del segreto e del giuramento ad oggetto di cospirare contra la Sacra Persona del Re, di cospirare ed attentare per distruggere e cambiare il Governo, e di eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contra l' autorità Reale.

Che concorrono gli elementi richiesti dalle leggi per iscorgere gli altri reati di che è parola nell' atto di accusa. E però applicando le nozioni di dritto premesse ai fatti racchiusi nell' atto di accusa e nella decisione, si ottiene in risultamento che questi corrispondono alle imputazioni de' reati compresi nell' accusa medesima; e che per conseguenza ben si trova dichiarata la competenza speciale.

Ha poi osservato che i mezzi elevati contra la decisione relativi alla insufficienza, che si deduce, delle pruove raccolte, ed al merito delle medesime non che alla motivazione, ma per un oggetto diverso dalla quistione di competenza, non sono attendibili, avvegnachè, secondo il disposto dell' articolo 177 e 431 ll. di proc. pen., le decisioni di sottoposizione ad accusa non sono per somiglianti mezzi suscettive di gravame.

Sulla Seconda

Ha osservato che l'articolo 2 del decreto de' 27 marzo 1849 attribuisce ai Consigli di Guerra la giurisdizione a giudicare i pagani, che con doni, promesse, minacce, o con altro mezzo qualunque cerchino di corrompere i soldati dell' esercito, o gli ufiziali di qualsivoglia grado, invitando loro alla diserzione, ed a mancare alle leggi speciali della milizia.

Che l' articolo or riportato offre un dettame circoscritto al tentativo commesso dai pagani della corruzione, od alla consumata corruzione dei militari nel fine unico di farli abbandonare le bandiere, disertare, e di farli mancare alle leggi speciali della milizia. In questo caso, come il soldato non verrebbe che a commettere un reato militare, così i pagani complici

di un tal reato doveano andare ragionevolmente sottoposti ai Consigli di Guerra surrogati alle Commessioni militari, che pel decreto del 29 marzo 1826 venivano chiamate a giudicare i pagani nei casi di complicità o di connessione in rapporto ai reati militari. Ma la specie non offre il caso contemplato in detto articolo, poichè la seduzione tentata da Nisco o direttamente, o per mezzo de' suoi agenti, nei militari non tendeva al fine di invitarli alla diserzione, o di farli commettere violazione e disprezzo alle leggi speciali della milizia, ma al fine precipuo di commettere un reato contra la sicurezza interna dello Stato, cioè la cospirazione contra la Sacra Persona del Re, o la cospirazione e l' attentato a distruggere o cambiare la forma del Governo, o ad eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno contra l' autorità Reale. Ma questo non è a considerarsi reato militare. Di vero nell' articolo 62 n. 1° dello Statuto penale militare si legge statuito, che la caratteristica de' reati militari consiste unicamente nella violazione di quelle regole e di que' doveri militari, che obbligano soltanto lo stato delle persone militari, non degli altri cittadini, e che interessano soltanto il buon ordine della milizia. Ora il soldato, non come soldato, ma come ogni altro cittadino deve rispettare la Sacra Persona del Re, deve rispettare l' autorità come pure quella del Governo e della sua forma. Quando cospira, commette attentato per attaccare il primo e per distruggere o cambiare il Governo, o per eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contra l'autorità Reale, non viola le leggi della milizia, ma sibbene infrange le sanzioni dettate nel codice penale, alla cui osservanza sono obbligati tutti i cittadini e militari e pagani.

Che il real decreto del 29 marzo 1826 non porta alcuna derogazione all' articolo 62, poichè coi suoi due articoli 1 e 2, s'intese modificare gli articoli 65 e 66 dello Statuto pen. militare. Quivi era disposto che nel caso di complicità di pagani in un reato militare, o di connessione tra un reato militare ed un reato pagano, doveva procedere il Tribunale ordinario, ed il Decreto segnò una regola tutta opposta, cioè di essere competente nell'uno e nell'altro caso la Commessione militare. E giova riflettere che gli articoli non meno dello Statuto penale militare che quelli del decreto

summenzionato non riguardano punto i reati pagani commessi dai militari e dagli altri cittadini, o come autori principali, o come complici, o che abbiano una connessione fra loro.

Che essendo la tentata seduzione di Nisco de' militari per la cospirazione e per lo attentato contra la sicurezza interna dello Stato un reato pagano e non militare, riesce manifesto che il Consiglio di guerra non è competente a giudicarlo, ma la Gran Corte Speciale. Quindi il ricorrente Nisco si lamenta a torto di essersi dichiarata la competenza della Gran Corte Speciale, e di non essersi rimessa la causa al Consiglio di Guerra, locchè importa non reggere la dedotta violazione del decreto del 27 marzo 1849.

Che a prescindere dalle cose rilevate, è da riflettersi che la tentata seduzione de'militari nel modo come vedesi enunciata nell'accusa, non può altramente riguardarsi che per uno dei mezzi di esecuzione del reato principale, cioè dell' associazione settaria organizzata per gli oggetti criminosi contra la sicurezza interna dello Stato, e non già come un fatto distinto, capace di distinta imputazione, tanto vero che il Pubblico Ministero non ha formolato un capo di accusa che vi sia correlativo ed è perciò che sotto questo altro rapporto la doglianza del Nisco non trova fondamento.

Ha osservato inoltre che non è fondata neppure la incompetenza per ragion del territorio. È sanzionato nell'articolo 495 comma 3, leggi di pr. penale, che nel caso di più reati commessi in diverse giurisdizioni, e che portano alla stessa competenza, il giudice del luogo nel cui territorio l'imputato è stato arrestato procederà per tutti i reati.

Che il signor Nisco si diè opera ne'diversi paesi della provincia di Avellino ad eccitare i sudditi ad armarsi contra l' autorità del Governo, ed a cambiarne la forma; venne imputato ancora come capo e direttore di associazione illecita organizzata in questa capitale nello scopo di cospirare ed attentare contra la sicurezza interna dello Stato. L'una e l'altra imputazione soggiace alla stessa competenza.

Che se il Nisco fu poi arrestato nel territorio giurisdizionale della G. Corte Speciale di Napoli, è chiaro che questa, e non già la Gran Corte Speciale di Avellino, era competente a procedere. Quindi è che bene ha dichia-

rata la sua competenza, e non può tacciarsi di avere conculcato l' art. 485 leg. di proc. pen.

Che ove non volesse tenersi conto del luogo in cui l'arresto del Nisco venne eseguito, fa mestieri rimarcare, che la quistione era sempre a risolversi per la competenza della Gran Corte Speciale di Napoli, e non per quella di Avellino, perciocchè l'accennata macchinazione politica, soggetto principale dell' accusa e del correlativo giudizio, ebbe origine, sviluppo ed effetto nella Capitale del Regno, o sia nella prima delle dette province, mentre in Avellino non verificossi che una parte incidentale o di semplice dipendenza e diramazione. Di vero in Napoli i comitati settarii di varia denominazione e classe si organizzarono e si diffusero, in Napoli palesarono gli oggetti che si proponevano, non che i mezzi per riuscirvi, in Napoli ebbe esecuzione l' avvenimento che può dirsi finale, quello precisamente de' 16 settembre 1849 che servì di occasione allo scoprimento di tutta l' orditura criminosa, ed al quale si rannodano i fatti parziali di sopra espressi, il perchè applicando al caso che si offre i precetti degli articoli 160 e 495 delle dette leggi, relativi alla continenza ed alla connessità de'giudizi, come pure alla competenza territoriale nel rapporto de' complici o correi di uno stesso misfatto, sarà forza convenire nella soluzione di già mentovata.

Sulla Terza

Ha osservato che non cade dubbio di essere la camera de'Pari, con costituirsi in alta Corte di Giustizia, chiamata a conoscere de'reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, di cui possono essere imputati i componenti di ambedue le Camere legislative. È chiaro il testo dell'articolo 48 dello Statuto Costituzionale.

Che nulladimeno la Camera de' Pari a poter procedere in simiglianti casi come alta Corte di giustizia avrebbe bisogno di una legge organica che gliene avesse segnato la forma e l'andamento del giudizio.

Che nella inesistenza di tal legge non potrebbe la Camera de'Pari certamente procedere, non avendo norme, nè regole. Le cose quindi trovan–

dosi in uno stato anomalo, la giurisdizione non è a considerarsi tolta al magistrato preesistente, che per lo innanzi l'aveva; magistrato che vuolsi ritenere rivestito dell'antico suo potere in un modo provvisorio, finchè il nuovo che gli è stato surrogato non abbia leggi e forme, secondo le quali debbe procedere.

Ha osservato parimenti che l'articolo 48 dello Statuto Costituzionale non ha preveduto il caso in cui un Deputato al Parlamento Nazionale abbia commesso un reato di alto tradimento, e nel momento che si procede contro a lui trovasi spoglio di tal carattere sia per finita deputazione, sia per lo dichiarato scioglimento delle Camere legislative. Epperò vuolsi ricorrere alle regole generali di dritto per risolvere la quistione in disamina.

Che non è a disconvenire di essere un privilegio inerente al carattere di Deputato l'andare sottoposto pe'reati previsti al giudizio della Camera de'Pari, anzichè a quello de'magistrati ordinari. Ma è ovvio in dritto che cessa il privilegio, quando venga a mancare la ragione che gli diè vita. Ora se il privilegio, di cui è parola va congiunto ed incarnato al carattere di Deputato, riesce indispensabile la conseguenza che cessa il privilegio col cessar del carattere e della qualità di deputato, che l'origina ed il comporta.

Che non vale trarre argomento in contrario dall'articolo 12, legge del 13 ottobre 1819. Imperocchè la invocata legge accorda la garentia ai pubblici funzionari pe'reati commessi in officio, e sotto tali reati sono unicamente compresi quei fatti che il funzionario pubblico commette, violando i doveri che dalle leggi sono stati particolarmente annessi per la regolare amministrazione del pubblico servizio alle sue cure affidato. In questo caso si giudica l'individuo sempre considerato col suo carattere di funzionario, dovendone esaminare le sue azioni nella sfera delle sue attribuzioni, e non già come privato.

Che l'ex-deputato D. Carlo Poerio non è segno di una imputazione per reati commessi in officio, bensì per reati fuori di carica. In rapporto di questi, cessata la qualità di deputato, cessa la garentia ed il privilegio che

vi è inerente, poichè colla cessazione della medesima si ritorna ad essere privato, e la natura del reato non è tale da far persistere e continuare il privilegio come in favore del funzionario pubblico pe'fatti commessi in officio. Quindi non vi ha identità di ragione per giovarsi della massima: — *Ubi est eadem ratio legis, ibi et idem jus statuatur oportet.*

Su i ricorsi di Nisco e Poerio avverso la deliberazione del 26 febbraio ultimo:

Ha osservato che i ricorrenti si dolgono della deliberazione or menzionata a motivo che con la medesima si dichiarò di non esservi luogo a deliberare sulla rispettiva domanda diretta a sostenere la incompetenza della Gran Corte Speciale, poichè il primo qualificandosi come imputato fra l'altro di tentata seduzione de'militari doveva essere rimesso al Consiglio di Guerra, e l'altro come Deputato all'epoca de'reati addossatigli dover andar soggetto al giudizio della Camera de'Pari.

Che la quistione sull' eccezione dell' incompetenza per gli accennati motivi trovasi risoluta con l'esame del ricorso prodotto contra la precedente decisione di sottoposizione all'accusa. Quindi vuol essere dichiarato inattendibile o irricevevole il presente gravame rimasto vano ed ozioso per la disamina dell'altro contra la decisione anteriore.

Ha osservato inoltre che i giudizi pe'quali si è dichiarata la competenza speciale procedono con forme e termini abbreviati, considerandosi come urgentissimi, secondo che rilevasi dagli articoli 431 e 432 LL. di proc. pen.

Che non trovandosi assegnato per tai giudizi il termine de' cinque giorni decorrendi dall' intima della decisione sull' accusa, che si vede stabilito dall' articolo 179 delle leggi citate pe'giudizi ordinari, non si possono prima di aprirsi il termine delle ore 24 a' sensi dell' articolo 432 che si riferisce all'articolo 195, proporre domande, nè per conseguenza pronunziar decisioni o deliberazioni. Ma se domande od eccezioni si proponessero nel periodo tra la intima della decisione sull' accusa e l' apertura delle 24 ore, e su di esse si pronunziasse, le decisioni o deliberazioni correlative dovrebbero reputarsi non suscettive di gravame, perchè cadute so-

pra domande irricettibili, e se pure in ipotesi ne fossero suscettive, il ricorso contro alle medesime avrebbe adito, e potrebbe presentarsi insieme a quello avverso la decisione definitiva per argomento desunto dall'art. 179. Quindi per la 1.ª ragione il ricorso in esame sarebbe assolutamente irricettibile, e per l'altra sarebbe irricettibile allo stato.

Che oltracciò si scorge dettato nell'art. 435 dette LL. come una regola generale, che avverso qualunque deliberazione, ordinanza e decisione delle Gran Corti Speciali non compete alcun ricorso. Rimangono solo per eccezione sottratte a questa regola, le decisioni relative all'accusa, ed alla competenza speciale, art. 431, e quelle, di cui è parola negli art. 433 e 434. La decisione sommessa a censura non va compresa tra le eccettuate. Epperò vuolsi ritenere impassibile di attacco, in guisa che il ricorso riesce irricettibile.

Che da ultimo se voglia la decisione in discorso considerarsi in un modo simile a quella sull'accusa, perchè pronunziata su domande tendenti ad attaccare la competenza, in tal caso il gravame che la risguarda per somigliante eccezione rimane inattendibile, per trovarsi assorbito, come si è premesso, con l'esame del ricorso contra la decisione di sottoposizione all'accusa, e per ogni altra quistione sarebbe parimenti inattendibile, per essere vietato espressamente dall'art. 431 di cumularsi nel ricorso alcun'altra quistione con quella della competenza speciale.

Ed è a notarsi che Poerio e Nisco non aveano bisogno di far le domande di sopra menzionate in pendenza del termine del ricorso contra la decisione sull'accusa in quanto all'oggetto della competenza, perchè le ragioni in esse addotte potevano e dovevano elevarsi col gravame in una maniera regolare, e venivano esaminate e discusse dal Supremo Collegio, come lo sono state, e non già potevano dar luogo a domande intempestive, ed irrituali provocanti a far rivenire la Gran Corte su' propri passi, sul precedente giudicato.

La Corte Suprema di giustizia

Senza arrestarsi a' mezzi de' ricorsi di Carlo Poerio, Nicola Nisco, Luigi Settembrini ed altri, avverso la deliberazione del 26 febbraio corrente anno, che dichiara irricettibili, rigetta tutti gli altri mezzi de' ricorsi contra la decisione del dì 9 dello stesso mese ed anno, con la quale fu ammessa l'accusa e dichiarata nella presente causa la competenza speciale.

Fatto, deciso, e pubblicato all' udienza in presenza del P. M., il suddetto dì 13 marzo 1850.

(seguono le firme)

INDICE